

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private; prevede la personalizzazione del premio e della franchigia variabili in funzione dei sinistri provocati ed inoltre l'acquisto opzionale di ulteriori garanzie e servizi di assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ü Danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private
- ü Responsabilità civile dei trasportati
- ü Responsabilità civile per fatto di figli minori
- ü Soccorso vittime della strada
- ü Ricorso terzi da incendio
- ü Scuola guida
- ü Aree aeroportuali (in presenza di autorizzazione): danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili
- ü Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico
- ü Carico e scarico con operazioni manuali
- ü Responsabilità civile ricarica elettrica (BEV e PHEV)

L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro 6.450.000 per danni alla persona e di euro 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte.

La garanzia RCA può essere completata con le seguenti garanzie aggiuntive (operanti solo se attivate dal Contraente):

- Protezione rivalsa
- Urto o collisione con veicoli non assicurati
- Guida esperta
- Indennità danno totale
- Accordo Risarcimento in forma specifica Garanzia RCA.

Per il dettaglio dei contenuti si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo".



Coperture opzionali alla RCA (operanti solo se attivate dal Contraente)

- Incendio e Furto
- Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario
- Clausola "Accordo valore costante"
- Clausola "Protezione valore"
- Clausola "Zero franchigie e scoperti"
- Kasko (collisione a primo rischio assoluto, limitata a collisione, completa)
- Garanzie aggiuntive (cristalli)
- Imprevisti da circolazione
- Garanzie speciali (atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici)
- Assistenza auto
- Rapid Repair
- Assistenza a seguito incidente
- Assistenza furto
- Infortuni
- Tutela giudiziaria
- Spese mediche per macrolesioni alla guida

Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile Auto

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ❌ il conducente del veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone.

Limitatamente ai soli danni a cose:

- ❌ 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ❌ 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.
- ❌ 3. i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico.
- ❌ 4. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 o 3.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- ! danni causati ai terzi durante una gara di velocità non autorizzata
- ! veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato
- ! veicolo con targa in prova se l'utilizzo del veicolo è irregolare
- ! veicolo dato a noleggio con conducente in violazione delle disposizioni vigenti
- ! danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. Non è motivo di rivalsa il trasporto di minore regolarmente allacciato e seduto su seggiolino privo del sistema antiabbandono
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- ! opzione Guida Esperta, danni causati da conducente minore di 26 anni, se diverso dal proprietario del veicolo
- ! assicurazione su telaio: sinistri verificatisi su strada ad uso pubblico.

Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture opzionali alla R.C.A. si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo" – sezione "Ci sono limiti di copertura?".

Dove vale la copertura?

- ü L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica di Montenegro.
- ü Il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.
- ü La copertura con "Targa Prova" è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente rilascia dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunica i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Se concesso, con una maggiorazione del premio pari al 4% è possibile ottenere il frazionamento semestrale; in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
- Nel caso di pagamento del premio o della prima rata di premio avvenuto dopo la decorrenza del contratto, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In tal caso, la durata della copertura assicurativa è inferiore alla durata annuale del contratto; segnatamente, la minore durata della copertura assicurativa è pari al numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza del contratto e la data di effettivo pagamento del premio.
- Salvo forme di pagamento dedicate, pattuite nell'ambito della singola offerta, il premio può essere versato mediante assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza senza necessità di disdetta; l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza o fino all'effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
- È possibile sospendere il contratto; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla polizza con le seguenti modalità del rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Risoluzione del contratto: a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio netto residuo.

Assicurazione R.C. Auto - autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Data ultimo aggiornamento: 01.07.2026
Il DIP aggiuntivo RC Auto pubblicato è l'ultimo disponibile

"Nuova 4R a premio e franchigia variabili"

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n.018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.043 milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a 110 milioni di euro.

Il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari a 292%. Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

 Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.
È possibile personalizzare/arricchire la garanzia R.C. Auto con opzioni che prevedono uno sconto di premio o un premio aggiuntivo.

OPZIONI CHE PREVEDONO UNO SCONTO DI PREMIO

- GUIDA ESPERTA: se prescelta prevede che - salvo il proprietario - la guida del veicolo è consentita solo a conducenti di almeno 26 anni compiuti.
- ACCORDO RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA garanzia RCA (accordo soggetto a limitazioni): quando concedibile, applicazione di uno sconto premio a fronte dell'impegno dell'Assicurato di riparare il veicolo danneggiato presso una carrozzeria fiduciaria Allianz. Opzione applicabile su sinistro CARD (= indennizzo diretto), avvenuto senza responsabilità dell'Assicurato. Consulta le Condizioni, sez. 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto"- paragrafo "Accordo per il Risarcimento del danno in forma specifica garanzia RCA" (pag.15).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- › MASSIMALI: è possibile concordare massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge.
- › PROTEZIONE RIVALSA: se il sinistro è escluso dall'assicurazione (ad es. guida in stato di ebbrezza), evita o limita l'azione di rivalsa. Consulta le Condizioni, sez. 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" paragrafo "Protezione rivalsa" (pag.14).
- › URTO O COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI: copre i danni subiti da veicoli non assicurati se l'incidente rientra nella competenza del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada Consulta le Condizioni, sez. 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto"- paragrafo "Urto o collisione con veicoli non assicurati" (pag.13).
- › INDENNITA' DANNO TOTALE: per i sinistri CARD (= indennizzo diretto) con soli danni a cose e totale responsabilità della controparte, l'Impresa risarcisce un importo predeterminato se il danno al veicolo supera il suo valore commerciale. Consulta le Condizioni, sez. 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" paragrafo "Garanzia indennità danno totale" (pag.17).

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie.

PROTEZIONE VALORE: (riservata ad autovetture uso privato con data di immatricolazione inferiore a 4 mesi), acquistabile in estensione delle garanzie Incendio, Furto, Garanzie speciali, Kasko completa e limitata a collisione, Imprevisti da circolazione (solo per "Urto o collisione con animali" e solo con massimale "valore commerciale – opzione b"). Prevede, in caso di danno totale derivante da una delle garanzie di cui sopra, la liquidazione con applicazione del "valore a nuovo" del veicolo o del "valore assicurato" in base all'età maturata dal veicolo al momento del sinistro. In caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso per tutte le parti del veicolo. Consulta le Condizioni, pag.27, par. "Protezione valore".

ZERO FRANCHIGIE E SCOPERTI: (riservata ad autovetture uso privato), acquistabile in estensione delle Garanzie speciali, garanzie Kasko (tutte le forme), garanzia Imprevisti da circolazione. Prevede l'azzeramento di franchigie, scoperti e relativi minimi eventualmente previsti in polizza, a condizione che l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino del danno parziale al veicolo. Consulta le Condizioni, pag. 28, par. "Zero franchigie e scoperti".

CLAUSOLA ACCORDO VALORE COSTANTE: acquistabile in estensione delle garanzie Incendio, Furto, Garanzie speciali, Kasko completa e limitata a collisione, Imprevisti da circolazione (solo per "Urto o collisione con animali" e solo con massimale "valore commerciale – opzione b"). In caso di danno totale, la liquidazione considera il valore assegnato al veicolo dalla rivista "Quattroruote Professional" all'inizio del periodo assicurativo corrente. Consulta le Condizioni, pag.26, par. "Clausola accordo valore costante incendio, furto, kasko limitata collisione, garanzie speciali" e pag.26, par. "Clausola accordo valore costante kasko completa e Imprevisti da circolazione".

INCENDIO: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale, di esplosione o scoppio, compresi i danni del "Battery Pack", azione diretta del fulmine. Consulta le Condizioni, pag.21, par. "Incendio e furto tutti i veicoli ad esclusione degli autocarri".

ESTENSIONE AI DANNI DA INCENDIO CONSEGUENTE AD ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO: estensione della garanzia Incendio acquistabile con premio aggiuntivo. Consulta le Condizioni, pag.26, par. "Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario".

FURTO: in caso di furto o rapina tentati o consumati copre, in base alla formula prescelta, la perdita totale o parziale del veicolo. Consulta le Condizioni, pag.21, par. "Incendio e furto tutti i veicoli ad esclusione degli autocarri".

KASKO: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato ("Kasko a primo rischio assoluto" e "Kasko limitata a collisione"), urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli (identificati o meno) o con animali; include inoltre la copertura per danni da roditori e altri animali (formula "Kasko completa"). Consulta le Condizioni, pag.28, par. "Kasko collisione a primo rischio assoluto", pag.31, par. "Kasko limitata collisione" e pag.35, par. "Kasko completa".

GARANZIE AGGIUNTIVE: combinazione di coperture offerte in due pacchetti, ciascuno dei quali prevede la protezione per eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione, quali ad esempio rottura cristalli e protezione patente. Consulta le Condizioni, pag.38, par. "Garanzie aggiuntive".

IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE: indennizza i danni materiali diretti subiti dal veicolo per "Urto o collisione con animali", "Urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni", "Danni causati da roditori e altri animali", "Urto o collisione con veicoli non identificati". Consulta le Condizioni, pag.44, par. "Garanzia imprevisi da circolazione".

GARANZIE SPECIALI (Atti vandalici/Eventi naturali e sociopolitici): coprono i danni causati da danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), eventi naturali (quali a titolo di esempio grandine, trombe d'aria), eventi sociopolitici (ad es. tumulti). Consulta le Condizioni, pag.42, par. "Garanzie speciali".

ASSISTENZA AUTO (autovetture e autocarri p.c.p.c. < 35 q.li): offre prestazioni di assistenza alla mobilità, di assistenza in caso di furto totale del veicolo e per infortunio conseguente ad incidente stradale. Consulta le Condizioni, pag.47, par. "Assistenza auto".

RAPID REPAIR: acquistabile in estensione delle garanzie "Assistenza auto" e "Assistenza Lithium" (escluse le autovetture completamente elettriche); la garanzia, a seguito di traino del veicolo, copre la riparazione dei guasti ricompresi nella prestazione. Consulta le Condizioni, pag.53, par. "Rapid repair".

ASSISTENZA FURTO: a seguito di furto totale offre le prestazioni di autovettura sostitutiva e taxi nonché disbrigo pratiche furto. Consulta le Condizioni, pag.57, par. "Assistenza furto".

ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE: offre traino, invio taxi, veicolo sostitutivo, esperto incidenti. Consulta le Condizioni, pag.55, par. "Assistenza auto a seguito di incidente".

INFORTUNI: assicura gli infortuni – un'invalidità permanente o la morte – del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo. Consulta le Condizioni, pag.58, par. "Infortuni".

MACROLESIONI ALLA GUIDA: copre le macrolesioni che il conducente subisca quando alla guida del veicolo. Consulta le Condizioni, pag.61, par. "Macrolesioni alla guida".

TUTELA GIUDIZIARIA: copre – per eventi riguardanti l'uso del veicolo assicurato - gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato. Consulta le Condizioni, pag.63, par. "Tutela giudiziaria".

Che cosa NON è assicurato?	
COPERTURA	RISCHI ESCLUSI
R.C.A.	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP.
Protezione valore	Pneumatici, batterie, impianto di scarico: inapplicabilità del degrado d'uso limitata ai primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero).
Esclusioni comuni a: Incendio Furto Kasko Garanzie Aggiuntive Garanzie Speciali Imprevisti da circolazione	Dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali (non operante per garanzia "Imprevisti da circolazione" limitatamente a "Danni da roditori e altri animali" e "Urto collisione con veicoli non identificati"); guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari (non operante per "Imprevisti da circolazione"); rischio atomico (non operante per "Imprevisti da circolazione"); movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche (non operante per "Imprevisti da circolazione").
Incendio e Furto	Ulteriori esclusioni rispetto a "Esclusioni comuni": colpa grave; appropriazione indebita; atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; inondazioni e allagamenti; semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni: da corto circuito, se non determinato dall'azione diretta del fulmine o da evento indennizzabile ai sensi della garanzia incendio o furto; subiti durante le operazioni di installazione e rimozione o quando si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.
Garanzie Kasko	Ulteriori esclusioni rispetto a "Esclusioni comuni": tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario; inondazioni, trombe d'aria, grandine; ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di "Protezione rivalsa"; circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di "Protezione rivalsa"; utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di "Protezione rivalsa"; traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento; danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale; atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); danni subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici; danni subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; danni causati da eventuale aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; danni subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo. Per le esclusioni riguardanti la garanzia "Danni da roditori e altri animali" contenuta nella "Kasko completa" vedi i rischi esclusi della garanzia "Imprevisti da circolazione" – "Danni da roditori e altri animali".
Garanzie aggiuntive	Ulteriori esclusioni rispetto a "Esclusioni comuni": inondazioni; atti vandalici.
Imprevisti da circolazione	<u>Esclusioni comuni a Urto o collisione con animali, Urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni, Urto o collisione con veicoli non identificati:</u> danni da interruzione di attività, costi di traino, deposito, re-immatricolazione e/o revisione; guida del veicolo assicurato senza regolare patente o senza requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; danni in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano; circolazione su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale. Ulteriori esclusioni rispetto a "Esclusioni comuni": - Urto o collisione con animali: urto o collisione con animali di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo; di proprietà, affidati a o detenuti da uno dei soggetti di cui all'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni (es. coniuge); sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati; conducente sanzionato per violazione dell'art.189, comma 9 bis del Codice della strada per omessa fermata e per non aver attivato ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. - Urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni: urto o collisione con mezzi di proprietà dell'assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo; di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more

	uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; fuoriuscita dalla sede stradale e/o ribaltamento non direttamente conseguenti all'urto con monopattino, velocipede o pedone; danni al veicolo assicurato derivanti da urto con pedoni quando questi ultimi appartengano alle categorie sopra elencate; conducente sanzionato per violazione dell'articolo 189 del Codice della strada, ossia soggetto che in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento omette di fermarsi e/o di attivare misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso alle persone che hanno subito lesioni conseguenti all'incidente. › Urto o collisione con veicoli non identificati: non ci sono ulteriori esclusioni rispetto a quelle comuni. › Danni da roditori e altri animali: danni alla/e batteria/e ed alle apparecchiature ad alimentazione elettrica di qualunque tipo; dovuti a cortocircuito, incendio, esplosione e scoppio provocati dall'azione degli animali di cui sopra; danni causati da animali trasportati a titolo professionale o non professionale dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio; danni causati da animali di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo oppure di proprietà, affidati a o detenuti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
Garanzie speciali	Ulteriori esclusioni rispetto a "Esclusioni comuni": danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata; sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; allagamenti non determinati da precipitazioni atmosferiche, esondazioni, straripamenti di corsi d'acqua; danneggiamenti da eventuale aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa; danni da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani; caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani; danni da azioni di hackeraggio o, in generale, ad attacco informatico.
Garanzie assistenza	Le singole coperture operano con le esclusioni ed i massimali convenuti per ciascun tipo di prestazione in funzione della garanzia prescelta.
Infortunati	Infortunati derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice; in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura; sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti; sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie. Sono inoltre esclusi: gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate; le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere; le rotture sottocutanee dei tendini; le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.
Spese mediche per macrolesioni alla guida	Guida di veicoli a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore. In caso di patente scaduta l'esclusione non opera se al momento del Sinistro l'Assicurato ha i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo; uso di veicoli a motore sia su circuiti o piste, sia in tutte le tipologie di gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di Gare di regolarità pura; guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata in via definitiva ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di Protezione rivalsa; partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, fatta eccezione per conseguenza di imprudenze o negligenze anche gravi dell'Assicurato; insurrezione o guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche. La copertura assicurativa opera, tuttavia, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio della guerra o dell'insurrezione a condizione che l'Assicurato si trovi al di fuori della propria nazione di residenza; risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in una nazione sino ad allora in condizioni di pace; non vi abbia partecipato in modo volontario. È sempre escluso il caso di incidente stradale derivante dai suddetti eventi che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest'ultimo o per il richiamo al servizio militare per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale; spese mediche dovute a prestazioni sanitarie non riconosciute dalla Medicina ufficiale nonché quelle effettuate da medici o paramedici non abilitati all'esercizio della professione.
Tutela giudiziaria	Controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, in materia di diritto tributario e fiscale; ricorso e/o opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; controversie di valore inferiore a € 150,00; conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive. Altri rischi esclusi: guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada); inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso); partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; controversie non espressamente richiamate tra le voci "Persone e rischi assicurati".

Ci sono limiti di copertura?

- › Guida esperta: il mancato rispetto dell'obbligo contrattuale prevede un'azione di rivalsa fino a € 5.000.
- › Accordo risarcimento in forma specifica, garanzia RCA: il mancato rispetto dell'accordo comporta un esborso pari a € 200 a carico dell'assicurato ed in favore dell'Impresa a compensazione forfettaria dei maggiori costi sopportati da quest'ultima.
- › Indennità danno totale: la garanzia non opera in caso di interruzione della procedura CARD 2 ed in caso in cui la fattispecie che ha comportato la perdita totale del veicolo assicurato configuri un caso di non risarcibilità ai sensi di legge in tema di R.C. Auto.
- › Furto: la garanzia prevede diversi livelli di scoperto; opera lo scoperto riportato sul contratto.
- › Kasko: le formule "Kasko collisione a primo rischio assoluto", "Kasko limitata collisione" e "Kasko completa" operano con le franchigie e l'eventuale scoperto previsto dal contratto. La formula "Kasko collisione a primo rischio assoluto" garantisce i danni fino al massimale predeterminato di € 3.000.
- › Garanzie aggiuntive: le coperture operano con gli scoperti e/o i massimali indicati sul contratto.
- › Imprevisti da circolazione: Urto o collisione con animali, sono previste due opzioni di massimale: € 3.000 o pari al valore commerciale del veicolo. Entrambe con l'applicazione dello scoperto pari a € 350,00. Urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni: opera con il massimale di € 3.000, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno (minimo € 150). Danni da roditori e altri animali: massimale di € 1.500.
- › Garanzie speciali: in caso di sinistro, rimane a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale con il minimo previsto dal contratto.
- › Garanzie Assistenza: le singole coperture contenute nelle garanzie assistenza operano con i limiti ed i massimali convenuti per ciascun tipo di prestazione in funzione della garanzia prescelta.
- › Garanzia "Rapid Repair": la garanzia può essere attivata due volte per annualità assicurativa. Se il guasto riguarda la sostituzione di uno o più pneumatici, la garanzia opera fino ad un massimo di € 200 per un solo pneumatico e fino ad un massimo di € 250 per due o più pneumatici.

- > Infortuni: la garanzia opera con capitali assicurati in funzione della tipologia del veicolo e della scelta del cliente.
- > Macrolesioni alla guida: opera con il limite complessivo di € 400.000 per Sinistro ed entro il periodo massimo per evento di 2 anni a decorrere dall'attivazione del Piano assistenziale definito dalla Centrale Allianz Health; per le spese mediche sostenute durante il primo ricovero, applicazione di un limite di indennizzo di € 50.000,00 per Sinistro sulla somma assicurata.
- > Tutela giudiziaria: opera con il massimale di € 15.000, raddoppiabile se ci si avvale del patrocinio di un legale convenzionato con Allianz.



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Le garanzie accessorie sono rivolte a chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA.

Quali costi devo sostenere?

La provvigione media prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 10,79% per il prodotto RCA e pari al 16,12% per il prodotto ARD.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell' Impresa - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: per le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto. Le modalità sono dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori". Risoluzione delle liti transfrontaliere: nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale dei premi: il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.
Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi: in capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.
Tassazione delle somme percepite: le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SUA CONSULTAZIONE E QUELLA DELLE RELATIVE GARANZIE E DOCUMENTI DI POLIZZA. L'AREA RISERVATA TI CONSENTE, INOLTRE, DI EFFETTUARE IN AUTONOMIA LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO PREMIO, SEGNALAZIONE SINISTRO, RICHIESTA DI SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello 015 Allianz Motor RCA

(valido per edizioni da 015.0 a 015.9)

Modello AZ1 Allianz Motor ARD

(Tariffa 1.7.2026)

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari".

NOTA BENE

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

INDICE

	pagina
GLOSSARIO	2
IL CONTRATTO	6
L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	10
NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA	11
DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO	12
CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto	14
NUOVA 4R	17
INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)	21
ESTENSIONE AI DANNI DA INCENDIO CONSEGUENTE AD ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO	26
CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" - Incendio, Furto, Garanzie speciali	26
CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" (Kasko completa, Imprevisti da circolazione)	26
PROTEZIONE VALORE	27
ZERO FRANCHIGIE E SCOPERTI	28
KASKO COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO AUTOVETTURE	28
KASKO LIMITATA A COLLISIONE AUTOVETTURE	31
KASKO COMPLETA AUTOVETTURE	35
GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE	38
GARANZIE SPECIALI - VALIDE PER LE SOLE AUTOVETTURE	42
GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE (autovetture)	44
ASSISTENZA AUTO	48
RAPID REPAIR	53
ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE	55
ASSISTENZA FURTO	57
INFORTUNI	58
SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA	61
TUTELA GIUDIZIARIA	63

GLOSSARIO

Accertamenti diagnostici: le prestazioni mediche strumentali finalizzate a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una patologia o di una lesione, a carattere anche cruento e/o invasivo.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Per le garanzie Infortuni e Spese mediche per Macrolesioni alla guida è il conducente del veicolo assicurato.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attacco informatico: qualsiasi azione, serie di azioni o minaccia di azione compiuta intenzionalmente, non autorizzata, dannosa e/o illegale che, indipendentemente da tempo, luogo e origine, riguarda l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un sistema informatico del veicolo che causa, a titolo di esempio non esaustivo, interruzione di servizio, accesso non autorizzato, corruzione o cancellazione di dati allo scopo di mettere in atto minaccia, inganno, truffa o estorsione.

È compresa nella definizione di attacco informatico anche l'attività di hackeraggio, convenzionalmente intesa quale attività di pirateria informatica perpetrata a danno di memorie - a cui il violatore non ha accesso legale - al fine di sottrarre o alterare dati.

Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

"Battery Pack" (pacco batterie): indica l'accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l'energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.

Box o garage: locale chiuso, adibito a rimessa veicoli, anche non ad uso esclusivo.

CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto): la procedura prevede - sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA. Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.Legs. 209/2005.

Carrelli: convenzionalmente definiti tali quei veicoli di cui al Codice della Strada articolo 58, comma 2, lettera c), destinati alla movimentazione in generale, così come disciplinati dalla normativa in materia.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Allianz Health: la struttura dell'Impresa che, tramite i propri operatori, medici, professionisti sanitari e tecnici, con linea telefonica dedicata, provvede a erogare i servizi previsti dalla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l'anno - al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Certificato (di assicurazione): documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; il danno può riguardare persone (ad es. salute) o cose.

Day Hospital/ Day Surgery: il Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata a seguito esclusivamente di terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (Day Surgery).

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni: casi di non operatività del contratto o della singola garanzia prestata in polizza.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.

Frazione di anno: periodo iniziale della copertura alla scadenza del quale il contratto non può essere risolto per motivi diversi dalla cessazione del rischio.

Frazione di anno più anno intero: periodo per la cui durata è stata pattuita la validità dell'assicurazione.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Gare di regolarità pura: le manifestazioni, che prevedono l'uso di veicoli a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.

Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Hackeraggio: vedi “Attacco informatico”.

Hybrid plug in (PHEV – “Plug - in hybrid vehicle”): veicolo a ibridazione piena (vedi sopra) dotato anche di una presa di corrente per la ricarica del “Battery Pack” (pacco batterie) tramite rete elettrica. Ha una maggiore autonomia a trazione esclusivamente elettrica.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente stradale garanzia Assistenza: il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Intervento chirurgico: l'atto terapeutico realizzato con uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

Intervento chirurgico ambulatoriale: l'intervento chirurgico, come sopra definito, che non necessita di Ricovero con pernottamento o di Ricovero in Day Hospital/Day Surgery. Non sono considerate intervento chirurgico ambulatoriale le infiltrazioni intratessutali o endocavitarie.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro la somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa.

Locazione finanziaria (leasing finanziario): è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine “*l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo*”. Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.

Locazione senza conducente: è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.

Macrolesioni: gravi lesioni politraumatiche a seguito delle quali il paziente presenta un quadro clinico caratterizzato da lesioni mono o polidistrettuali ad organi o apparati differenti con compromissione delle funzioni vitali (respiratorie e/o circolatorie e/o neurologiche). Si intende compresa, anche in assenza di compromissione delle funzioni vitali, l'amputazione di un arto al di sopra del polso o al di sopra della caviglia.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Medicina ufficiale: la medicina, detta anche convenzionale, riconosciuta dal sistema giuridico che viene insegnata nelle università e praticata dai medici negli ospedali del Mondo Occidentale. La medicina ufficiale è fondata sui principi delle scienze sperimentali e basa le proprie pratiche sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Medicinali: le sostanze o associazioni di sostanze, autorizzate dall'AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) per la cura della patologia per la quale sono state prescritte, che possano essere somministrate sull'uomo per ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, con lo scopo di definire una terapia medica. Sono esclusi i farmaci biologici e le terapie geniche.

Mezzi eccezionali (riferito a garanzia Assistenza): mezzi di soccorso adibiti al recupero tramite GRU per riportare il veicolo in assetto di marcia al fine di poterne effettuare il traino/trasferimento o la riparazione sul posto.

Monopattino: veicolo a due assi dotato di manubrio e non di sedile con un solo motore elettrico o con movimento conferito mediante spinte successive di uno dei piedi a terra mentre l'altro poggia sulla pedana.

Noleggio con conducente: è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell'utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto difforme da quella che regola il servizio “di piazza con autotassametro”.

Pedone: chiunque circoli su strada pubblica e/o privata privo di qualsiasi mezzo di locomozione.

Piano assistenziale: documento elaborato dalla Centrale Allianz Health con indicazione della tipologia e articolazione delle prestazioni previste per il percorso riabilitativo e terapeutico dell'Assicurato.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro il valore assicurato dei beni danneggiati risulta inferiore a quello reale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione al minor premio pagato.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Ransomware: tipo di software malevolo che blocca l'accesso ad un'apparecchiatura informatica, generalmente connessa alla rete, cifrando i dati in essa contenuti.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Auto): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in conseguenza di un danno totale (danno superiore all'85% del valore del veicolo). Il suo valore di mercato viene determinato da quanto materialmente offerto attraverso il ricorso a piattaforme specializzate (es: AUTOonline); resta salvo il diritto dell'assicurato di mantenere la proprietà del relitto stesso.

Ricovero (garanzia Infortuni): degenza comportante pernottamento in istituto di cura.

Ricovero (garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida): la degenza che comporta il pernottamento in struttura sanitaria, il Day Hospital, il Day Surgery e l'intervento chirurgico ambulatoriale.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento in forma specifica RC Auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Sabotaggio: azione svolta per ostacolare o ritardare la realizzazione di un progetto, per disturbare o intralciare il libero svolgersi di un'attività.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scadenza dell'intero periodo di assicurazione: termine del periodo pattuito al fine dell'applicazione delle regole di evoluzione della Classe Universale e valido anche in caso di sostituzione di contratto.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema informatico: qualsiasi sistema informatico che fornisce funzionalità per il veicolo, il suo conducente, gli occupanti, gli altri utenti o il carico trasportato, quali - a titolo di esempio non esaustivo - il sistema di infotainment e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) o qualsiasi modalità di interazione del sistema con sistemi esterni o con l'ambiente del veicolo quali, a titolo di esempio non esaustivo, il sistema continuo di comunicazione con il veicolo e i server di back-end del produttore del veicolo per aggiornamenti Over-The-Air (OTA - cd via etere).

Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia aderiscono all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con l'Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

Strade rientranti nell'accezione di "area ad uso pubblico":

Art.2 comma 2 Nuovo Codice della Strada - d.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni "Definizione e classificazione delle strade".

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - autostrade;
- B - strade extraurbane principali;
- C - strade extraurbane secondarie;
- D - strade urbane di scorrimento;
- E - strade urbane di quartiere;
- F - strade locali;
- F-bis. itinerari ciclopeditoni.

Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Struttura sanitaria convenzionata: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera come sopra definite ed ogni centro diagnostico e centro medico facente parte del Circuito Allianz Health convenzionato dall'Impresa e dedicato alla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atto di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Terzi (garanzia RCA): non sono considerati terzi - rispetto all'assicurato - i soggetti indicati dall'art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.

Terzi (garanzie diverse da RCA): persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore a nuovo: è inteso convenzionalmente quale prezzo di listino di un determinato veicolo nuovo - accessori/dotazioni di serie compresi - come fissato dalla casa costruttrice in relazione al Paese nel quale quel veicolo viene distribuito ed in vigore il giorno della prima immatricolazione dello stesso. Il listino è quello emesso dal costruttore del veicolo.

Valore commerciale/Valore di mercato: quotazione del veicolo ad una certa data (spesso coincidente con quella del sinistro); è determinata facendo riferimento alle pubblicazioni specializzate del settore (c.d. mercuriali di riferimento) o, in mancanza, a valutazioni basate su dati di mercato e/o in base a valutazioni degli incaricati dall'Impresa e/o a documentazione altrimenti raccolta a cura dell'Impresa.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre totalmente i danni alle cose assicurate (salvo lo scoperto e/o la franchigia convenuti) e, quindi, il premio deve essere pagato in funzione del loro intero valore; quando l'assicurazione sia stipulata per un valore che risulti inferiore a quello reale, l'assicurato, in caso di sinistro, vedrà ridotto proporzionalmente l'ammontare dell'indennizzo e, di conseguenza, dovrà tenere a proprio carico una parte dei danni (vedi la voce "Proporzionale").

Veicolo elettrico (BEV - "Battery electric vehicle"): si intende un mezzo a trazione esclusivamente elettrica alimentato con batterie ricaricabili.

Velocipedi: veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Sezione 1 – IL CONTRATTO

Articolo 1.1 – PREMIO - PAGAMENTO

Il premio o la prima rata di premio si pagano - all'intermediario o all'Impresa - alla consegna dei documenti assicurativi; se non versato il premio, l'assicurazione resta sospesa fino al pagamento. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste e l'Impresa rilascia quietanza nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza; se il pagamento viene effettuato dopo questo termine, l'efficacia della copertura viene ripristinata solo a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è calcolato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche nel caso in cui - alle condizioni previste dal contratto - ne sia stato concesso il frazionamento.

Il premio relativo ai contratti di durata inferiore ad un anno va pagato in un'unica soluzione e non può essere frazionato.

Le imposte e gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente e sono indicati in contratto.

Articolo 1.2 – DOCUMENTI ASSICURATIVI E DUPLICATO

I documenti assicurativi sono: il contratto, il certificato di assicurazione ed il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

L'Impresa fornisce, senza oneri a carico del contraente, il duplicato di certificato ed il Certificato Internazionale di Assicurazione nei seguenti casi e con le modalità indicate:

- › smarrimento, sottrazione o distruzione: il contraente autocertifica il motivo della richiesta;
- › altri casi (ad esempio deterioramento): il contraente restituisce i documenti non più utilizzabili.

Articolo 1.3 - DECORRENZA E DURATA

Pagato il premio, il contratto emesso riporta giorno ed ora della decorrenza; la durata del contratto è di un anno.

A richiesta del contraente, il contratto può avere durata costituita da una frazione di anno più un anno intero (si rinvia al "Glossario" per la definizione di "Frazione di anno", "Frazione di anno più anno intero", "Scadenza dell'intero periodo di assicurazione").

Esempio di contratto di durata (frazione di anno più anno intero) dal 30.6.2024 al 31.12.2025:

- a. frazione di anno: dal 30.06.2024 al 31.12.2024. Alla scadenza della frazione d'anno, il contraente è tenuto al pagamento del premio per la successiva annualità intera ed il contratto può essere risolto esclusivamente nei casi previsti dal successivo articolo 1.7 "Cessazione del rischio - prosecuzione o risoluzione del contratto".
- b. scadenza dell'intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito: 31.12.2025 (anche in caso di sostituzione).

I contratti di durata inferiore all'anno, sono disciplinati nella Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno".

Articolo 1.4 – SCADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve automaticamente - senza necessità di disdetta - alla scadenza indicata in polizza, ai sensi dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni. L'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni, viene meno dalla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Articolo 1.5 – NUOVA PROPOSTA ASSICURATIVA

Prima della scadenza contrattuale l'Impresa può presentare una nuova proposta assicurativa per la successiva annualità, a condizioni di polizza differenti da quelle applicate sino a tale scadenza.

L'Impresa:

- emette comunicazione di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
- tramite l'intermediario, presenta la nuova proposta assicurativa. Il Set Informativo è consegnato dall'intermediario o via posta elettronica (email) se il Contraente ha prestato consenso alla gestione digitale della polizza.

Il Contraente:

- prende visione della nuova proposta assicurativa e del Set Informativo;
- paga il premio proposto dall'Impresa entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto e riceve la quietanza di pagamento e i nuovi documenti assicurativi.

Il pagamento del premio equivale alla manifestazione della volontà del Contraente di:

- 1) confermare di aver ricevuto e di accettare il Set Informativo, comprensivo di DIP, DIP aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione;
- 2) confermare le richieste ed esigenze di coperture precedentemente manifestate;
- 3) accettare la proposta assicurativa dell'Impresa.

La nuova copertura, della durata di un anno, decorre dalla data di scadenza della precedente annualità.

I contratti di durata inferiore all'anno (c.d. temporanei) non sono oggetto di nuova proposta assicurativa e scadono inderogabilmente al termine del periodo di assicurazione pattuito (vedi Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno").

Articolo 1.6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente, a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il contraente che intende esercitare tale diritto deve:

1. dare comunicazione all'Agenzia che ha emesso il contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio;
2. assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi (contratto, certificato di assicurazione ed il certificato internazionale di assicurazione).
In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;
3. confermare l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di premio con le seguenti modalità:

- › se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- › se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa - a documentazione ricevuta - provvede al rimborso del premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in contratto alle ore 24 del giorno certificato dall'Impresa mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 1.7 - CESSAZIONE DEL RISCHIO – prosecuzione o risoluzione del contratto

- a. Vendita, consegna in conto vendita o vendita con contestuale cessione del contratto.
- b. Furto, rapina.
- c. Demolizione, esportazione definitiva.
- d. Altri casi di cessazione del rischio in conseguenza di sinistro indennizzabile (perdita del veicolo).

a. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA O VENDITA CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

a.1 VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO E RIMBORSO DEL PREMIO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovati dall'atto di vendita o dalla procura a vendere (o documento a questa equipollente) - il contraente può chiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.

Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della copia dell'atto di vendita/procura a vendere (o documento a questa equipollente) e richiesta di interruzione con sottoscrizione dell'apposita appendice.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Nei casi di:

- vendita o consegna in conto vendita intervenute durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione;
- polizza di durata inferiore all'anno, la maggiorazione premio non è rimborsabile.

a.2 SOSTITUZIONE PER VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON ALTRO VEICOLO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita/procura a vendere (o documento a questa equipollente) - il contraente può chiedere di sostituire il contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia di nuova acquisizione ed intestato al medesimo proprietario. Se l'operazione prevede una variazione di premio, si procede al relativo conguaglio (al netto delle imposte e contributi già versati).

Dall'effetto della sostituzione, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

a.3 VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel solo caso di vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita - è possibile cedere contestualmente il contratto di assicurazione.

Il contraente (cedente/venditore) deve dare all'Impresa immediato avviso dell'avvenuta cessione e l'Impresa rilascia al cessionario (ricevente/acquirente) nuovi documenti assicurativi.

Il cedente:

- dall'effetto della cessione, assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente (cedente) per le somme pagate ai terzi danneggiati;
- è comunque obbligato a pagare il premio fino al momento dell'avviso all'assicuratore.

Successivamente alla cessione del contratto sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto:

- › si estingue alla sua naturale scadenza senza generare una nuova attestazione dello stato del rischio che, pertanto, non viene rilasciata;
- › dopo la scadenza, mantiene la sua operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

b. FURTO, RAPINA

In caso di perdita totale del veicolo, conseguente a furto o rapina, senza che ne segua il ritrovamento, il contraente informa l'Impresa, consegna copia della denuncia relativa all'evento e può chiedere alternativamente:

- › la sostituzione del contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario; in tal caso si applicano le disposizioni dell'*articolo 4.2 - "Conservazione della classe di merito", punto 4 "Furto del veicolo", della sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*;
- › la risoluzione del contratto per cessazione del rischio e rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno successivo alla data di denuncia di furto.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:

- a. premio R.C. Auto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (*art.122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni*);
- b. premio altre garanzie – eventualmente presenti in contratto – diverse da R.C. Auto e furto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui sopra.

Nei casi di furto o rapina intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

L'Impresa non rimborsa il premio relativo alla garanzia furto interessata dal sinistro perdita totale, se indennizzabile.

La maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno non è rimborsabile.

c. DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA

- 1. DEMOLIZIONE: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).
- 2. ESPORTAZIONE DEFINITIVA: veicolo radiato dal P.R.A. per esportazione definitiva.

Nei predetti casi, il contraente:

- › informa l'Impresa e consegna copia del "Certificato di rottamazione" rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici (caso 1 - demolizione) oppure la certificazione dell'avvenuta restituzione di targhe (o targa) e libretto (caso 2 - esportazione definitiva);
- › può chiedere alternativamente:
 - la sostituzione del contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
 - la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della documentazione di cui sopra.
- › assume l'impegno, dall'effetto della risoluzione contrattuale, di non utilizzare e - se del caso - distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;

Nei casi di demolizione ed esportazione definitiva intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

La maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno non è rimborsabile.

d. ALTRI CASI DI CESSAZIONE DEL RISCHIO

coesistenza nel contratto di garanzia R.C. Auto e di garanzie Auto Rischi Diversi

Nel caso di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) conseguente ad eventi coperti dalle seguenti garanzie Auto Rischi Diversi:

- › incendio;
- › eventi naturali;
- › eventi sociopolitici;
- › atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- › kasko (nelle varie forme),

il contraente - fatti salvi gli specifici obblighi di denuncia ai fini contrattuali - informa l'Impresa e consegna copia della relativa denuncia.

Il contraente può chiedere alternativamente:

- › la sostituzione del contratto rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
- › la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.

Dalla risoluzione del contratto, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:

- › premio R.C. Auto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente;
- › premio altre garanzie - eventualmente presenti in contratto - diverse da R.C. Auto e dall'evento interessato dal sinistro perdita totale: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente.

Nei casi di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo articolo 1.8 "Sospensione"), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

L'Impresa non rimborsa:

- › il premio relativo alla garanzia interessata dal sinistro che ha determinato la perdita totale del veicolo assicurato, se operante sul contratto e se indennizzabile;
- › la maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 1.8 - SOSPENSIONE

Nel corso dell'annualità assicurativa il contratto può essere sospeso per un periodo che, complessivamente, non abbia durata superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico). Il rispetto della durata massima del periodo di sospensione può essere soddisfatto mediante:

- un'unica sospensione della durata pari a 10 mesi continuativi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico);
- più sospensioni richieste nel corso della medesima annualità assicurativa, le cui rispettive durate sommate assieme esauriscono i 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

La sospensione del contratto è subordinata alla presentazione all'Impresa della relativa "*Richiesta di sospensione*" nella quale sono riportate la data di inizio e di termine del periodo di sospensione; l'Impresa, a sua volta, rilascia al contraente la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*", a conferma dell'invio alla Motorizzazione del relativo movimento, ai fini della registrazione nella Banca dati di settore.

La sospensione ha effetto dalla data di inizio del periodo di sospensione indicata dal contraente nella "*Richiesta di sospensione*" ed è certificata dall'Impresa con la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*".

Il termine del periodo di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte, nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico), con comunicazione formale da presentarsi all'Impresa almeno 10 giorni (5 giorni per i veicoli di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del termine stesso.

Per tutto il periodo della sospensione:

- il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde ricevuti in originale o in formato digitale sono privi di validità e non possono essere utilizzati. In caso di utilizzo improprio della documentazione contrattuale, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati;
- il veicolo assicurato con la polizza per la quale è stata richiesta la sospensione non può in alcun caso circolare in quanto temporaneamente privo di copertura assicurativa obbligatoria; in caso di sinistro troverà applicazione la previsione di cui all'art 283 co. 1 lett. b) Codice delle Assicurazioni.

Non è possibile sospendere il contratto:

- in caso di contratti di durata inferiore all'anno;
- a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato.

Se vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva, distruzione, furto o rapina intervengono durante il periodo di sospensione, il Contraente informa l'Impresa, consegna la relativa documentazione prevista a comprova e può chiedere alternativamente:

- la riattivazione del contratto per un diverso veicolo della stessa tipologia e intestato al medesimo proprietario;
- la risoluzione del contratto per cessazione del rischio. In questo caso il contratto è risolto ed il rimborso del premio pagato e non goduto, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di inizio del periodo di sospensione indicato nella "Richiesta di sospensione".

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi:

- con data di decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione indicato dal contraente nella "Richiesta di sospensione" e certificata dall'Impresa con la "Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione";
- con scadenza annua prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, anche tenuto conto delle proroghe eventualmente richieste e comunque nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Il Contraente può richiedere l'anticipazione della data di riattivazione del contratto rispetto a quella inizialmente indicata nella "Richiesta di sospensione".

Al momento della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa applicata sulla polizza sospesa, se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
- della tariffa in vigore alla data della sospensione, se la riattivazione avviene a favore di diverso veicolo;
- di eventuali conguagli, ove previsti.

Articolo 1.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica di Montenegro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.

L'Impresa risarcisce, con le procedure previste dagli accordi internazionali, i danni secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione è valido per il periodo in esso indicato, tuttavia l'Impresa (in applicazione all'articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012) ne garantisce l'operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se il contratto di riferimento del Certificato Internazionale di Assicurazione cessa di avere validità o è sospeso, il contraente assume l'impegno di non utilizzare, distruggere o restituire il Certificato. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa sul contraente per le somme che eventualmente abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

AVVERTENZA

Il Certificato Internazionale di Assicurazione, al pari del contratto di assicurazione, non riporta indicazioni in merito all'estensione della validità del contratto per massimo 15 giorni successivi alla scadenza derivante direttamente dalla legge. Per questo motivo il Certificato Internazionale di Assicurazione - trascorso il periodo di validità indicato nel documento - potrebbe non essere riconosciuta come valida dalle Autorità del Paese (diverso da quelli indicati nel primo capoverso) sul territorio del quale si trovi il veicolo assicurato. E' possibile, pertanto, che - per poter circolare - all'assicurato venga chiesto di stipulare un ulteriore contratto (ad esempio nelle forme di contratto temporaneo o di frontiera).

TARGHE PROVA: l'assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano reciprocamente la validità.

Articolo 1.10 - DENUNCIA DI SINISTRO RCA in caso di incidente stradale

In caso di incidente stradale il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stradale (ai sensi dell'art.143 del Codice delle Assicurazioni) deve:

- > essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu");
- > contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
- > essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo blu", e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) direttamente all'Impresa per chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi), se:
 - nell'incidente sono coinvolti solo 2 veicoli, entrambi regolarmente assicurati al momento del sinistro ed immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
 - c'è stato urto;
 - le imprese coinvolte nel sinistro sono aderenti alla Convenzione Card;
 - l'assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte).

La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se, oltre ai 2 conducenti, nei veicoli erano presenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subito lesioni anche gravi (oltre i 9 punti di invalidità).

La procedura, invece, non si applica in caso di danni fisici subiti da passanti.

- b) all'impresa del veicolo responsabile dell'incidente nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto, ossia negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità e incidenti con veicoli immatricolati all'estero).

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano o, in alternativa, inviata in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art.149 del Codice della Assicurazioni Private) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 1.11- GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Articolo 1.12 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Se il contraente, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

Articolo 1.13 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se il contraente, successivamente alla stipula del contratto, non comunica ogni variazione del rischio che ne comporti un aggravamento tale per cui il premio pagato sarebbe stato diverso da quello convenuto, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

Articolo 1.14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Sezione 2 - L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Articolo 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

L'Impresa copre, in conformità alla legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere - entro i limiti stabiliti - le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

Articolo 2.2 - GARANZIE ADDIZIONALI ALL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

§ Ricorso terzi da incendio

Entro il limite del massimale di polizza, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, a copertura della responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio, esplosione e/o scoppio del veicolo descritto in polizza, compresi quelli prodotti dal "Battery Pack" (pacco batterie).

• Responsabilità civile dei trasportati

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni da questi involontariamente causati a terzi durante la circolazione.

§ Responsabilità civile per fatto di figli minori

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

§ Scuola guida

- Veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse

Se il veicolo è di proprietà di un'autoscuola (art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada), l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- › l'allievo conducente, anche se alla guida, eccettuato il periodo in cui sostiene l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida;
- › l'esaminatore e l'istruttore, soltanto durante l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida dell'allievo conducente, nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

- Veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida

Se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

L'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi soltanto durante l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

§ Aree aeroportuali: danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili

La garanzia opera:

- limitatamente all'area sterile ed entro il massimale di polizza, purché in presenza di autorizzazione all'accesso all'interno delle aree aeroportuali;
- entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) sempre in presenza di autorizzazione, in caso di accesso alle aree di movimento, manovra e sosta degli aeromobili.

- § Carico e scarico con operazioni manuali (valida per autovetture e veicoli trasporto cose)
L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, dell'assicurato o del conducente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.
La garanzia non opera in caso di danni a:
- › persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
 - › persone trasportate sul veicolo assicurato;
 - › cose trasportate;
 - › cose di terzi che l'assicurato ha in consegna o custodia.
- La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.
- § Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani)
L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.
- § Soccorso vittime della strada
L'Impresa risponde fino a concorrenza di € 260 per evento, dei danni alle parti interne del veicolo provocati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione fino al posto di soccorso medico.
- § Responsabilità civile ricarica elettrica (BEV e PHEV)
Entro il limite del massimale di polizza, sono coperti tutti i danni involontariamente causati a terzi (cose e persone) in conseguenza delle eventuali attività legate alla gestione della ricarica del "Battery Pack" (pacco batterie) del veicolo, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del cavo di ricarica e del caricabatteria in dotazione al veicolo assicurato.

Sezione 3 - NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Articolo 3.1 - NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Nei casi sottoelencati la garanzia non è valida e l'Impresa, in ottemperanza al Decreto legislativo 209/2005, esercita nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati in caso di sinistro. Le limitazioni delle garanzie R.C. Auto e, quindi, la conseguente azione di rivalsa sono tassative e non possono essere estese per analogia a fattispecie simili.

- › Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli *articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada*;
- › conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, anche in relazione alla massa complessiva a pieno carico del veicolo e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
- › danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'*articolo 9 bis del Codice della strada*, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'*articolo 141* del medesimo codice;
- › danni causati a terzi da autocarri, motocarri, tricicli, quadricicli, adibiti al trasporto cose o a uso speciale, circolanti singolarmente o come parte motrice di autotreno o auto/moto articolato, se il conducente del veicolo è stato sanzionato in via definitiva per violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada
§ *articolo 167 "Trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi"* quando il peso trasportato eccede di oltre il 10% il limite ammesso per la massa complessiva a pieno carico;
§ *articoli 61 e 164* rispettivamente *"Sagoma limite"* e *"Sistemazione del carico sui veicoli"* in caso di violazione delle regole sul trasporto di carichi.
- › veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
- › veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- › veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- › danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione quali sono, ad esempio, il mancato uso dei prescritti sistemi di ritenuta e/o dei dispositivi di protezione individuale;
- › danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- › danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente.

Articolo 3.2 - AZIONE DI RIVALSA DERIVANTE DA PATTI SPECIALI

- › GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori)

Se operante la condizione "Guida esperta" (vedi "Conducente alla guida" della sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto") ed accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa garanzia, l'Impresa ha diritto di promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di garanzia, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.

L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo, è autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione) e va quindi a sommarsi all'importo oggetto dell'azione di rivalsa.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiva l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'art. 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza.

ASSICURAZIONE SU TELAIO

Se operante la clausola "Assicurazione su telaio" (vedi sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto"):

- per tutti i veicoli ad eccezione di carrelli elevatori, trasportatori o trattori, la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico");
- per carrelli elevatori, trasportatori o trattori, la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante:
 - » se non autorizzati, in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico");
 - » se autorizzati, in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico") diversa e/o non compresa fra quelle che il veicolo è autorizzato a percorrere, e/o in caso di mancato rispetto della validità e delle prescrizioni previste dall'autorizzazione.

Conseguentemente, in presenza di sinistri verificatisi nei casi di cui sopra in cui la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante, l'Impresa ha facoltà di esercitare rivalsa verso l'assicurato e/o gli altri responsabili per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Sezione 4 – DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO

Articolo 4.1 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Come previsto dalla legge, l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto.

L'attestazione contiene:

- » la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- » il nome e il codice fiscale del contraente e del proprietario (o di altro avente diritto) se persona fisica o – se persona giuridica – la denominazione sociale e la partita iva;
- » il numero del contratto di assicurazione;
- » i dati della targa del veicolo assicurato o, se non prescritta, i dati del telaio;
- » la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- » la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- » le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi universali di provenienza ed assegnazione, se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato a seguito del verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le formule tariffarie miste con franchigia;
- » l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi, intendendosi per tali:
 - i sinistri pagati – anche a titolo parziale – con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale;
 - i sinistri con responsabilità paritaria, con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- » la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (danni sia a cose sia a persone);
- » gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- » l'Identificativo Univoco di Rischio (I.U.R.).

L'obbligo di rilascio sussiste inoltre:

- » qualunque sia la formula tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- » in caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, a condizione che sia stato maturato il periodo di osservazione;
- » nei casi di cessazione definitiva della circolazione del veicolo conseguente a furto, vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- » contratti di durata inferiore ad un anno (contratti temporanei);
- » contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale (ad esempio caso vendita o demolizione);
- » contratti a fronte dei quali non è stato maturato il periodo di osservazione per mancato pagamento del premio o di una rata di premio.

Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

Articolo 4.2 – CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L'assicurato conserva la classe di merito nei casi e con le modalità sotto illustrate.

1. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

- a. Mediante sostituzione, il contratto del veicolo originario è reso valido per altro veicolo di nuova acquisizione della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato.

La modifica del proprietario originario del veicolo è possibile se:

- il nuovo proprietario è un familiare convivente;
- in presenza di società di persone, il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa;
- in presenza di società di capitali, il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

- b. Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo di nuova acquisizione di proprietà dell'assicurato e della medesima tipologia del precedente.

Vengono acquisiti:

- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- la documentazione dell'evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.

2. VENDITA PARZIALE DEL VEICOLO

Mediante emissione di contratto nuovo, il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo alla conservazione della classe di merito maturata.

Gli altri cointestatari conservano la classe maturata sul veicolo venduto da utilizzare su altro veicolo di loro proprietà.

3. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO TRA CONIUGI E/O CONVIVENTI

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo fra coniugi o fra persone unite civilmente o conviventi di fatto (da comprovare con idonea documentazione):

- mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione, all'acquirente è attribuita la classe maturata sul veicolo compravenduto;
- esclusivamente mediante emissione di contratto nuovo, è possibile trasferire al cedente/venditore la classe del veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà.

4. FURTO DEL VEICOLO

L'assicurato mantiene la Classe Universale con le distinzioni che seguono, nel rispetto delle formalità cui attenersi e della tipologia di garanzie operanti:

- contratti con sola garanzia R.C. Auto: il mantenimento della classe è previsto per le stesse casistiche e utilizzando le medesime opzioni (sostituzione o contratto nuovo) illustrate al precedente punto *"Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo"* del presente articolo 4.2 *"Conservazione della classe di merito"*.
- contratti con garanzia R.C. Auto e garanzie Auto Rischi Diversi: l'assicurato, entro i cinque anni di validità dell'attestazione dello stato di rischio, può mantenere la classe di merito precedentemente maturata unicamente mediante emissione di contratto nuovo. Mediante risoluzione del contratto originario ed esclusivamente con contestuale emissione di contratto nuovo, può usufruire del mantenimento della classe di merito maturata anche:
 - il familiare convivente del proprietario originario;in caso di società:
 - società di persone, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore di uno dei soci;
 - società di capitali, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore della società o dell'amministratore unico (o amministratore delegato).

In nessun caso la decorrenza del contratto, sia per quelli di nuova emissione che per quelli in sostituzione, può essere antecedente alla data di denuncia del furto.

5. VEICOLO INVENDUTO O RITROVATO

Nei casi di veicolo consegnato in conto vendita ma non venduto o di veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, qualora la Classe Universale sia stata trasferita su altro veicolo di nuova proprietà dello stesso soggetto, al veicolo rimasto invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la Classe Universale precedente alla perdita di possesso.

6. VEICOLO ACQUISITO IN LEASING OPERATIVO O FINANZIARIO O IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale maturata sul veicolo è riconosciuta all'utilizzatore purché le generalità dello stesso siano state registrate sulla carta di circolazione da almeno 12 mesi.

→ CONTRATTO SOSPESO E NON RIATTIVATO e CONTRATTO NON RINNOVATO PER MANCATO UTILIZZO DEL VEICOLO

Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, viene assegnata la classe determinata in base ai dati presenti sull'attestazione.

In questo caso è necessario acquisire:

- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente/proprietario del contratto originario.

→ DECESSO DEL PROPRIETARIO

Mediante emissione di contratto nuovo e limitatamente ai soli assicurati Allianz, l'Impresa - a richiesta di tutti gli eredi che devono provare il loro titolo - ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede come segue:

- risolve il contratto stipulato con Allianz, di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza del nuovo contratto;
- contestualmente, emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del nuovo intestatario temporaneo del veicolo (quando consentito), con conservazione della classe di merito.

Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto - fermo il riconoscimento dei benefici maturati - deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Per gli assicurati provenienti da altra Impresa, la Classe Universale viene riconosciuta a coloro che, conviventi con il proprietario al momento del suo decesso, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

→ VEICOLO INTESTATO A SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP

Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale è riconosciuta - a fronte di veicoli di nuova acquisizione - ai conducenti abituali del veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, a condizione che siano stati registrati da almeno 12 mesi - in qualità di intestatari temporanei - sul libretto di circolazione.

→ CAMBIAMENTO "FORMALE" DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO IN AMBITO SOCIETARIO

Mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale a persona fisica (solo se già titolare) e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della Classe Universale.

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della Classe Universale in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà.

Articolo 4.3 – UTILIZZO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO PER ULTERIORE VEICOLO E TRASFERIMENTO CLASSE (articolo 134, comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

Nei casi che seguono, a richiesta del contraente, l'attestazione sullo stato del rischio di un veicolo già assicurato può essere utilizzata per trasferirne la classe conseguita sia su una polizza di nuova stipulazione relativa ad un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un familiare stabilmente convivente anche se emesse a copertura di altro veicolo, sia su una polizza in rinnovo-proroga annuale. In entrambi i predetti casi (polizza nuova e/o in rinnovo-proroga):

- il trasferimento/acquisizione della classe opera anche fra veicoli di diversa tipologia, ad esempio da motociclo su autovettura e viceversa;
- per l'attivazione di questo istituto anche al familiare stabilmente convivente con il proprietario del veicolo già assicurato, è necessario consegnare il certificato dello stato di famiglia;
- ditte, associazioni, enti, società e simili non hanno titolo per accedere a questo istituto.

a) Polizza di nuova stipulazione - acquisto di ulteriore veicolo

Il nuovo contratto da stipulare a seguito dell'acquisto di un ulteriore veicolo è assegnato alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso se soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo da assicurare è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario di entrambi i veicoli è persona fisica;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento della stipulazione della nuova polizza.

b) Polizza in rinnovo/proroga

La polizza in rinnovo/proroga annuale è assegnata alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato se:

- negli ultimi 5 anni, come risulta dalla propria attestazione, la polizza in rinnovo-proroga è indenne da sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento del trasferimento della classe;
- il proprietario dei veicoli è persona fisica.

Sezione 5 - CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto

CONDUCENTE ALLA GUIDA

a) GUIDA LIBERA – senza limite di età

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.

b) GUIDA ESPERTA – con limite di età

Condizione valida per autovetture, motocicli, ciclomotori

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è:

- › il proprietario – se persona fisica - anche se di età inferiore a 26 anni, purché abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- › qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se, al momento del sinistro, è appurato che alla guida del veicolo vi era persona con caratteristiche diverse da quelle di cui sopra, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000 (vedi *Articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa"*).

VANTAGGI LAVORO E AFFARI

E' un'iniziativa riservata alle imprese/aziende ed alle ditte individuali (identificati con partita IVA o - per ditte individuali - con codice fiscale) che assicurano con l'Impresa almeno due veicoli.

Prevede una riduzione di premio nella misura stabilita dalla tariffa in vigore (Sconto Quantità), a condizione che nell'ultimo periodo di osservazione non siano stati rilevati sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe di merito.

In caso contrario, la riduzione viene riconosciuta a partire dalla prima annualità successiva al termine del periodo di osservazione non gravato da sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe di merito.

PROTEZIONE RIVALSA

Disponibile per tutti i veicoli a eccezione delle seguenti categorie, immatricolate per trasporto cose o a uso speciale: autocarri motocarri, tricicli, quadricicli.

Se sottoscritta "Protezione rivalsa", a parziale deroga di quanto indicato nell'*articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa"*, l'Impresa:

a) RINUNCIA al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- › se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
- › per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- › se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 186 o 186 bis del Codice della Strada.

b) LIMITA il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000:

- › se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del Codice della strada.

URTO O COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI - valida per autovetture uso privato

Per i danni a cose, l'Impresa riconosce un risarcimento che:

- copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non assicurato/i;
- opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è risarcibile – in tutto o in parte - avuto riguardo ai soli casi previsti dall'art 283 lettera b) del Codice delle assicurazioni private (veicolo o natante che non risulti coperto da assicurazione) ed alle disposizioni normative che regolano l'attribuzione della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

L'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro all'Impresa, a fornire tutti gli elementi che provino il fatto e si trovino nella sua disponibilità (quali, ad esempio, il verbale redatto dalle Forze dell'Ordine, la denuncia sporta alle Autorità competenti, i nominativi degli eventuali testimoni) ed a comunicare all'Impresa stessa l'esistenza di ogni altro elemento utile alla gestione del sinistro del quale sia a conoscenza.

Accertata la risarcibilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare e liquidare il danno.

Rientrano nel complesso del risarcimento – purché provati anche nel loro ammontare – i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo ma conseguenti al verificarsi dell'evento dannoso (sinistro).

Il risarcimento viene corrisposto con il limite del valore commerciale del veicolo cui sommare gli ulteriori danni di cui sopra – se provati – con esclusione di quelli alla persona ed alle cose trasportate.

Resta inteso che l'ammontare del risarcimento verrà calcolato e versato al netto dell'eventuale quota di corresponsabilità attribuibile all'assicurato, avuto riguardo alla dinamica del sinistro. Nessun risarcimento verrà corrisposto in caso di totale responsabilità a carico del conducente del veicolo assicurato o di danno dallo stesso procurato con dolo.

Con la sottoscrizione della presente polizza l'assicurato si impegna, inoltre, a cedere all'impresa il proprio diritto al risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, limitatamente agli importi liquidati in forza della presente garanzia.

ACCORDO PER IL DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA GARANZIA RCA

In caso di sinistro RC Auto totalmente risarcibile e gestito con procedura di risarcimento diretto (art.149 D.LEGS. 209/2005 C.D. "Codice delle Assicurazioni").

VALIDO SOLO PER AUTOVETTURE

OPZIONE SOGGETTA A LIMITAZIONI

Il presente accordo regola le condizioni del servizio opzionale di risarcimento in forma specifica riservato all'assicurato che avrà scelto di avvalersene, sottoscrivendo la relativa clausola e beneficiando dello sconto di premio indicato in polizza.

L'assicurato si impegna, in caso di sinistro e alle condizioni specificamente disciplinate nel presente accordo, a far riparare, con costi a carico di Allianz, il proprio veicolo presso una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica".

Le parti convengono che tale servizio (reso anche ai sensi dell'art. 14 del DPR 254/2007) risponde a esigenze di miglior efficienza e qualità nella gestione della riparazione dei danni al veicolo, con risparmi di costi e controllo sulla correttezza degli interventi sul mezzo.

A fronte di tali obiettivi, il necessario rispetto, da parte dell'assicurato, dell'impegno di cui sopra giustifica l'applicazione di una penale, in caso di inadempimento, nella misura puntualmente indicata in polizza.

Il tutto alle condizioni di seguito specificate.

1. Oggetto dell'accordo

In caso di sinistro:

- in cui l'assicurato abbia riportato danni al veicolo, anche se unitamente ad altre tipologie di danno (a persone o altri beni);
- in cui l'assicurato non risulti essere neppure in parte corresponsabile, e pertanto la responsabilità sia addebitata esclusivamente alla controparte in forza di denuncia resa su modello C.A.I. sottoscritto dai conducenti coinvolti;
- che rientri nell'ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto (CARD) prevista dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, anche nel caso in cui l'assicurato abbia rivolto le proprie richieste risarcitorie all'Impresa del veicolo responsabile del sinistro anziché ad Allianz,

L'assicurato si impegna a riparare il veicolo presso una struttura appartenente alla rete dei tecnici fiduciari convenzionati con Allianz e inseriti all'interno del circuito denominato convenzionalmente "Carrozzeria Amica".

2. Accesso alla struttura convenzionata – servizio di "presa e resa veicolo"

Al fine di adempiere al proprio impegno, l'assicurato potrà rivolgersi a una qualsiasi delle strutture convenzionate indicate. Se, tuttavia, non risultino presenti strutture convenzionate nel comune di residenza dell'assicurato per il tempo occorrente alla riparazione, l'assicurato potrà procedere con:

- attivazione del servizio di "presa e resa veicolo" a domicilio effettuato dalla struttura convenzionata, o altro incaricato dall'impresa previo accordo con l'assicurato e senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultimo;
- tale servizio potrà essere attivato anche nel caso in cui il veicolo, a seguito del sinistro, non sia in grado di raggiungere autonomamente la struttura convenzionata;
- il servizio sarà erogato nei termini e con le modalità consultabili all'indirizzo <https://geolocator.allianz.it/ricerca/carrozzeria-amica>. Nel caso in cui il servizio di "presa e resa veicolo" non sia fornito nel territorio in cui lo si richiede, o risulti anche solo temporaneamente indisponibile, l'Assicurato avrà la facoltà di riparare il veicolo presso una struttura non convenzionata di sua libera scelta. In questa ipotesi non sarà prevista l'attribuzione di alcuna penale a carico dell'assicurato (per il dettaglio vedasi il punto successivo).

3. Obbligazioni derivanti dall'accordo e clausola penale

L'Impresa, a fronte dell'impegno assunto dall'assicurato, riconosce uno sconto sul premio RCA (al netto delle imposte e del contributo al SSN) la cui percentuale è indicata in contratto. Ove l'assicurato venga meno all'impegno assunto col presente accordo e non si avvalga, nelle ipotesi di cui all'art. 1), delle carrozzerie convenzionate facenti parte del circuito "Carrozzeria Amica", il suo inadempimento comporterà l'applicazione di una penale, nella misura indicata in polizza.

Rimane dunque inteso tra le parti che:

- l'Impresa ha il diritto di recuperare l'importo della penale, il cui valore è stato calcolato anche tenendo conto del pregiudizio subito per non aver fruito dei vantaggi, in termini di costi, correlati all'intervento delle carrozzerie convenzionate facenti parte della rete "Carrozzeria Amica";
 - la penale può essere recuperata anche tramite compensazione volontaria, come disciplinata dall'articolo 1252 del codice civile, con detrazione della somma dovuta dall'ammontare della liquidazione del danno. L'autorizzazione a procedere in tal senso viene fin d'ora concordata fra assicurato ed Impresa;
 - ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, l'assicurato non può cedere i crediti e i diritti risarcitori derivanti dal sinistro per il danno al veicolo senza il preventivo consenso dell'Impresa, che si intende già prestato nel caso di riparazione del veicolo presso la rete di carrozzerie convenzionate; in ogni caso Allianz si fa integrale carico dei costi di riparazione presso le carrozzerie convenzionate purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 1).
- L'assicurato si impegna inoltre a non cedere i crediti e i diritti derivanti dal sinistro per il danno al veicolo anche nell'ipotesi in cui egli agisca secondo il procedimento di risarcimento ordinario ex articolo 148 del Codice delle Assicurazioni.

4. Caso di Perdita totale

Resta inteso che, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di sinistro, l'Impresa - anche per il tramite della struttura convenzionata - ne darà avviso all'assicurato ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del bene danneggiato (non più ripristinabile).

Si ha perdita totale quando il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.

Il danno viene accertato sulla base della valutazione tecnica redatta da incaricato dell'Impresa, mentre il valore commerciale viene ricavato da quanto riportato dalla Pubblicazione "Quattroruote Professional".

TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

1. AUTOVETTURE CON TRAINO

L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio identificato con targa propria.

2. MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI CON TRAINO

L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione del motociclo, triciclo, quadriciclo indicato in polizza è estesa al traino di carrelli appendice e/o rimorchi, purché il traino sia effettuato nel rispetto della normativa in vigore.

CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Disciplina dei contratti temporanei (di durata complessiva inferiore all'anno):

- si estinguono alla loro naturale scadenza senza applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni proprie della formula tariffaria;
- è prevista/ammessa unicamente la variazione della provincia di residenza (sede legale) dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del locatario, con relativo eventuale conguaglio premio;
- il conguaglio della maggiorazione per temporaneità è previsto nel solo caso di variazione in aumento del premio (conguaglio non previsto in caso di diminuzione premio);
- a seguito di cessazione del rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

RIMORCHIO - RISCHIO STATICO

Esclusivamente nel caso in cui il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a terzi:

- › causati dal rimorchio in sosta;
- › derivanti da manovre a mano;
- › derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono considerati terzi coloro che:

- › occupano il rimorchio;
- › partecipano alle manovre a mano;
- › sono comunque addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI - GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, quando:

- › il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali;
- › la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

L'Impresa conserva il diritto di esercitare - fino a concorrenza di quanto pagato per danni, spese ed accessori - l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario della motrice.

CARICO E SCARICO CON OPERAZIONI MANUALI O MEDIANTE CASSONI RIBALTABILI

Condizione valida per veicoli trasporto cose

L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico eseguite manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, mediante l'uso di cassoni ribaltabili.

La garanzia non opera in caso di danni a:

- › persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- › persone trasportate sul veicolo assicurato;
- › cose trasportate;
- › cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI E DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE

L'Assicurato dichiara e - previa consegna dell'idonea documentazione - l'Impresa prende atto, che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità.

AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ASSICURAZIONE SU TELAIO

In presenza di veicoli non immatricolati, cioè privi di targa e identificati tramite il telaio o il numero di matricola, si applica quanto di seguito indicato.

a. TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE DI CARRELLI ELEVATORI, TRASPORTATORI O TRATTORI

La garanzia RCA è valida e operante solo per la circolazione su aree private; è esclusa dall'operatività la circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico").

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico"), la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

b. CARRELLI ELEVATORI, TRASPORTATORI O TRATTORI

- b.1) In assenza di autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico (Decreto Dirigenziale 14.01.2014 n. 752 - "Carrelli per brevi spostamenti" - emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la garanzia RCA è valida e operante solo per la circolazione su aree private.

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico"), la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

- b.2) In presenza di autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico (Decreto Dirigenziale 14.01.2014 n. 752 - "Carrelli per brevi spostamenti" - emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la garanzia RCA è valida e operante oltre che su aree private, anche su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico"), purché siano rispettati il percorso stradale, le prescrizioni di cui all'art. 2 del sopracitato Decreto Dirigenziale, nonché le misure di sicurezza previste ed indicate sull'autorizzazione a circolare, che deve risultare in corso di validità.

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico diversa e/o non compresa fra quelle che il veicolo è autorizzato a percorrere, e/o in caso di mancato rispetto della validità dell'autorizzazione e delle prescrizioni da questa previste, la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

GARANZIA INDENNITA' DANNO TOTALE - valida per autovetture uso privato

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la copertura "Indennità danno totale" l'Impresa si impegna a versare un indennizzo nel caso in cui, a seguito di sinistro CARD 2 - come di seguito descritto - il veicolo assicurato abbia riportato danni di importo maggiore al suo valore commerciale.

Per CARD 2 si intende un sinistro gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto corredato da modulo di "Constatazione amichevole di incidente" (CAI) sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel sinistro, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte.

In tal caso, l'assicuratore si impegna a corrispondere, in aggiunta e separatamente a quanto risarcito in forza della procedura CARD 2, il seguente indennizzo:

- § 15% del valore commerciale del veicolo con il massimo di € 2.000,00 ed il minimo di € 500,00;
oppure, senza alcun aggravio di premio
§ 15% del valore commerciale del veicolo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 500,00 se il veicolo-autovettura è stato modificato per consentire il trasporto o l'utilizzo da parte di disabili.

2) AVVERTENZE

Il valore commerciale sul quale viene applicata la percentuale di indennizzo è quello risultante da "Quattroruote Professional"; in mancanza della quotazione di "Quattroruote Professional", la stima del veicolo al momento del sinistro viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.

La liquidazione dell'indennizzo è sempre soggetta al limite del massimo, ferme restando le condizioni contrattuali e le esclusioni previste e precisate nell'articolo 3.1 "Non operatività dell'assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa" della sezione 3 "Non operatività dell'assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa".

3) ESCLUSIONI

Fermi restando i limiti di cui ai punti 1 e 2, la garanzia non opera in caso di interruzione della procedura CARD 2 ed in caso in cui la fattispecie che ha comportato la perdita totale del veicolo assicurato configuri un caso di non risarcibilità ai sensi di legge in tema di R.C. Auto.

4) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

Beneficiario è l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) del veicolo o, in mancanza di questi, i suoi eredi legittimi e/o testamentari.

5) DENUNCIA DEI SINISTRI E ADEMPIMENTI

La denuncia effettuata a seguito di sinistro che colpisca la garanzia R.C. Auto, si intende automaticamente e validamente resa anche ai fini della presente garanzia nel caso ne ricorrano le condizioni di indennizzo.

6) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

In presenza di sinistro indennizzabile, l'Assicuratore si impegna alla relativa liquidazione con pagamento separato, contestualmente alla liquidazione del sinistro CARD 2 come indicato al punto 1.

Resta inteso che nel calcolo dell'indennizzo si terrà conto dell'eventuale valore del relitto, che verrà detratto dall'indennizzo stesso, nonché dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico.

A richiesta dell'Impresa, la liquidazione dell'indennizzo potrà essere subordinata alla consegna di copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per rottamazione.

Sezione 6 - FORMULE TARIFFARIE

NUOVA 4R

La formula tariffaria prevede l'applicazione combinata di due distinte clausole contrattuali:

- clausola bonus/malus, che prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si articola in 18 classi di merito interne, di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio;
- clausola franchigia variabile, che abbina a ciascuna delle 18 classi di merito, un livello di franchigia da versare in caso di sinistro. L'importo della franchigia, offerta in tre diverse opzioni a scelta del contraente in forza dei requisiti indicati dalla Tariffa RCA in vigore, è sempre espresso in una percentuale da applicarsi al premio netto RCA con un ammontare massimo indicato sul contratto.

La sottostante Tabella 1 sintetizza il meccanismo contrattuale di cui trattasi.

Classe di merito interna	Coefficiente di merito	Franchigia opzione 1	Franchigia opzione 2	Franchigia opzione 3
1Q	1,030	25% *	50%	75%
2Q	1,106	40%	60%	90%
3Q	1,140	60%	80%	110%

4Q	1,175	60%	80%	110%
5Q	1,211	60%	80%	110%
6Q	1,248	80%	80%	110%
7Q	1,287	80%	100%	135%
8Q	1,327	80%	100%	135%
9Q	1,368	80%	100%	135%
10Q	1,410	100%	125%	150%
11Q	1,454	100%	125%	150%
12Q	1,499	100%	125%	150%
13Q	1,545	100%	125%	150%
14Q	1,720	100%	125%	150%
15Q	2,000	100%	125%	150%
16Q	3,100	100%	125%	150%
17Q	3,500	100%	125%	150%
18Q	4,000	100%	125%	150%
* Nel caso di contratto evoluto in classe di merito 1Q, con provenienza 1Q e Attestazione dello stato del rischio completo e indenne nelle ultime 5 annualità complete più l'anno in corso, l'opzione 1 prevede l'azzeramento della franchigia (0%)				

Tabella 1: "Classi di merito interne, coefficienti di premio ed entità della franchigia nelle tre opzioni"

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)", alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito").

Di seguito la tabella di "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe di merito interna	1Q	2Q	3Q	4Q	5Q	6Q	7Q	8Q	9Q
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe di merito interna	10Q	11Q	12Q	13Q	14Q	15Q	16Q	17Q	18Q

Tabella 2: "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
 - veicolo aggiuntivo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
 - polizza in rinnovo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 14Q se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto, oppure
- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18Q se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

▶ APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
 - a) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
 - b) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla Nuova 4R autovetture:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
 - c) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
 - d) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;

→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

- e) Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

- A. Con dichiarazione di non circolazione
Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. “Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo”.
- B. Senza dichiarazione di non circolazione
- classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18Q

POLIZZA IN RINNOVO – utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:

- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza “NA”, “ND” o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

- a) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture antecedente all'edizione 02/2024
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- b) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
- c) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
- d) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

► VEICOLO GIÀ ASSICURATO senza applicazione della “RCA familiare”

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio

L'Attestazione dello stato del rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
- › oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

- A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
- oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato:

- › sospeso e mai riattivato e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione – carta di circolazione o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz

- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla Nuova 4R autovetture
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;

→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- > venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato:
- > sospeso e mai riattivato e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione – carta di circolazione o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

C. Senza Attestazione dello stato del rischio

- classe universale (CU) 18;
- classe interna 18Q.

► ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea “autentica” (stipulata con durata inferiore all'anno):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
2. Già assicurato con polizza temporanea “di fatto” (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
 - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14Q.
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14Q.
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18Q.
4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
 - riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.
 - riferibile a un prodotto Nuova 4R antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla Nuova 4R autovetture:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
5. Veicolo già assicurato all'estero
 - senza dichiarazione del precedente assicuratore
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14Q.
 - con dichiarazione del precedente assicuratore
 - attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9)
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01Q	01Q	03Q	06Q	09Q	12Q
02Q	01Q	04Q	07Q	10Q	13Q
03Q	02Q	05Q	08Q	11Q	14Q
04Q	03Q	06Q	09Q	12Q	15Q
05Q	04Q	07Q	10Q	13Q	16Q

06Q	05Q	08Q	11Q	14Q	17Q
07Q	06Q	09Q	12Q	15Q	18Q
08Q	07Q	10Q	13Q	16Q	18Q
09Q	08Q	11Q	14Q	17Q	18Q
10Q	09Q	12Q	15Q	18Q	18Q
11Q	10Q	13Q	16Q	18Q	18Q
12Q	11Q	14Q	17Q	18Q	18Q
13Q	12Q	15Q	18Q	18Q	18Q
14Q	13Q	16Q	18Q	18Q	18Q
15Q	14Q	17Q	18Q	18Q	18Q
16Q	15Q	18Q	18Q	18Q	18Q
17Q	16Q	18Q	18Q	18Q	18Q
18Q	17Q	18Q	18Q	18Q	18Q

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

- a) per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- b) per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A.. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.

Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato – contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art.1341 e 1342 del codice civile.

INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)

INCENDIO

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Nei limiti dei capitali e massimali indicati in polizza e con detrazione degli scoperti previsti dal contratto, la garanzia "*Incendio*" è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dall'incendio totale o parziale del veicolo.

Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.

Sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da:

- esplosione o scoppio originati dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido;
- incendio conseguente ad azione diretta del fulmine;
- incendio, esplosione o scoppio del Battery Pack (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale).

Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA INCENDIO

- Ricorso terzi da incendio - veicolo non in circolazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Incendio*" e fermo il resto, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato conseguente ad incendio, esplosione, o scoppio del carburante del veicolo descritto in polizza, in aggiunta e ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia RCA - se attivabile - e/o in sostituzione di quest'ultima se l'evento non deriva dalla circolazione del veicolo, l'assicurazione risarcisce i danni materiali e diretti provocati ai terzi, ai loro beni mobili e/o immobili e ai loro animali.

Sono compresi anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "*Battery Pack*" (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso.

La garanzia opera entro il limite massimo di € 200.000 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati.

- Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse
La garanzia incendio di cui all'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Incendio*" è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.
- Irraggiamento di calore - solo autovetture

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Incendio", la garanzia incendio opera a copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato – compreso il "Battery Pack" (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio (anche derivante da scoppio od esplosione) se lo stesso non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

Articolo 3 - ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE INCENDIO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- § dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- § semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni subiti durante le operazioni di installazione e rimozione del "Battery Pack" (pacco batterie) o quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo.

FURTO

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO

Nei limiti dei capitali e massimali indicati in polizza e con detrazione degli scoperti previsti dal contratto, la garanzia "Furto" è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dal furto totale o parziale del veicolo.

Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.

Forme di garanzia "Furto" sottoscrivibili:

- a) **FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO**
In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- b) **FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI**
Vale quanto previsto al precedente punto a) "Furto totale e parziale con scoperto", con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- c) **FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**
Vale quanto previsto al precedente punto a) "Furto totale e parziale con scoperto" senza applicazione di alcuno scoperto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- d) **FURTO TOTALE CON SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**
In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo.
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da:
 - furto parziale;
 - causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
 - conseguenti al tentativo di furto.
- e) **FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**
Vale quanto previsto al punto precedente d) "Furto totale con scoperto" senza applicazione di scoperto.
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da:
 - furto parziale;
 - causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
 - conseguenti al tentativo di furto.

Per tutte le forme di garanzia furto sopradescritte - salvo esclusione espressa in relazione alla singola forma - sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA FURTO - DANNI CORRELATI AL FURTO - SOLO PER AUTOVETTURE

Avvertenza importante: le estensioni di cui al presente articolo non operano in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula "Furto totale" con o senza scoperto.

1. Furto di cose non assicurate: a parziale deroga dell'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Furto" l'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.
2. Danni conseguenti ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici): a parziale deroga dell'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Furto" nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici commessi successivamente all'evento furto o rapina; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

Articolo 3 - RIMBORSO SPESE "PROCURA NOTARILE A VENDERE" (in caso di furto totale)

Nel solo caso di furto totale, l'Impresa corrisponde - con il limite massimo di euro 100 - un'indennità a copertura delle spese sostenute e documentate dall'assicurato per il rilascio della "Procura notarile a vendere" richiesta in originale dall'Impresa ai fini dell'istruzione del sinistro e della gestione dell'eventuale procedura di ritrovamento e/o recupero del veicolo.

L'indennità è riconosciuta all'assicurato anche in caso di ritrovamento del veicolo avvenuto prima della liquidazione del danno, a condizione che le spese siano state sostenute o che l'assicurato si sia impegnato irrevocabilmente a sostenerle a seguito di espressa richiesta dell'Impresa avanzata prima del ritrovamento del veicolo stesso.

Ai fini dell'indennizzo, l'assicurato è tenuto a consegnare all'Impresa l'originale della procura notarile a vendere e del relativo giustificativo di pagamento valido ai fini fiscali.

Articolo 4 – SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti indicati in contratto e previsti dalla singola forma di copertura.
2. Casi particolari
 - a. Furto totale di veicolo dotato di antifurto satellitare
Opera solo se all'assicurato viene riconosciuta una riduzione di premio a fronte dell'installazione di un antifurto satellitare o di altro antifurto con tecnologie assimilabili a quella satellitare (quale, a titolo d'esempio, antifurto a radiofrequenze).
La garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno nei casi di:
 - § installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
 - § mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
 - § furto concomitante con il periodo di guasto o di mancato funzionamento dell'antifurto. L'Impresa va informata anche tramite mail o fax, del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo impiegato per la riparazione è equiparato al guasto.Lo scoperto opera in sostituzione di quello eventualmente previsto in polizza e si applica anche qualora il contratto non preveda alcuno scoperto.
 - b. Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito - autovetture in uso privato
In caso di furto totale o di rapina, lo scoperto indicato in polizza è ridotto del 50% se, alla stipula del contratto, l'assicurato abbia dichiarato che il veicolo è regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e venga dimostrato che, al momento del furto/rapina, il veicolo si trovava nei predetti ambienti chiusi.
 - c. Riparazione presso carrozzerie convenzionate - dimezzamento di minimo e scoperto (solo per autovetture)
Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 5 – ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE FURTO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; rientra tra le ipotesi di colpa grave l'aver agevolato la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali lasciate incustodite sul veicolo stesso;
 - appropriazione indebita;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 2 – VALORE ASSICURATO ED ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Il valore assicurato deve essere corrispondente al valore di listino (veicolo di nuova immatricolazione assicurato per la prima volta) oppure al valore commerciale del veicolo (veicolo usato oppure già immatricolato all'estero e successivamente nazionalizzato).

Se compresi nel valore del veicolo, rientrano in copertura:

- gli optional e gli accessori, intesi come dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se le dotazioni di cui sopra determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, in caso contrario non verrà corrisposto alcun indennizzo a tale titolo;
- gli apparecchi audio-fono-visivi:
 1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
 2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

Articolo 3 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli uso promiscuo

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo *articolo 6 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 4 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 5 – DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE "INCENDIO E FURTO" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

L'assicurato deve:

- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

IN CASO DI FURTO TOTALE

Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all'Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; all'Impresa deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all'estero.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a cura e spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

Nel caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, l'assicurato – a proprie spese – è tenuto a consegnare all'Impresa:

- originale della procura notarile a vendere;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo (nel caso di rapina, salvo quelle sottratte con violenza).

Inoltre, i seguenti documenti andranno consegnati all'Impresa che, terminati gli accertamenti, li restituirà trattenendone copia:

- originale del certificato cronologico del P.R.A. con annotazione della perdita di possesso;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, in formato cartaceo o digitale (codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale sul sito www.aci.it), oppure
- originale del documento unico di circolazione.

IN CASO DI PERDITA TOTALE DEL VEICOLO A SEGUITO DI FURTO O INCENDIO se ritenuto necessario, l'Impresa può richiedere in originale, a cura e spesa dell'assicurato:

- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

L'impresa è autorizzata:

- ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice;
- ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;
- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

a) **PERDITA TOTALE:** si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo:

- autovetture: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- motoveicoli e ciclomotori: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Due Ruote" Edizione Edidomus, riferita al mese di accadimento dell'evento. Se "Due Ruote" Edizione Edidomus non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Due Ruote.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

b) **DANNO PARZIALE:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
- Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, per procedere all'indennizzo viene richiesta la consegna all'Impresa della documentazione fiscale dettagliata (con indicati gli identificativi delle singole parti) a comprova dell'acquisto e del costo delle componenti montate in sostituzione di quelle irreversibilmente danneggiate o sottratte. L'Impresa si riserva la facoltà di verificare, anche presso lo stesso emittente, la congruità della predetta documentazione e/o di richiedere l'esibizione/consegna in copia delle bolle di accompagnamento relative alla fornitura delle componenti in parola.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato:

- perdita totale: se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto - ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- danno parziale: non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

CASO PARTICOLARE "FURTO" - RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- a) prima della corresponsione dell'indennizzo: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione furto";
- b) dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
1. trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'Impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi articolo "Denuncia di sinistro garanzie Incendio e furto e adempimenti");
 2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione furto" della sezione "Furto").

Le opzioni di cui al precedente punto b) potranno essere esercitate dall'Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.

In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b)1 del presente articolo.

AVVERTENZA

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, e/o di incendio risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 7 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

ESTENSIONE AI DANNI DA INCENDIO CONSEGUENTE AD ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (c.d. atti vandalici)

Valida solo se richiamata in polizza e pagato il relativo premio quando richiesto.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto", la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza del compimento di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Fermo il resto.

CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" (Incendio, Furto, Kasko collisione, Garanzie speciali)

Estensione di garanzia a pagamento.

Valida solo per autovetture quale estensione dell'operatività delle coperture Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione, Garanzie speciali, quando espressamente richiamate in contratto.

a. Perdita totale del veicolo

Nel solo caso di perdita totale del veicolo assicurato, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione denominato "Determinazione dell'ammontare del danno" relativo alle coperture:

- Incendio;
- Furto;
- Kasko limitata a collisione;
- Garanzie speciali,

sempre che richiamate in contratto, l'ammontare del danno è dato dal valore assicurato attribuito al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional".

Tale valore - aggiornato automaticamente dall'Impresa - risulta dai documenti contrattuali rilasciati all'inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro.

Per inizio del periodo di assicurazione si intende:

- a. contratto di nuova stipula: dalla data di decorrenza del contratto alla relativa data di scadenza;
- b. prosecuzione di contratto: dalla data di decorrenza del contratto prorogato alla relativa data di scadenza;
- c. sostituzione in corso di contratto: dalla data di decorrenza della polizza sostituita alla data di scadenza indicata.

Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi è aggiornato con gli stessi criteri ed applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Agli effetti del presente accordo, comporta perdita totale il sinistro indennizzabile in cui il veicolo:

1. subisca un danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore assicurato così come sopra definito;
2. sia oggetto di furto totale senza che ne segua il ritrovamento.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore assicurato al netto del valore del relitto, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a dal contratto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

b. Danno parziale

In caso di danno parziale che non comporti la perdita totale del veicolo non si considera il degrado d'uso, per tutte le parti dello stesso.

Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento.

Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

c. Limiti di applicabilità dell'accordo

L'accordo è applicabile ai veicoli di età non superiore a 9 anni (calcolata dalla data di prima immatricolazione del veicolo avvenuta in Italia od all'estero); in caso il compimento del 10° anno ricada nel periodo di validità dell'accordo, quest'ultimo manterrà la sua efficacia fino allo scadere del periodo assicurativo di competenza per poi decadere automaticamente. Successivamente al contratto si riterranno applicate le regole previste dall'articolo "Determinazione dell'ammontare del danno".

CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" (Kasko completa, Imprevisti da circolazione)

Estensione di garanzia a pagamento.

Valida solo per autovetture quale estensione dell'operatività delle coperture Kasko completa e Imprevisti da circolazione (limitatamente al caso di "Urto o collisione con animali" e solo se selezionato il massimale "valore commerciale - opzione b"), quando espressamente richiamate in contratto.

a. Perdita totale del veicolo

Nel solo caso di perdita totale del veicolo assicurato, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione denominato "Determinazione dell'ammontare del danno" relativo alle coperture:

- Kasko completa;
- Imprevisti da circolazione, limitatamente al caso di "Urto o collisione con animali" se selezionato il massimale opzione "b" pari al valore commerciale,

sempre che richiamate in contratto, l'ammontare del danno è dato dal valore assicurato attribuito al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional".

Tale valore – aggiornato automaticamente dall'Impresa - risulta dai documenti contrattuali rilasciati all'inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro.

Per inizio del periodo di assicurazione si intende:

- contratto di nuova stipula: dalla data di decorrenza del contratto alla relativa data di scadenza;
- prosecuzione di contratto: dalla data di decorrenza del contratto prorogato alla relativa data di scadenza;
- sostituzione in corso di contratto: dalla data di decorrenza della polizza sostituita alla data di scadenza indicata.

Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi è aggiornato con gli stessi criteri ed applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Agli effetti del presente accordo, comporta perdita totale il sinistro indennizzabile in cui il veicolo:

- subisca un danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore assicurato così come sopra definito;
- sia oggetto di furto totale senza che ne segua il ritrovamento.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore assicurato al netto del valore del relitto, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a dal contratto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

b. Danno parziale

In caso di danno parziale che non comporti la perdita totale del veicolo non si considera il degrado d'uso, per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento.

Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

c. Limiti di applicabilità dell'accordo

L'accordo è applicabile ai veicoli di età non superiore a 9 anni (calcolata dalla data di prima immatricolazione del veicolo avvenuta in Italia od all'estero); in caso il compimento del 10° anno ricada nel periodo di validità dell'accordo, quest'ultimo manterrà la sua efficacia fino allo scadere del periodo assicurativo di competenza per poi decadere automaticamente. Successivamente al contratto si riterranno applicate le regole previste dall'articolo "Determinazione dell'ammontare del danno".

PROTEZIONE VALORE

Estensione di garanzia a pagamento, concedibile solo ad autovetture uso privato con data di immatricolazione inferiore a 4 mesi.

Articolo 1 - OGGETTO

A parziale deroga di quanto previsto dalla regolamentazione in materia di determinazione dell'ammontare del danno prevista per le singole garanzie colpite da sinistro, la clausola "PROTEZIONE VALORE" opera indennizzando il danno come da seguente *articolo 2 "Determinazione dell'ammontare del danno e liquidazione Protezione valore"*.

A condizione che le stesse siano richiamate in contratto, la clausola opera in caso di evento - che abbia causato danni al veicolo assicurato - previsto e coperto da una delle seguenti garanzie:

- Incendio;
- Furto;
- Garanzie speciali;
- Kasko completa e Kasko limitata a collisione;
- Imprevisti da circolazione, limitatamente al caso di "Urto o collisione con animali" e solo se selezionato il massimale "valore commerciale - opzione b".

Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E LIQUIDAZIONE "PROTEZIONE VALORE"

DANNO TOTALE

"Protezione Valore" quantifica il danno in forza dell'anzianità del veicolo calcolata per differenza dalla data di prima immatricolazione al momento del sinistro; pertanto, in caso di veicolo di anzianità:

- INFERIORE o pari a 2 anni (24 mesi) - l'indennizzo corrisponde al suo valore a nuovo, vale a dire il prezzo del veicolo nuovo - compresi gli accessori/dotazioni previsti di serie dalla casa costruttrice che equipaggiano il veicolo assicurato - come definito in glossario e indicato in polizza.
- SUPERIORE a 2 anni (compimento del 24° mese) - l'indennizzo è pari al valore assicurato attribuito al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional", aggiornato automaticamente di anno in anno dall'Impresa e riportato sui documenti contrattuali rilasciati all'inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro.

A maggior chiarimento, se nel corso della stessa annualità assicurativa al momento del sinistro il veicolo è di anzianità:

- inferiore o pari a 24 mesi, il danno è indennizzato con valore a nuovo;
- superiore a 24 mesi, il danno è indennizzato con valore assicurato.

Al compimento dei 10 anni (120 mesi) di anzianità del veicolo

Al compimento del 10° anno di anzianità del veicolo la clausola cessa definitivamente di avere efficacia.

Qualora il raggiungimento del 10° anno (ovvero del 120° mese) di anzianità del veicolo ricada nel corso dell'annualità assicurativa, "Protezione valore" mantiene la sua efficacia fino allo scadere del periodo assicurativo di competenza, per poi decadere automaticamente.

Almeno un mese prima del termine di validità del contratto, l'Impresa comunica al contraente la cessazione dell'operatività della clausola "Protezione Valore" e lo informa sulle modalità di prosecuzione del contratto; successivamente, al contratto si riterrà applicata la regolamentazione in materia di determinazione dell'ammontare del danno così come prevista da ciascuna singola garanzia colpita da sinistro.

DANNO PARZIALE

In caso di DANNO PARZIALE subito dal veicolo di anzianità inferiore a 10 anni (120 mesi) che non comporti la perdita totale del veicolo, non si considera il degrado d'uso per tutte le parti dello stesso.

Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero).

Articolo 3 - PRECISAZIONI

→ DANNO TOTALE

Agli effetti della presente clausola, comporta danno totale il sinistro indennizzabile in cui il veicolo:

3. subisca un danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore assicurato così come sopra definito;
4. sia oggetto di furto totale senza che ne segua il ritrovamento.

→ PERIODO DI ASSICURAZIONE

Per inizio del periodo di assicurazione si intende:

- contratto di nuova stipula: dalla data di decorrenza del contratto alla relativa data di scadenza;
- prosecuzione di contratto: dalla data di decorrenza del contratto prorogato alla relativa data di scadenza;
- sostituzione in corso di contratto: dalla data di decorrenza della polizza sostituita alla data di scadenza indicata.

→ OPTIONAL, ACCESSORI E APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Il valore è aggiornato con gli stessi criteri ed applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

→ MASSIMO INDENNIZZABILE

Il danno determinato come sopra non può superare il valore quantificato (così come definito all'art. 2 "Determinazione dell'ammontare del danno e liquidazione "Protezione valore") al netto del valore del relitto, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a/i dal contratto.

→ SPESE E COSTI NON INDENNIZZABILI

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

→ NORMATIVA CONTRATTUALE

Fatte salve le deroghe espressamente indicate, per quanto non previsto dalla presente clausola avranno vigore le norme contenute nella regolamentazione della specifica garanzia colpita da sinistro, nello specifico "Incendio", "Furto", "Garanzie speciali", "Kasko completa", "Kasko limitata a collisione", "Imprevisti da circolazione" (limitatamente al caso di "Urto o collisione con animali" e solo se selezionato il massimale "valore commerciale - opzione b"), quando espressamente richiamate in contratto.

ZERO FRANCHIGIE E SCOPERTI

Disponibile per autovetture uso privato; nell'ambito dell'offerta Lithium, selezionabile in alternativa alla clausola "Protezione franchigia e scoperti".

Se sottoscritta, opera quale estensione delle coperture "Garanzie speciali autovetture", "Kasko" (tutte le forme) e "Imprevisti da circolazione", qualora espressamente richiamate in contratto.

A parziale modifica di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione relativamente alle garanzie:

- "Garanzie speciali autovetture" (atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici);
- "Kasko completa", "Kasko limitata a collisione", "Kasko PRA";
- "Imprevisti da circolazione",

le franchigie, gli scoperti e relativi minimi eventualmente previsti in polizza non verranno applicati, a condizione che l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino del danno parziale al veicolo.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

KASKO COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO AUTOVETTURE

Articolo 1 - STRUTTURA DELLA GARANZIA

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio. Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri Kasko verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Regole evolutive della classe Kasko in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2020 al 31/12/2021) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2020 al 31/12/2020) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2021).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 - ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA).

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
- gli apparecchi audio-fono-visivi:
 1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
 2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

I danni a veicolo, accessori ed audio-fono-visivi vengono indennizzati fino a concorrenza del limite massimo garantito, da cui va sottratta la franchigia contrattuale.

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di franchigia sono entrambi indicati sullo stampato di polizza.

L'indennizzo rientra sempre nel limite massimo indicato in polizza e non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

REGOLE DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE

Se il sinistro causa un danno:

1. di ammontare inferiore al limite massimo di indennizzo (massimale) ed inferiore al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, la franchigia verrà interamente detratta dall'importo costituente il danno accertato;

2. di ammontare superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) ma INFERIORE al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, la franchigia verrà detratta dall'importo costituente il danno accertato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza;
3. di ammontare superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) e SUPERIORE al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto la franchigia, verrà detratta dall'importo costituente il valore commerciale del veicolo come sopra individuato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza.

L'Impresa precisa che, nei casi 2. e 3. ed in forza del particolare meccanismo previsto per il calcolo del danno, la franchigia potrà essere progressivamente assorbita fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

Qualora l'assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Kasko Collisione Primo Rischio Assoluto opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.

All'interno del caso previsto sopra ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C., l'Impresa rinuncia, in tutto od in parte, ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'assicurato stesso con i seguenti limiti:

- il danno subito dall'assicurato deve riguardare il veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo assicurato con l'esclusione delle spese accessorie;
- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento RCA, sarà assoggettata alla franchigia contrattualmente prevista - fermo restando quanto sopra previsto in tema di assorbimento della franchigia in caso di danno superiore al massimale previsto - e non potrà superare il limite massimo di indennizzo.

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni al veicolo, la franchigia sarà applicata nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- § ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- § danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- § atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- § subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici;
- § subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- § causati da eventuale aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 5 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 6 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall'*articolo 9 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 7 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 8 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "KASKO PRIMO RISCHIO ASSOLUTO"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- In caso di PERDITA TOTALE (danno superiore all'85% del valore del veicolo) l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- In caso di DANNO PARZIALE l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro. Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso. Se il veicolo ne sia dotato, è escluso l'impianto di scarico, per il quale l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 10 - FRANCHIGIE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto, salvo quanto previsto dall'*articolo 3 "Oggetto della garanzia"* in tema di assorbimento della franchigia.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

KASKO LIMITATA A COLLISIONE AUTOVETTURE

Articolo 1 - STRUTTURA DELLA GARANZIA

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740

+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri Kasko verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Regole evolutive della classe Kasko in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2020 al 31/12/2021) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2020 al 31/12/2020) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2021).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 – ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 – OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA).

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
- gli apparecchi audio-fono-visivi:
 1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
 2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, ferma restando l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.

Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

Agevolazione a seguito di invalidità permanente

Se, a seguito di uno degli eventi coperti dalla garanzia, l'intestatario al PRA del veicolo assicurato abbia riportato un'invalidità permanente superiore al 40%, l'Impresa - in aggiunta all'indennizzo previsto per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - corrisponde un ulteriore importo (con il limite massimo di € 2.500 per evento per annualità assicurativa) pari alla spesa sostenuta:

- per le modifiche necessarie a consentire il trasporto o l'utilizzo da parte di disabili, oppure
- in caso di perdita totale, per l'acquisto di un veicolo adattato al trasporto o utilizzo da parte di disabili.

La liquidazione dell'ulteriore indennizzo è subordinata alla consegna di copia della:

- fattura a comprova delle spese sostenute per le modifiche effettuate per consentire il trasporto/l'utilizzo da parte di disabili o per l'acquisto del veicolo adattato;
- documentazione medica attestante l'invalidità.

Articolo 4 - FRANCHIGIA CONTRATTUALE

La garanzia opera con la franchigia riportata sullo stampato di polizza.

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino del danno parziale al veicolo, la franchigia sarà applicata nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- § ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- § circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- § traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- § danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- § atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- § subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici;

- § subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- § causati da eventuale aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 6 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 7 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO (autovetture uso privato – veicoli uso promiscuo)

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall'*articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 8 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 9 – DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "KASKO LIMITATA A COLLISIONE"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- In caso di PERDITA TOTALE (danno superiore all'85% del valore del veicolo) l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere – tenendo interamente a suo carico il costo – alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente – che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione – e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- In caso di DANNO PARZIALE l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.
Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro.
Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso.

Se il veicolo ne sia dotato, è escluso l'impianto di scarico, per il quale l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

KASKO COMPLETA AUTOVETTURE

Articolo 1 - Struttura della garanzia

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri Kasko verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Regole evolutive della classe Kasko in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
 - periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.
- Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2020 al 31/12/2021) valgono le seguenti disposizioni:
- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2020 al 31/12/2020) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
 - le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2021).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 - ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:

- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;

- gli apparecchi audio-fono-visivi:

1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, ferma restando l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.

Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

Agevolazione a seguito di invalidità permanente

Se, a seguito di uno degli eventi coperti dalla garanzia, l'intestatario al PRA del veicolo assicurato abbia riportato un'invalidità permanente superiore al 40%, l'Impresa - in aggiunta all'indennizzo previsto per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - corrisponde un ulteriore importo (con il limite massimo di € 2.500 per evento per annualità assicurativa) pari alla spesa sostenuta:

- per le modifiche necessarie a consentire il trasporto o l'utilizzo da parte di disabili, oppure
- in caso di perdita totale, per l'acquisto di un veicolo adattato al trasporto o utilizzo da parte di disabili.

La liquidazione dell'ulteriore indennizzo è subordinata alla consegna di copia della:

- fattura a prova delle spese sostenute per le modifiche effettuate per consentire il trasporto/l'utilizzo da parte di disabili o per l'acquisto del veicolo adattato;
- documentazione medica attestante l'invalidità.

Articolo 4 - FRANCHIGIA CONTRATTUALE (minimo scoperto)

Sul contratto operano - in caso di sinistro - la franchigia, lo scoperto o il minimo di scoperto riportati sullo stampato di polizza.

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DI FRANCHIGIA E SCOPERTO CONTRATTUALIZZATI

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino del danno parziale al veicolo, la franchigia e lo scoperto saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;

- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive, alle relative verifiche tecniche e prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- § ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- § utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano, nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- § danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- § atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- § subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici;
- § subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- § causati da eventuale aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 6 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 7 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO (autovetture uso privato - veicoli uso promiscuo)

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall'*articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno"*. Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 8 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 9 – DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "KASKO COMPLETA"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- In caso di PERDITA TOTALE (danno superiore all'85% del valore del veicolo) l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- In caso di DANNO PARZIALE l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro.

Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;

- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso.

Se il veicolo ne sia dotato, è escluso l'impianto di scarico, per il quale l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

DANNI CAUSATI DA RODITORI E ALTRI ANIMALI

Estensione della garanzia "Kasko completa autovetture", operante con il massimale dedicato indicato in polizza e senza applicazione di scoperti/franchigie.

Articolo 1 - OGGETTO

Entro il massimale indicato in polizza, l'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:

- all'impianto elettrico e/o idraulico;
- alla tappezzeria,
- alle apparecchiature di ricarica - se di proprietà dell'assicurato - al servizio dei veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica o ibrida plug-in quando causati da roditori o da altri animali.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni:

- alla/e batteria/e ed alle apparecchiature ad alimentazione elettrica di qualunque tipo;
- conseguenti a cortocircuito, incendio, esplosione e scoppio provocati dall'azione degli animali di cui sopra;
- causati da urto o collisione con animali (indennizzabili secondo quanto previsto dalla garanzia principale "Kasko completa");
- causati da animali trasportati a titolo professionale o non professionale dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio;
- causati da animali di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo oppure di proprietà, affidati a o detenuti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- conseguenti a dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

Articolo 3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E TERMINE DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa che, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo dovuto e lo trasmette all'Assicurato, oppure lo informa delle eventuali circostanze che ne impediscono il pagamento.

GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE

PACCHETTO 1

Articolo 1 - ROTTURA CRISTALLI

a) Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono sempre esclusi i danni causati in occasione di furto tentato o consumato o conseguenti ad atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

Non sono indennizzabili i costi relativi:

1. alla sostituzione dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito;
2. alle operazioni di calibratura/ricalibratura di apparecchiature e/o sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito.

b) Massimale

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 450,00 per evento innalzabile ad € 600,00, € 1.000,00 o € 2.000 per evento con versamento del relativo sovrappremio. Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.

c) Scoperto

E' previsto uno scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

d) Rispristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa - normativa, massimale e scoperti dedicati

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa:

- a parziale deroga di quanto previsto al punto a.1 ("Oggetto dell'assicurazione") sono indennizzabili i costi relativi alla sostituzione - se necessaria - dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo del quale, a giudizio dei tecnici incaricati, si sia a sua volta resa necessaria la sostituzione;
- a parziale deroga di quanto previsto al punto a.2 ("Oggetto dell'assicurazione") sono indennizzabili i costi relativi alle operazioni di calibratura/ricalibratura dei soli sensori sostituiti (vedi punto l. di cui sopra);
- il massimale prescelto dall'assicurato ed indicato in polizza (vedi lettera b. "Massimale" della presente garanzia) viene maggiorato dell'importo fisso di € 150,00 fermo il resto;
- l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:
 - a. riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
 - b. sostituzione del/dei cristallo/i:
 - 1) nessuno scoperto, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
 - 2) applicazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei centri specializzati nella riparazione di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, presso altra agenzia Allianz S.p.A., come previsto dal successivo *articolo 16 "Denuncia del sinistro"* della presente Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie aggiuntive autoveicoli.

Articolo 2 - TRASPORTO FERITI CON AMBULANZA

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del veicolo assicurato, qualora gli occupanti del veicolo vengano trasportati con l'ambulanza a seguito di incidente stradale.

Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.

Articolo 3 - IMBRATTAMENTO PER TRASPORTO FERITI

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300,00 per ogni sinistro, i danni riportati all'interno del veicolo in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.

Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

Articolo 4 - GARANZIA BAGAGLIO

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300,00 per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi telefonici (smartphone e simili), i tablet e personal computer, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

Articolo 5 - AUTORIMESSAGGIO E CUSTODIA

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

Articolo 6 - INDENNIZZO IMPOSTA DI PROPRIETÀ'

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 7 - SOSTITUZIONE SERRATURA ABITAZIONE

Nel caso di furto totale del veicolo contenente le chiavi dell'abitazione, l'Impresa rimborsa - su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti - le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza sino ad un massimo di € 75,00 per evento e anno assicurativo.

Articolo 8 – RIMBORSO SPESE PER PERDITA DELLE CHIAVI

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 300,00 per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

PACCHETTO 2

Composto dal "Pacchetto 1" cui si aggiungono le seguenti garanzie:

Articolo 9 – PROTEZIONE PATENTE

Le prestazioni assicurative che seguono, sono riservate a persone fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili:

- indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo;
- indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo;
- furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio alla revisione.

In caso sia assicurata una persona fisica si considera beneficiario della garanzia il proprietario del mezzo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione.

In caso sia assicurata una ditta, una associazione, una società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni lavorative e/o di istituto.

Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la garanzia opera anche se l'infrazione che comporti la perdita di punti sia stata commessa alla guida di:

- un veicolo diverso da quello assicurato purché della stessa tipologia;
- un motociclo.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente si considerano assicurate le persone sopra indicate.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà l'assicurazione vale solo per il veicolo identificato in polizza.

Nel dettaglio le prestazioni prevedono:

- indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo.
Se il punteggio della patente di guida – esclusa la carta di qualificazione del conducente e/o il certificato di abilitazione professionale – diventa inferiore a 10 punti, l'assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati. Per ottenere il rimborso vanno presentati:
 - copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti patente;
 - copia attestato di frequenza al relativo corso;
 - copia fattura delle spese sostenute.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia "b");
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

- indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo.

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla guida, a causa dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente.

Per ottenere il rimborso vanno presentati:

- copia del provvedimento di sospensione della patente per azzeramento punti disponibili;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano intervenuti durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

- furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l'impresa corrisponde all'assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.

In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.

In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

In aggiunta a quanto previsto dalle esclusioni di cui all'articolo 15 "Esclusioni" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie Aggiuntive Autoveicoli", la garanzia "Protezione patente" non opera anche nel caso di:

- documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- patente revocata;
- fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato;
- assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

Articolo 10 - RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE E VOLTURA

In caso di furto totale o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa un importo pari alle spese, purché documentate, di immatricolazione o voltura per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale.

Le spese di immatricolazione indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per rilascio della carta di circolazione, costo delle targhe.

Le spese di voltura (passaggio di proprietà) indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per aggiornamento della carta di circolazione.

Sono altresì indennizzabili i costi dei versamenti postali e gli eventuali costi del servizio reso da Agenzie di pratiche automobilistiche limitatamente agli adempimenti relativi alle operazioni di immatricolazione o voltura.

Sono, inoltre indennizzate - con il limite di € 400 - le spese sostenute dall'assicurato per la nuova immatricolazione del veicolo assicurato in caso di smarrimento, deterioramento, distruzione o furto delle targhe.

Articolo 11 - DANNI DA INCENDIO A LOCALI ADIBITI A BOX O RIMESSA

L'Impresa corrisponde - con il limite massimo di € 5.000 per sinistro - un indennizzo a copertura dei danni subiti dai locali adibiti a box o rimessa, di proprietà del Contraente o dell'Intestatario del veicolo indicato in polizza, a seguito di incendio del veicolo assicurato e/o di sua esplosione e/o scoppio, purché dovuti a causa accidentale.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate a detti locali in occasione del ripristino, le spese per collaudi e/o permessi e/o autorizzazioni di qualunque natura, i danni da mancato godimento o uso, i danni al contenuto dei locali anche se costituenti dotazioni del veicolo occasionalmente non montate sul veicolo stesso ed altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico. L'Assicurato, unitamente alla denuncia di sinistro, dovrà produrre copia del verbale di intervento dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità di Polizia Giudiziaria.

Articolo 12 - RIPRISTINO AIRBAG/CINTURE DI SICUREZZA

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 500,00 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

Articolo 13 - RIPRISTINO ANTIFURTO O NAVIGATORE SATELLITARE DA SINISTRO DA CIRCOLAZIONE

L'Impresa corrisponde - con il limite massimo di € 700 per sinistro - un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il ripristino - o se necessario per la sostituzione - dell'impianto antifurto e/o del sistema di navigazione satellitare resisi necessari a seguito di incidente derivante dalla circolazione del veicolo. Fermo il resto, la copertura opera anche in caso il ripristino consista nella riprogrammazione degli impianti assicurati.

L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

Articolo 14 - RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

L'impresa corrisponde - con il limite massimo di € 100 per sinistro - un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e la disinfezione di interni ed esterni in caso di rapina o furto totale del veicolo assicurato e del suo successivo ritrovamento.

L'Assicurato unitamente alla denuncia di sinistro, deve produrre copia del verbale di ritrovamento e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta.

Articolo 15 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza:

- di dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § della partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- § di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- § di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Articolo 16 - DENUNCIA DI SINISTRO "GARANZIE AGGIUNTIVE"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 17 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali

circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche se – in caso di garanzia "Rottura cristalli" – il ripristino avvenga tramite riparatori non convenzionati con l'Impresa.

GARANZIE SPECIALI – VALIDE PER LE SOLE AUTOVETTURE

Articolo 1 – ATTI VANDALICI – EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato provocati da:

- § atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- § eventi naturali:
 - grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani;
 - alluvioni, inondazioni, allagamenti purché determinati da precipitazioni atmosferiche, esondazioni, straripamenti di corsi d'acqua, mareggiate;
 - frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
- § eventi sociopolitici: tumulti popolari, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, scioperi, sommosse popolari, rivolte, rivoluzioni;
- § atti di terrorismo e sabotaggio.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
- gli apparecchi audio-fono-visivi:
 1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
 2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare:

- il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- il limite del capitale assicurato indicato in polizza;

ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.

Se, alla stipula del contratto, l'assicurato dichiara che il veicolo è abitualmente custodito in un luogo chiuso adibito a rimessa veicoli, anche ad uso non esclusivo (quale, a titolo di esempio non esaustivo, un box o un garage), lo scoperto riportato in polizza tiene conto della riduzione prevista.

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE – DIMEZZAMENTO DI MINIMO E SCOPERTO

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

A agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle – BEV)

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- § allagamenti non determinati da precipitazioni atmosferiche, esondazioni, straripamenti di corsi d'acqua;
- § danneggiamenti dovuti ad eventuale aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;
- § danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- § caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- § azioni di hackeraggio e/o attacchi informatici in generale.

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

Articolo 3 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 4 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 5 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 5 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Atti vandalici/Eventi naturali e sociopolitici sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall'*articolo 7 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 5 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 6 - DENUNCIA DI SINISTRO "GARANZIE SPECIALI" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del Codice Civile);
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per i casi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, vendere o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata dell'Impresa.

In particolare, per i sinistri da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) o conseguenti a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo, sabotaggio la corresponsione dell'indennizzo è subordinata:

- alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il fatto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria italiana consegnandone copia all'Impresa;
- alla consegna delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo se il danneggiamento volontario è causa di perdita totale del veicolo.

La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L'autorizzazione data alla Società viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- a. **PERDITA TOTALE:** si considera perdita totale, un danno superiore al 85% del valore del veicolo. L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional/accessori e apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Per autovetture, veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada, il valore commerciale del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi, se assicurati.

Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e quella che avevano gli eventuali optional, accessori ed apparecchi audiofonovisivi al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- b. **DANNO PARZIALE:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile. Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato ed i veicoli ad uso promiscuo:

- perdita totale: se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto - ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- danno parziale: non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso.

Se il veicolo ne sia dotato, è escluso l'impianto di scarico, per il quale l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 8 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE (autovetture)

Urto o collisione con animali

Articolo 1 - COSA ASSICURA

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

La garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE E SCOPERTI

E' possibile scegliere tra due opzioni di massimale:

- Opzione "A" massimale predefinito;
- Opzione "B" massimale pari al valore commerciale del veicolo.

Opzione "A" - massimale predefinito

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di scoperto sono entrambi indicati sullo stampato di polizza; il limite massimo di indennizzo si intende riferito all'anno assicurativo.

L'indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato - lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto per l'opzione "A"

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre sono indicate a mero titolo di esempio).

DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
200	3.000	350	0
1.000	3.000	350	650
3.100	3.000	350	2.750
4.000	3.000	350	3.000

OPZIONE "B" - massimale pari al valore commerciale del veicolo

Il massimale assicurato è dato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come indicato dalla rivista "Quattroruote Professional" o, in mancanza, come stimato da un incaricato dell'impresa.

L'indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Resta inteso che in caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti in contratto.

Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)

Limitatamente all'opzione "B" del massimale pari al valore commerciale del veicolo se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'interessato al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DI MINIMO E SCOPERTO (solo per autovetture)

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 3 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo. In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 4 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

- urto o collisione con animali:
 - di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo;
 - di proprietà, affidati a o detenuti da uno dei soggetti di cui all'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni (ad esempio: coniuge, convivente, ascendenti);
- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia ommesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

- le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- le testimonianze e/o le denunce non acquisite a seguito di attività investigativa svolta dall'Autorità.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

In caso l'assicurato ricorra ad un riparatore convenzionato Allianz (elenco su www.allianz.it) - sempre che il sinistro sia indennizzabile - il solo importo di scoperto verrà ridotto del 50%.

Articolo 7 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni

Articolo 1 - COSA ASSICURA

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni; la garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato nella causazione del sinistro.

Sono esclusi dall'indennizzo i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE E SCOPERTI

Il massimale di indennizzo - riferito all'anno assicurativo - e l'ammontare dello scoperto sono indicati sullo stampato di polizza.

Entro il limite del massimale, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Gli scoperti previsti in contratto sono a carico dell'assicurato; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al massimale - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato - lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del massimale stesso. In altri termini:

- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al massimale, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al massimale, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre sono indicate a mero titolo di esempio).

DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO 10% del danno	MINIMO SCOPERTO	INDENNIZZO
200	3.000	20	150	50
1.000	3.000	100	150	850
3.100	3.000	310	150	2.790
4.000	3.000	400	150	3.000

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DI MINIMO E SCOPERTO (solo per autovetture)

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

§ danni al veicolo assicurato derivanti da urto o collisione con mezzi:

- di proprietà dell'assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo;
- di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

§ fuoriuscita dalla sede stradale e/o ribaltamento non direttamente conseguenti all'urto con monopattino, velocipede o pedone;

§ danni al veicolo assicurato derivanti da urto con pedoni quando questi ultimi appartengano alle categorie sopra elencate;

§ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;

§ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;

§ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;

§ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

§ sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;

§ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

§ conducente sanzionato per violazione dell'articolo 189 del Codice della strada (con particolare riferimento ai commi 5, 6 o 7 in via cumulativa o alternativa), ossia soggetto che in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento omette di fermarsi e/o di attivare misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso alle persone che hanno subito lesioni conseguenti all'incidente.

Articolo 4 - OBBLIGHI DELL' ASSICURATO E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

- le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- le testimonianze e/o le denunce non acquisite a seguito di attività investigativa svolta dall'Autorità.

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo dovuto e lo trasmette all'Assicurato, oppure lo informa delle eventuali circostanze che ne impediscono il pagamento.

Danni causati da roditori e altri animali

Articolo 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Entro il massimale indicato in polizza, l'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:

- all'impianto elettrico e/o idraulico;
- alla tappezzeria,
- alle apparecchiature di ricarica - se di proprietà dell'assicurato - al servizio dei veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica o ibrida plug-in

quando causati da roditori o da altri animali.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni:

- alla/e batteria/e ed alle apparecchiature ad alimentazione elettrica di qualunque tipo;
- conseguenti a cortocircuito, incendio, esplosione e scoppio provocati dall'azione degli animali di cui sopra;
- causati da animali trasportati a titolo professionale o non professionale dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio;
- causati da animali di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo oppure di proprietà, affidati a o detenuti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- conseguenti a dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

Articolo 3 - OBBLIGHI DELL' ASSICURATO E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa che, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo dovuto e lo trasmette all'Assicurato, oppure lo informa delle eventuali circostanze che ne impediscono il pagamento

Urto o collisione con veicoli non identificati: art. 283 lettera "a" Codice delle Assicurazioni Private

Articolo 1 - COSA ASSICURA

Per i danni a cose, l'Impresa riconoscerà un indennizzo che:

- copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;
- opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE

L'indennizzo viene corrisposto come segue:

1. liquidazione di un importo fino a € 500,00 per i danni a cose se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona; il limite massimo di indennizzo è quindi rappresentato dalla somma fissata dalla legge in vigore al momento della stipula del contratto, entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose (articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private);
2. liquidazione entro il massimale indicato in polizza se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni non gravi alla persona (l'articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private prevede, in questo caso, il risarcimento dei danni a persona ma non di quelli a cose); in questo caso, fermo il limite massimo indicato in polizza, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

- sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

Articolo 4 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "URTO O COLLISIONE VEICOLO NON IDENTIFICATO" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa e a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso di incidente causato da veicolo non identificato interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS). La richiesta di risarcimento va presentata all'Impresa Designata da IVASS alla gestione del FGVS - elenco presente sul sito Consap - la quale si occuperà dell'istruttoria, della gestione e della liquidazione del sinistro.

L'assicurato, inoltre, è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa Designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dichiarazione di quest'ultima di non potersi procedere alla liquidazione dei danni a cose, pur in presenza di sinistro risarcibile.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

E' tuttavia facoltà dell'assicurato, fermo il resto, richiedere che l'Impresa, a puro titolo conservativo e cautelativo e senza che ciò costituisca - neppure implicitamente - riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro, disponga una perizia tecnica sul veicolo danneggiato in attesa che la procedura di risarcimento, gestita dall'Impresa Designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia conclusa.

Articolo 5 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

NORMA COMUNE - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- a) **PERDITA TOTALE:** si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto. Per autovetture e autocarri il valore commerciale è determinato nel seguente modo:

- autovetture: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- Autocarri: Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori, optional ed allestimenti.

Concorre a determinare il valore commerciale del veicolo anche il valore degli allestimenti speciali.

Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo, eventuali optional ed allestimenti speciali avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere – tenendo interamente a suo carico il costo – alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente – che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione – e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- b) **DANNO PARZIALE:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice civile.

Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato:

- **perdita totale:** se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno – del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice civile;
- **danno parziale:** non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici e – in caso il veicolo ne sia dotato – l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

ASSISTENZA AUTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con l'Impresa per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

- k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n) suicidio o tentativo di suicidio;
- o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori. come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
- b) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- c) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- d) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- e) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- f) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- g) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- h) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- i) Il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile per:

- j) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- k) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- l) il furto o il danneggiamento di accessori, bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel veicolo durante il trasporto dello stesso.

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

INTERVENTO SU STRADA

Qualora, a seguito di:

- § guasto meccanico o elettrico;
- § batteria scarica;
- § rottura o foratura pneumatici;
- § esaurimento di carburante;
- § rottura del cristallo del parabrezza,

il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare l'intervento sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvede ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se l'intervento non fosse effettuabile sul posto, la Centrale Operativa organizza il traino del veicolo come previsto dalla successiva garanzia "SOCCORSO STRADALE".

La Società tiene a proprio carico il solo costo dell'intervento dell'officina mobile; restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, al carburante.

La Società rimborsa il costo di piccole spese tecniche, fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento, per articoli come lampadine, fusibili, minuteria e kit di riparazione delle forature, utilizzati per riparare il veicolo sul posto, se il veicolo non ne sia già provvisto.

SOCCORSO STRADALE

La presente garanzia opera quando:

1. non fosse possibile effettuare l'intervento sul posto come da precedente garanzia "INTERVENTO SU STRADA" a seguito di:
 - § guasto meccanico o elettrico;
 - § batteria scarica;
 - § rottura o foratura pneumatici;
 - § esaurimento di carburante,
 - § rottura del cristallo del parabrezza,
2. il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
 - incidente stradale;
 - incendio, esplosione o scoppio;
 - atti vandalici;
 - eventi atmosferici (se non rientranti nell'articolo "Esclusioni");
 - errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante;
 - chiavi bloccate nel veicolo, danneggiate, smarrite o rubate;
 - tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto totale.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata o fino alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa da quella proposta, la Centrale Operativa organizza l'erogazione della prestazione, compatibilmente con i tempi e la tipologia dell'intervento richiesto, sostenendo i relativi costi con una percorrenza massima di 100 Km, andata e ritorno, dal luogo del fermo. Ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Assicurato e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il soccorritore al momento dell'erogazione della prestazione.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Nell'impossibilità per la Centrale Operativa di provvedere all'intervento del mezzo di soccorso stradale entro un tempo massimo di due ore, l'Assicurato ha diritto al rimborso della spesa documentata e sostenuta in proprio per il soccorso stradale.

RECUPERO ECCEZIONALE – RIMESSA IN CARREGGIATA

Qualora, in caso di incidente oppure in seguito a ritrovamento dopo furto, il veicolo si trovi fuori dalla sede stradale e si renda necessario l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali (quali gru, pattini, carrelli, ecc.) per riportare il veicolo in carreggiata e procedere con il traino, la Centrale Operativa organizza e tiene a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 1.500,00 per evento. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero eccezionale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

TAXI

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora:

- l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure l'officina non sia aperta al momento della consegna del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi presso l'albergo messo a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina.

La garanzia opera anche a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi o, qualora disponibili, di altri servizi di mobilità alternativi, oppure al rimborso autorizzato dalla Centrale Operativa del costo sostenuto per il proprio spostamento, fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.

SPESE DI SOGGIORNO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo non sia riparabile in giornata.

La Centrale Operativa, in caso di necessità organizza il soggiorno del conducente del veicolo assicurato e degli eventuali trasportati a titolo gratuito in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 4 notti, con il limite massimo di € 80,00 a notte per persona e per evento, inclusa la prima colazione.

VEICOLO SOSTITUTIVO

A seguito di traino secondo quanto normato nel paragrafo "SOCCORSO STRADALE", la garanzia opera qualora il veicolo non sia riparabile in giornata.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata e in base alla sua disponibilità:

- per autovetture e camper: un'autovettura sostitutiva di categoria equivalente, comunque non superiore alla "Categoria Compact";
- per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li: un veicolo con la medesima capacità di carico, entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

Il veicolo sostitutivo viene assegnato fino al termine delle riparazioni e fino ad un massimo di sette giorni consecutivi; qualora il veicolo sia stato trainato ad un'officina convenzionata con l'Impresa, tale massimale si intende elevato a dieci giorni consecutivi.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di noleggio presenti sul luogo. Il deposito cauzionale, le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le franchigie e le spese vive quali carburante, pedaggi autostradali e accessi ad aree a pagamento sono a carico dell'Assicurato.

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il massimale di € 70,00 al giorno.

In alternativa, in accordo con l'Assicurato, può essere fornito un voucher di importo pari a € 300,00 spendibili in 30 giorni per usufruire autonomamente di servizi di mobilità alternativa convenzionati con la Società, qualora disponibili.

Per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione, l'Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
 - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
- La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.

RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente del veicolo assicurato e gli eventuali trasportati a titolo gratuito.

La Centrale Operativa organizza il rientro del conducente e degli eventuali trasportati a titolo gratuito alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di € 550,00 per evento.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con il mezzo più appropriato; se in aereo, in classe economica; se in treno, in prima classe; se con auto a noleggio, così come previsto dalla precedente garanzia "VEICOLO SOSTITUTIVO", ma per un periodo massimo di due giorni consecutivi.

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo sia stato riparato e abbia richiesto riparazioni con un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica di sola andata per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

Inoltre, per recarsi a ritirare il veicolo, l'Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa organizza tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato.

In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore, fino ad un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa, ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Assicurato e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il trasportatore al momento dell'erogazione della prestazione.

ABBANDONO LEGALE, SPESE DI CUSTODIA e DEMOLIZIONE

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera e non sia stato possibile erogare la prestazione "TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO" in quanto il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro è risultato essere inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto/rimpatrio.

La Centrale Operativa organizza in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale del veicolo sul posto, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione, compresi i costi di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e la demolizione.

INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessita di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

SEZIONE B - ASSISTENZA PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che venga inoltrata via mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalla Centrale Operativa) copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

Il veicolo sostitutivo messo a disposizione sarà il seguente:

- per autovetture e camper: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore alla "Categoria Compact";
- per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il massimale di € 70,00 al giorno.

In alternativa, tramite servizi di mobilità alternativa convenzionati con la Centrale Operativa e in accordo con l'Assicurato, può essere fornito un voucher di importo pari a € 1.000,00 spendibili in 30 giorni per usufruire autonomamente di servizi di mobilità alternativi, qualora disponibili.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore il veicolo a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ".

L'Assicurato, nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo sostitutivo a sua disposizione, ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per il proprio spostamento fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa in caso di necessità organizza il soggiorno del conducente e degli eventuali trasportati a titolo gratuito in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 4 notti, con il limite massimo di € 80,00 a notte per persona e per evento, inclusa la prima colazione.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo rubato e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale.

I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà), se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

SEZIONE C - ASSISTENZA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE: le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente del veicolo assicurato e degli eventuali trasportati a titolo gratuito che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA

La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza.

Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- documenti di assicurazione;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Qualora, le condizioni del conducente e/o dei trasportati a titolo gratuito accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa - tenendo a carico della Società i relativi costi - ne organizza il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.

L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO

Qualora, in caso di ricovero ospedaliero del conducente e/o dei trasportati a titolo gratuito superiore a 48 ore o di decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe per il viaggio di un accompagnatore designato dai familiari.

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 notti, col limite massimo di € 80,00 a notte, inclusa la prima colazione.

In caso di decesso, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

Y Linea Verde

800 68 68 68

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa saranno rimborsate entro 20 giorni dalla ricezione dei documenti giustificativi in originale, del codice IBAN e del Codice Fiscale.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

RAPID REPAIR

Estensione opzionale delle garanzie assistenza "Assistenza Auto" e "Assistenza Lithium".
Non disponibile per i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica.

La garanzia è prestata dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni previste dalla presente garanzia è subordinata al preventivo contatto con la Centrale Operativa

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa come previsto dalla garanzia assistenza, sezione "Assistenza alla mobilità - Soccorso stradale", a fronte di un guasto non risolvibile sul posto e compreso nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair" riportato in calce (guasti tipicamente di lieve entità).

La Centrale Operativa, in fase di erogazione del traino, individua la più vicina officina convenzionata per il servizio Rapid Repair presso cui effettuare il trasporto del veicolo.

Se il guasto rientra tra quelli previsti dall'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair", l'officina convenzionata procede ad effettuare la riparazione, garantendo:

- priorità di lavorazione;
- nessuna spesa a carico dell'Assicurato, fermo quanto previsto dal successivo articolo "Limitazioni ed esclusioni".

Se il guasto non rientra tra quelli inclusi nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair" e l'Assicurato decide comunque di procedere a proprie spese alla riparazione presso l'officina convenzionata che ha effettuato la verifica tecnica, sono garantite priorità di lavorazione e tariffe convenzionate sul costo complessivo della riparazione.

Se invece l'Assicurato decide di non procedere alla riparazione presso l'officina convenzionata ma di rivolgersi ad altra di sua scelta, i costi dell'eventuale traino dal riparatore convenzionato ad altro riparatore rimangono a suo carico. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può fornire supporto nell'organizzazione del traino.

Se il guasto rientra solo in parte nell'elenco dei "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair", l'officina propone all'Assicurato un preventivo di spesa relativo alla parte di guasto non coperta.

- Se l'Assicurato accetta il preventivo:
 - per la parte di guasto non coperta dalla garanzia, la spesa rimane a suo carico e il pagamento va effettuato direttamente all'officina che ha eseguito la riparazione. Sono comunque garantite priorità di lavorazione e tariffe convenzionate;
 - per la parte di guasto coperta dalla garanzia, non sostiene alcuna spesa, fermo quanto previsto dal successivo articolo "Limitazioni ed esclusioni".
 - Se l'Assicurato non accetta il preventivo può scegliere una tra le seguenti opzioni:
 - richiedere lo spostamento del veicolo dall'officina convenzionata ad altra officina di sua scelta, beneficiando in tal caso, in alternativa alla riparazione della parte di guasto coperta dalla garanzia, di un ulteriore traino gratuito con le modalità previste dalla garanzia assistenza, sezione "Assistenza alla mobilità - Soccorso stradale";
 - procedere alla riparazione per la sola parte di guasto in copertura, purché tecnicamente possibile. In tal caso, i costi dell'eventuale ulteriore traino dal riparatore convenzionato verso altro riparatore rimangono a suo carico. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può fornire supporto nell'organizzazione del traino.
- Se la riparazione parziale non è tecnicamente possibile, l'Assicurato può beneficiare di un ulteriore traino gratuito verso altra officina di sua scelta, con le modalità previste dalla garanzia assistenza, sezione "Assistenza alla mobilità - Soccorso stradale".

La Centrale Operativa può preventivamente ed eccezionalmente accordare la verifica tecnica del guasto presso una officina non compresa tra quelle convenzionate nei seguenti casi:

- indisponibilità di una officina convenzionata in zona;
- quando, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile contattare la Centrale Operativa per concordare preventivamente il traino (a mero titolo di esempio, in caso di chiamata di altro soccorritore ad opera delle Autorità o di terzi intervenuti). In tal caso, l'Assicurato deve mettersi in contatto con la Centrale Operativa nel più breve tempo possibile dalla chiamata di altro soccorritore.

Nei casi sopra elencati, se il guasto rientra tra quelli inclusi nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair", i costi della riparazione preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa sono sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati, con un massimo di 250€ per evento.

Al fine di ottenere il rimborso l'Assicurato deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione, da riportare nella richiesta di rimborso;
- inoltrare la richiesta di rimborso ad AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, Casella Postale 302, Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI), allegando i documenti giustificativi in originale delle spese sostenute (se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa), il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Le spese sostenute e preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa saranno rimborsate entro 20 giorni dalla ricezione dei documenti giustificativi in originale, del codice IBAN e del Codice Fiscale.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La garanzia può essere attivata per un massimo di due volte per annualità assicurativa.

Nel solo caso in cui il guasto riguardi la sostituzione di uno o più pneumatici, la garanzia opera fino ad un massimo di 200€ per un solo pneumatico e fino ad un massimo di 250€ per due o più pneumatici, restando a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza.

Sono escluse le riparazioni:

- relative a guasti non compresi nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair";
- in relazione alle quali la Centrale Operativa non abbia erogato il traino del veicolo o non abbia altrimenti preventivamente autorizzato la riparazione.

VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E RINNOVO DELLA GARANZIA "RAPID REPAIR"

In occasione di ciascuna scadenza annua, l'Impresa si riserva di proporre nuovamente la garanzia "Rapid Repair" in sede di proroga/ rinnovo della polizza.

ELENCO "GUASTI COPERTI DA GARANZIA RAPID REPAIR"

DESCRIZIONE	TIPO DI INTERVENTO
BATTERIA DI AVVIAMENTO	
In tutti i casi in cui non sia possibile far ripartire il veicolo con una ricarica sul posto, il veicolo sarà trainato presso una officina convenzionata e, se necessario, si procederà alla sostituzione della batteria di avviamento.	Sostituzione
DANNI A PNEUMATICI (anche RunFlat)	
Riparazione con vulcanizzazione a freddo o a caldo con rimozione di pneumatico (installazione di toppa a fungo, patch) Si escludono le riparazioni di pneumatici mediante alesatore per stringhe	Riparazione
Estrazione dadi antifurto	Riparazione
Nel caso in cui non sia possibile riparare lo pneumatico, si provvederà alla sostituzione	Sostituzione
SONDA – SENSORI	
Sensore PMH o albero motore	Sostituzione
Sensore di pressione dell'olio	Sostituzione
Sensore di detonazione	Sostituzione
Sensore di ventilazione del motore (sonda / sensore di temperatura di raffreddamento)	Sostituzione
Sensore di temperatura dell'acqua	Sostituzione
Sensore di temperatura dell'olio	Sostituzione
Sensore di pressione dell'olio	Sostituzione
Sensore albero a camme	Sostituzione
Sensore di pressione di aspirazione	Sostituzione
Sensore di temperatura aria (se ordinabile singolarmente dal debimetro/flussometro)	Sostituzione
Sensore di ossigeno / lambda	Sostituzione
Sensore di posizione dell'acceleratore (se ordinabile singolarmente dal pedale)	Sostituzione
Sensore di assetto	Sostituzione
Sensore ABS	Sostituzione
SISTEMA DI AVVIAMENTO	
Elettrovalvola di controllo del ricircolo dei gas di scarico (EGR)	Sostituzione
Candele	Sostituzione
Bobina di accensione (sono escluse la rampa a 4 poli e l'accensione giustomatica)	Sostituzione
Pulsante di avvio elettrico, se nessun altro elemento viene rimosso dal cruscotto	Sostituzione
Relè di preriscaldamento	Sostituzione
CARBURAZIONE E INIEZIONE	
Pompetta di adescamento (bulbo di adescamento)	Sostituzione
Cavo acceleratore	Sostituzione
Modulo di accensione elettrica	Sostituzione
Filtro diesel o benzina o blocco filtri	Sostituzione
Tubi di alimentazione e ritorno carburante	Sostituzione
Scarico del serbatoio	Sostituzione
Riscaldamento del veicolo in caso di congelamento del gasolio	Sostituzione
Motorino di apertura sportello del carburante	Sostituzione
CINGHIE (Se sono la causa del guasto)	
Cinghia alternatore	Sostituzione

Cinghia del servosterzo	Sostituzione
Cinghia pompa acqua (se esterna alla distribuzione)	Sostituzione
Cinghia compressore aria condizionata	Sostituzione
PULEGGIA E RULLI	
Puleggia albero motore	Sostituzione
Rullo tenditore fisso	Sostituzione
Rullo tenditore regolabile (o galoppino)	Sostituzione
IMPIANTO FRENANTE	
Tubi AV o AR	Sostituzione
Cilindro maestro del freno (se ordinabile singolarmente dall'unità ABS)	Sostituzione
Cavo del freno a mano (se sostituibile singolarmente)	Sostituzione
FRIZIONE	
Cavo frizione	Sostituzione
Kit riparazione cilindro trasmettitore frizione (se il pezzo di ricambio viene fornito singolarmente dal produttore)	Sostituzione
Ricevitore kit frizione (se situato all'esterno della scatola del cambio)	Sostituzione
Interruttore posizione pedale frizione	Sostituzione
IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	
Tubo refrigerante (LR) – tubo singolo e multiplo (se il tempo MO per la loro sostituzione è inferiore a 1h50)	Sostituzione
Sonda di ventilazione	Sostituzione
Termostato o Calorstat (escluso termostato elettrico)	Sostituzione
Pompa acqua: se esterna alla distribuzione	Sostituzione
Pompa acqua aggiuntiva / elettrica	Sostituzione
Serbatoio / vaso di espansione	Sostituzione
SERBATOIO ACQUA	
Serbatoio acqua	Sostituzione
SEGNALAZIONE / VISIBILITÀ	
Interruttore della luce stop	Sostituzione
Relè per il controllo dell'illuminazione	Sostituzione
Interruttore della luce di retromarcia	Sostituzione
Ancoraggio cintura di sicurezza (se il pezzo di ricambio viene fornito singolarmente dal pretensionatore della cintura)	Sostituzione

ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE - VEICOLI ASSICURABILI

Le prestazioni assicurative sono erogate:

- in seguito ad incidente del veicolo;
- a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico.

Articolo 3 - GARANZIE ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE

TRAINO

Qualora, in conseguenza di incidente, il veicolo non possa proseguire la marcia o, comunque, siano venute meno le condizioni di sicurezza necessarie per la prosecuzione del viaggio, la Società invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del veicolo dal luogo sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi.

La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia autorizzato l'accesso.

Limitatamente al territorio italiano, in caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisca il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

INVIO TAXI

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;

- qualora l'assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.

VEICOLO SOSTITUTIVO

La garanzia opera in caso di incidente quando il veicolo resti immobilizzato in officina e ciò comporti una riparazione di durata pari o superiore alle 8 ore di manodopera certificata, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc..

Viene assegnato un giorno di veicolo sostitutivo ogni 8 ore di manodopera, fino ad un massimo di 3 (tre) giorni.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

ESPERTO INCIDENTI

A seguito di incidente stradale la centrale Operativa è a disposizione dell'assicurato per supportarlo nelle necessità conseguenti all'evento, quali ad esempio la compilazione del CAI (Constatazione amichevole di incidente), la denuncia del sinistro alla Compagnia Assicuratrice, l'organizzazione di eventuali prestazioni di assistenza rese necessarie a seguito del sinistro.

Articolo 4 - ESCLUSIONI COMUNI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 5 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
- La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- Nei casi in cui l'assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze

rispetto al massimale restano a carico dell'assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

Y Linea Verde	800 68 68 68
Y Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133

indicando con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

AVVERTENZA

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

ASSISTENZA FURTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- l) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- m) suicidio o tentativo di suicidio;

Articolo 3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

- c) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richiama l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- d) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- e) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- f) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- g) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 3 giorni di noleggio consecutivi:

- per autovetture: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 c.c.;
- per camper e motocicli: un'autovettura sostitutiva di cilindrata non superiore a 2.000 c.c.;
- per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

La garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti;
- il conducente sia abilitato alla guida.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi o al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 52,00 per evento.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusura inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- Y Linea Verde 800 68 68 68
- Y Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 133

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

INFORTUNI

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalideria permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso. Limitatamente ai ciclomotori la garanzia è prestata per il solo caso di invalidità permanente del conducente.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della ispirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine;
- dovuti all'effetto di scariche elettriche (folgorazione) generate dall'impianto elettrico o dalle batterie, di qualunque tipo (avviamento o trazione), in dotazione al veicolo assicurato.

Articolo 2 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida a condizione che:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Articolo 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 - INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 - INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 ricoveri in regime di Day Hospital per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

Articolo 7 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "INFORTUNI" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro l'avente diritto deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, l'avente diritto può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

L'avente diritto deve altresì:

- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'infortunio denunciato;
- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'impresa;
- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'impresa;
- fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'assicurato, il contraente - se diverso dall'assicurato - i suoi eredi legittimi o i beneficiari designati devono dare immediato avviso all'impresa e fornire il certificato di morte dell'assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero. Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 8 - PRESTAZIONE PER IL CASO MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 9 - PRESTAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sotto riportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

§ Per la guida di autovetture ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

§ Per la guida di ciclomotori, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55						
% da liquidare	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65						
% da invalidità permanente	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	>=66															
% da liquidare	68	71	74	77	80	85	88	91	94	97	100															

§ Per la guida di tutti gli altri autoveicoli:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

§ Per la guida di motoveicoli, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 10 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astraglica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA

Articolo 1 - SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA

La garanzia è operante per il conducente del veicolo assicurato e vale per le Macrolesioni, come definite nel Glossario, che il conducente subisca in occasione della guida del veicolo assicurato durante la sua circolazione, comprese le fasi di salita e discesa dal veicolo, nonché, in caso di fermata, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia e/o la messa in sicurezza del veicolo stesso.

La presenza di Macrolesioni deve essere certificata da documentazione sanitaria con le modalità indicate al successivo articolo "Obblighi in caso di sinistro".

L'Impresa riconosce, in caso di Sinistro indennizzabile, le seguenti prestazioni:

§ spese mediche sostenute durante i ricoveri, resi necessari dal medesimo evento, e relative a:

- esami, Accertamenti diagnostici, cure e Medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- rette di degenza;
- onorari dei medici e delle equipe chirurgiche;
- diritti di sala operatoria e materiale d'intervento (ivi compresi i dispositivi protesici terapeutici e/o estetici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento);

§ spese mediche sostenute, anche al di fuori del Ricovero, per:

- onorari medici per visite specialistiche, esami, Accertamenti diagnostici e Medicinali;
- dispositivi protesici;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi praticati da professionisti in possesso di regolare abilitazione e pertinenti all'evento che ha reso necessario il primo Ricovero.

Tutte le spese vengono riconosciute all'Assicurato complessivamente entro la somma assicurata di € 400.000,00 per Sinistro ed entro il periodo massimo per evento di 2 anni a decorrere dall'attivazione del Piano assistenziale definito dalla Centrale Allianz Health con le modalità indicate al successivo articolo "Definizione del piano assistenziale".

Nel corso di ogni annualità assicurativa, la garanzia “*Spese mediche per Macrolesioni alla guida*” può essere attivata una sola volta anche a fronte di più Sinistri avvenuti nella stessa annualità.

Le prestazioni sono erogate presso Strutture sanitarie convenzionate, contattando la Centrale Allianz Health per attivare il Piano assistenziale e il servizio di pagamento diretto da parte dell'Impresa alla Struttura sanitaria convenzionata, con le modalità indicate al successivo articolo “Obblighi in caso di sinistro”.

In caso di Ricovero dell'Assicurato in una regione diversa da quella della sua residenza, l'Impresa rimborsa le spese sostenute nella Struttura sanitaria per vitto e pernottamento di un accompagnatore, con applicazione di un Limite di indennizzo di € 10.000,00 per Sinistro sulla somma assicurata.

Solo nel caso del primo Ricovero, conseguente al passaggio in Pronto Soccorso, è prevista la possibilità per l'Assicurato di usufruire di Strutture sanitarie non convenzionate. In tal caso l'Impresa rimborsa all'Assicurato esclusivamente le spese mediche sostenute durante il primo Ricovero con applicazione di un Limite di indennizzo di € 50.000,00 per Sinistro sulla somma assicurata.

Articolo 2 – ESCLUSIONI

La garanzia “*Spese mediche per Macrolesioni alla guida*” non è operante per eventi causati da:

- § guida di veicoli a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore. In caso di patente scaduta l'esclusione non opera se al momento del Sinistro l'Assicurato ha i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;
- § uso di veicoli a motore sia su circuiti o piste, sia in tutte le tipologie di gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di Gare di regolarità pura;
- § guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata in via definitiva ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di Protezione rivalsa;
- § partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, fatta eccezione per conseguenza di imprudenze o negligenze anche gravi dell'Assicurato;
- § insurrezione o guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche. La copertura assicurativa opera tuttavia per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio della guerra o dell'insurrezione a condizione che l'Assicurato:
 - si trovi al di fuori della propria nazione di residenza;
 - risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in una nazione sino ad allora in condizioni di pace;
 - non vi abbia partecipato in modo volontario.

È sempre escluso il caso di incidente stradale derivante dai suddetti eventi che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

- § trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- § partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest'ultimo o per il richiamo al servizio militare per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale.

Sono inoltre escluse le spese mediche dovute a prestazioni sanitarie non riconosciute dalla Medicina ufficiale nonché quelle effettuate da medici o paramedici non abilitati all'esercizio della professione.

Articolo 3 – VALIDITA' TERRITORIALE

La copertura è valida in tutto il mondo, mentre le prestazioni previste dalla garanzia “*Spese mediche per Macrolesioni alla guida*” sono erogate esclusivamente in Italia presso le Strutture sanitarie convenzionate facenti parte del Circuito Allianz Health.

In caso di incidente stradale avvenuto all'estero, resta inteso che successivamente al primo Ricovero avvenuto in emergenza, per il quale saranno riconosciute le spese mediche sostenute con il limite di € 50.000,00 per Sinistro come indicato nell'articolo “*Spese mediche per Macrolesioni alla guida*”, le prestazioni saranno erogate in Italia presso le Strutture sanitarie convenzionate, non appena le condizioni cliniche dell'Assicurato ne permettano il rientro in Italia.

Articolo 4 – DIRITTO DI REGRESSO

Nei casi in cui l'incidente stradale sia stato causato da terzi e se ne sia accertata la responsabilità, l'Impresa ha diritto di regresso in base all'ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei responsabili, per tutte le spese sanitarie sostenute.

Articolo 5 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro dal quale si presuma la presenza di Macrolesioni a carico del conducente del veicolo assicurato ed entro 30 giorni dalla data di ingresso in Pronto Soccorso, il Contraente, l'Assicurato stesso o altro soggetto per conto dei medesimi, deve contattare la Centrale Allianz Health al Numero Verde 800 686 868 (per chiamate dall'estero: +39 02 26609167), attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, per accedere alle prestazioni, attivare il Piano assistenziale e il servizio di pagamento diretto da parte dell'Impresa alla Struttura sanitaria convenzionata.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Per l'accesso alle prestazioni è necessario presentare la seguente documentazione:

- § copia della documentazione sanitaria completa attestante la tipologia del trauma, eventualmente corredata dalla documentazione relativa al passaggio in Pronto Soccorso, dalla quale possa essere accertata la presenza di Macrolesioni;
- § copia di tutta la documentazione relativa all'incidente stradale laddove vi siano stati rilievi effettuati dalla pubblica autorità.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia usufruito di una Struttura sanitaria non convenzionata, come previsto all'articolo “*Spese mediche per Macrolesioni alla guida*”, limitatamente al primo Ricovero conseguente al passaggio in Pronto Soccorso, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare anche la seguente documentazione:

- § copia conforme e integrale della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e della scheda nosologica;
- § copia della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte, ricevute, altro) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della documentazione presentata, se richiesto espressamente dall'Impresa, l'Assicurato deve:

- § consentire eventuali controlli medici disposti dall'Impresa;
- § fornire a quest'ultima ogni informazione sanitaria relativa al Sinistro denunciato, anche mediante rilascio di specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici che l'hanno visitato e curato;
- § produrre specifica ed adeguata prova documentale dell'avvenuto pagamento delle prestazioni di cui chiede il rimborso.

Resta inteso che l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato, in qualsiasi momento, gli originali della documentazione medica prodotta, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all'Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.

L'Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

Resta inteso che le spese relative alla produzione della documentazione medica sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui, prima della corresponsione dell'Indennizzo, sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente – se diverso dall'Assicurato – o i suoi eredi legittimi devono:

- § darne immediato avviso all'Impresa;
- § fornire il certificato di morte dell'Assicurato;
- § assolvere agli adempimenti sopra indicati;
- § fornire l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

Articolo 6 – DEFINIZIONE DEL PIANO ASSISTENZIALE

Ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa tramite la Centrale Allianz Health provvede ad accertare la presenza di Macrolesioni e determina il Piano assistenziale necessario all'Assicurato.

La Centrale Allianz Health, tramite i propri medici e con il supporto del medico curante dell'Assicurato, entro 10 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica necessaria, elabora il Piano assistenziale personalizzato in base allo stato di salute dell'Assicurato, necessario alla prosecuzione del percorso riabilitativo e terapeutico per la ripresa delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso ed articolato su una durata massima di 2 anni dalla sua attivazione.

La Centrale Allianz Health provvede a contattare la famiglia dell'Assicurato per proporre il Piano assistenziale elaborato, con indicazione della tipologia e articolazione delle prestazioni, organizzando anche un incontro tra l'Assicurato, i suoi famigliari e il medico della Centrale Allianz Health, volto a illustrare i benefici e le caratteristiche del Piano assistenziale e favorire una rapida attivazione delle prestazioni.

Tutte le prestazioni previste dal Piano assistenziale sono erogate all'interno delle Strutture sanitarie convenzionate, facenti parte del Circuito Allianz Health, e messe a disposizione dall'Impresa.

Entro 48h dall'accettazione del Piano assistenziale da parte dell'Assicurato, o di altra persona avente titolo, la Centrale Allianz Health attiva le prestazioni indicate nel Piano stesso.

Il Piano assistenziale personalizzato sarà gestito dall'Impresa, tramite la Centrale Allianz Health, che ne seguirà il decorso effettuando la pianificazione delle prenotazioni, mantenendo sempre in costante allineamento il medico curante e i famigliari dell'Assicurato sull'evoluzione del suo stato di salute e monitorando il percorso riabilitativo e terapeutico dell'Assicurato.

La Centrale Allianz Health non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per le prestazioni erogate dalle Strutture sanitarie in esecuzione del Piano assistenziale. Le Strutture sanitarie sono responsabili dell'operato del proprio personale sanitario e delle eventuali conseguenze dannose subite dall'Assicurato a seguito dell'esecuzione o della mancata esecuzione di quanto previsto dal Piano assistenziale.

La Centrale Allianz Health è sempre a disposizione dell'Assicurato e dei suoi famigliari per chiarimenti ed informazioni sulle prestazioni in corso di erogazione e sui costi delle stesse.

Nel caso in cui le condizioni di salute dell'Assicurato richiedessero cure e prestazioni il cui costo ecceda il limite della somma assicurata per Sinistro indicato all'articolo "Spese mediche per Macrolesioni alla guida", la Centrale Allianz Health procederà, previo consenso scritto dell'Assicurato o di altra persona avente titolo, ad organizzare ed erogare le ulteriori prestazioni necessarie, i cui costi resteranno a carico dell'Assicurato.

Se le condizioni cliniche dell'Assicurato non consentono alla Centrale Allianz Health di attivare il Piano assistenziale, trascorsi due anni dall'accettazione del Piano stesso senza che la Centrale Allianz Health abbia potuto procedere alla sua attivazione, tutte le prestazioni previste dal Piano assistenziale si intendono annullate con riferimento al Sinistro a seguito del quale il Piano era stato definito.

Articolo 7 – TERMINI PER L'INDENNIZZO

L'Impresa, tramite la Centrale Allianz Health, verificata l'operatività della garanzia, dopo aver ricevuto la necessaria documentazione e aver effettuato gli accertamenti del caso, entro 10 giorni determina il Piano assistenziale personalizzato, ne dà comunicazione agli interessati ed entro 48h dalla loro accettazione provvede all'erogazione delle prestazioni previste nel Piano assistenziale, secondo le modalità descritte e disciplinate all'articolo "Definizione del piano assistenziale" ed entro i limiti di cui all'articolo "Spese mediche per Macrolesioni alla guida".

Entro lo stesso termine di 10 giorni l'Impresa provvede:

- § al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di Ricovero presso una Struttura sanitaria non convenzionata;
 - § a comunicare eventuali circostanze ostative all'attivazione delle prestazioni o alla corresponsione dell'Indennizzo.
- Qualora l'Assicurato abbia presentato ad altre Compagnie Assicuratrici richiesta di rimborso per il medesimo Sinistro, e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all'Assicurato viene liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, a termini della presente garanzia. Per le spese sostenute all'estero, l'Indennizzo viene corrisposto in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

Articolo 8 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa – o da un consulente medico da questa incaricato – con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura medico legale sull'ammontare offerto a titolo di Indennizzo o sull'indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l'Indennizzo a norma e nei limiti delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Collegio dei Medici risiede nel Comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

TUTELA GIUDIZIARIA

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati. Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 - PERSONE E RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli.

L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'Impresa assicura le spese di cui all'*articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"*, comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persona, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento - ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestitaria di ammettere il danno a risarcimento.

L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 - VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"* l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a € 150,00;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"*.

Articolo 6 – VERIFICARSI DEL SINISTRO

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto. Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "Decorrenza della garanzia") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 – GESTIONE DEL SINISTRO

A. TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" e dall'articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3 - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di € 1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa. L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

Articolo 9 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello 015 Allianz Motor RCA

(valido per edizioni da 015.0 a 015.9)

Modello AZ1 Allianz Motor ARD

(Tariffa 1.7.2026)

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari".

NOTA BENE

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

INDICE

	pagina
GLOSSARIO	2
IL CONTRATTO	6
L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	10
NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA	11
DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO	12
CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto	14
NUOVA 4R	17
INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)	21
ESTENSIONE AI DANNI DA INCENDIO CONSEGUENTE AD ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO	26
CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" - Incendio, Furto, Garanzie speciali	26
CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" (Kasko completa, Imprevisti da circolazione)	26
PROTEZIONE VALORE	27
ZERO FRANCHIGIE E SCOPERTI	28
KASKO COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO AUTOVETTURE	28
KASKO LIMITATA A COLLISIONE AUTOVETTURE	31
KASKO COMPLETA AUTOVETTURE	35
GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE	38
GARANZIE SPECIALI - VALIDE PER LE SOLE AUTOVETTURE	42
GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE (autovetture)	44
ASSISTENZA AUTO	48
RAPID REPAIR	53
ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE	55
ASSISTENZA FURTO	57
INFORTUNI	58
SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA	61
TUTELA GIUDIZIARIA	63

GLOSSARIO

Accertamenti diagnostici: le prestazioni mediche strumentali finalizzate a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una patologia o di una lesione, a carattere anche cruento e/o invasivo.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Per le garanzie Infortuni e Spese mediche per Macrolesioni alla guida è il conducente del veicolo assicurato.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attacco informatico: qualsiasi azione, serie di azioni o minaccia di azione compiuta intenzionalmente, non autorizzata, dannosa e/o illegale che, indipendentemente da tempo, luogo e origine, riguarda l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un sistema informatico del veicolo che causa, a titolo di esempio non esaustivo, interruzione di servizio, accesso non autorizzato, corruzione o cancellazione di dati allo scopo di mettere in atto minaccia, inganno, truffa o estorsione.

È compresa nella definizione di attacco informatico anche l'attività di hackeraggio, convenzionalmente intesa quale attività di pirateria informatica perpetrata a danno di memorie - a cui il violatore non ha accesso legale - al fine di sottrarre o alterare dati.

Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

"Battery Pack" (pacco batterie): indica l'accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l'energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.

Box o garage: locale chiuso, adibito a rimessa veicoli, anche non ad uso esclusivo.

CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto): la procedura prevede - sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA. Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.Legs. 209/2005.

Carrelli: convenzionalmente definiti tali quei veicoli di cui al Codice della Strada articolo 58, comma 2, lettera c), destinati alla movimentazione in generale, così come disciplinati dalla normativa in materia.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Allianz Health: la struttura dell'Impresa che, tramite i propri operatori, medici, professionisti sanitari e tecnici, con linea telefonica dedicata, provvede a erogare i servizi previsti dalla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l'anno - al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Certificato (di assicurazione): documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; il danno può riguardare persone (ad es. salute) o cose.

Day Hospital/ Day Surgery: il Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata a seguito esclusivamente di terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (Day Surgery).

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni: casi di non operatività del contratto o della singola garanzia prestata in polizza.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.

Frazione di anno: periodo iniziale della copertura alla scadenza del quale il contratto non può essere risolto per motivi diversi dalla cessazione del rischio.

Frazione di anno più anno intero: periodo per la cui durata è stata pattuita la validità dell'assicurazione.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Gare di regolarità pura: le manifestazioni, che prevedono l'uso di veicoli a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.

Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Hackeraggio: vedi “Attacco informatico”.

Hybrid plug in (PHEV – “Plug - in hybrid vehicle”): veicolo a ibridazione piena (vedi sopra) dotato anche di una presa di corrente per la ricarica del “Battery Pack” (pacco batterie) tramite rete elettrica. Ha una maggiore autonomia a trazione esclusivamente elettrica.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente stradale garanzia Assistenza: il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Intervento chirurgico: l'atto terapeutico realizzato con uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

Intervento chirurgico ambulatoriale: l'intervento chirurgico, come sopra definito, che non necessita di Ricovero con pernottamento o di Ricovero in Day Hospital/Day Surgery. Non sono considerate Intervento chirurgico ambulatoriale le infiltrazioni intratessutali o endocavitarie.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro la somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa.

Locazione finanziaria (leasing finanziario): è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine “*l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo*”. Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.

Locazione senza conducente: è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.

Macrolesioni: gravi lesioni politraumatiche a seguito delle quali il paziente presenta un quadro clinico caratterizzato da lesioni mono o polidistrettuali ad organi o apparati differenti con compromissione delle funzioni vitali (respiratorie e/o circolatorie e/o neurologiche). Si intende compresa, anche in assenza di compromissione delle funzioni vitali, l'amputazione di un arto al di sopra del polso o al di sopra della caviglia.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Medicina ufficiale: la medicina, detta anche convenzionale, riconosciuta dal sistema giuridico che viene insegnata nelle università e praticata dai medici negli ospedali del Mondo Occidentale. La medicina ufficiale è fondata sui principi delle scienze sperimentali e basa le proprie pratiche sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Medicinali: le sostanze o associazioni di sostanze, autorizzate dall'AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) per la cura della patologia per la quale sono state prescritte, che possano essere somministrate sull'uomo per ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, con lo scopo di definire una terapia medica. Sono esclusi i farmaci biologici e le terapie geniche.

Mezzi eccezionali (riferito a garanzia Assistenza): mezzi di soccorso adibiti al recupero tramite GRU per riportare il veicolo in assetto di marcia al fine di poterne effettuare il traino/trasferimento o la riparazione sul posto.

Monopattino: veicolo a due assi dotato di manubrio e non di sedile con un solo motore elettrico o con movimento conferito mediante spinte successive di uno dei piedi a terra mentre l'altro poggia sulla pedana.

Noleggio con conducente: è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell'utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto difforme da quella che regola il servizio “di piazza con autotassametro”.

Pedone: chiunque circoli su strada pubblica e/o privata privo di qualsiasi mezzo di locomozione.

Piano assistenziale: documento elaborato dalla Centrale Allianz Health con indicazione della tipologia e articolazione delle prestazioni previste per il percorso riabilitativo e terapeutico dell'Assicurato.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro il valore assicurato dei beni danneggiati risulta inferiore a quello reale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione al minor premio pagato.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Ransomware: tipo di software malevolo che blocca l'accesso ad un'apparecchiatura informatica, generalmente connessa alla rete, cifrando i dati in essa contenuti.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Auto): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in conseguenza di un danno totale (danno superiore all'85% del valore del veicolo). Il suo valore di mercato viene determinato da quanto materialmente offerto attraverso il ricorso a piattaforme specializzate (es: AUTOonline); resta salvo il diritto dell'assicurato di mantenere la proprietà del relitto stesso.

Ricovero (garanzia Infortuni): degenza comportante pernottamento in istituto di cura.

Ricovero (garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida): la degenza che comporta il pernottamento in struttura sanitaria, il Day Hospital, il Day Surgery e l'intervento chirurgico ambulatoriale.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento in forma specifica RC Auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Sabotaggio: azione svolta per ostacolare o ritardare la realizzazione di un progetto, per disturbare o intralciare il libero svolgersi di un'attività.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scadenza dell'intero periodo di assicurazione: termine del periodo pattuito al fine dell'applicazione delle regole di evoluzione della Classe Universale e valido anche in caso di sostituzione di contratto.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema informatico: qualsiasi sistema informatico che fornisce funzionalità per il veicolo, il suo conducente, gli occupanti, gli altri utenti o il carico trasportato, quali - a titolo di esempio non esaustivo - il sistema di infotainment e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) o qualsiasi modalità di interazione del sistema con sistemi esterni o con l'ambiente del veicolo quali, a titolo di esempio non esaustivo, il sistema continuo di comunicazione con il veicolo e i server di back-end del produttore del veicolo per aggiornamenti Over-The-Air (OTA - cd via etere).

Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia aderiscono all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con l'Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

Strade rientranti nell'accezione di "area ad uso pubblico":

Art.2 comma 2 Nuovo Codice della Strada - d.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni "Definizione e classificazione delle strade".

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - autostrade;
- B - strade extraurbane principali;
- C - strade extraurbane secondarie;
- D - strade urbane di scorrimento;
- E - strade urbane di quartiere;
- F - strade locali;
- F-bis. itinerari ciclopeditoni.

Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Struttura sanitaria convenzionata: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera come sopra definite ed ogni centro diagnostico e centro medico facente parte del Circuito Allianz Health convenzionato dall'Impresa e dedicato alla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atto di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Terzi (garanzia RCA): non sono considerati terzi - rispetto all'assicurato - i soggetti indicati dall'art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.

Terzi (garanzie diverse da RCA): persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore a nuovo: è inteso convenzionalmente quale prezzo di listino di un determinato veicolo nuovo - accessori/dotazioni di serie compresi - come fissato dalla casa costruttrice in relazione al Paese nel quale quel veicolo viene distribuito ed in vigore il giorno della prima immatricolazione dello stesso. Il listino è quello emesso dal costruttore del veicolo.

Valore commerciale/Valore di mercato: quotazione del veicolo ad una certa data (spesso coincidente con quella del sinistro); è determinata facendo riferimento alle pubblicazioni specializzate del settore (c.d. mercuriali di riferimento) o, in mancanza, a valutazioni basate su dati di mercato e/o in base a valutazioni degli incaricati dall'Impresa e/o a documentazione altrimenti raccolta a cura dell'Impresa.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre totalmente i danni alle cose assicurate (salvo lo scoperto e/o la franchigia convenuti) e, quindi, il premio deve essere pagato in funzione del loro intero valore; quando l'assicurazione sia stipulata per un valore che risulti inferiore a quello reale, l'assicurato, in caso di sinistro, vedrà ridotto proporzionalmente l'ammontare dell'indennizzo e, di conseguenza, dovrà tenere a proprio carico una parte dei danni (vedi la voce "Proporzionale").

Veicolo elettrico (BEV - "Battery electric vehicle"): si intende un mezzo a trazione esclusivamente elettrica alimentato con batterie ricaricabili.

Velocipedi: veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Sezione 1 – IL CONTRATTO

Articolo 1.1 – PREMIO - PAGAMENTO

Il premio o la prima rata di premio si pagano - all'intermediario o all'Impresa - alla consegna dei documenti assicurativi; se non versato il premio, l'assicurazione resta sospesa fino al pagamento. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste e l'Impresa rilascia quietanza nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza; se il pagamento viene effettuato dopo questo termine, l'efficacia della copertura viene ripristinata solo a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è calcolato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche nel caso in cui - alle condizioni previste dal contratto - ne sia stato concesso il frazionamento.

Il premio relativo ai contratti di durata inferiore ad un anno va pagato in un'unica soluzione e non può essere frazionato.

Le imposte e gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente e sono indicati in contratto.

Articolo 1.2 – DOCUMENTI ASSICURATIVI E DUPLICATO

I documenti assicurativi sono: il contratto, il certificato di assicurazione ed il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

L'Impresa fornisce, senza oneri a carico del contraente, il duplicato di certificato ed il Certificato Internazionale di Assicurazione nei seguenti casi e con le modalità indicate:

- › smarrimento, sottrazione o distruzione: il contraente autocertifica il motivo della richiesta;
- › altri casi (ad esempio deterioramento): il contraente restituisce i documenti non più utilizzabili.

Articolo 1.3 - DECORRENZA E DURATA

Pagato il premio, il contratto emesso riporta giorno ed ora della decorrenza; la durata del contratto è di un anno.

A richiesta del contraente, il contratto può avere durata costituita da una frazione di anno più un anno intero (si rinvia al "Glossario" per la definizione di "Frazione di anno", "Frazione di anno più anno intero", "Scadenza dell'intero periodo di assicurazione").

Esempio di contratto di durata (frazione di anno più anno intero) dal 30.6.2024 al 31.12.2025:

- a. frazione di anno: dal 30.06.2024 al 31.12.2024. Alla scadenza della frazione d'anno, il contraente è tenuto al pagamento del premio per la successiva annualità intera ed il contratto può essere risolto esclusivamente nei casi previsti dal successivo articolo 1.7 "Cessazione del rischio - prosecuzione o risoluzione del contratto".
- b. scadenza dell'intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito: 31.12.2025 (anche in caso di sostituzione).

I contratti di durata inferiore all'anno, sono disciplinati nella Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno".

Articolo 1.4 – SCADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve automaticamente - senza necessità di disdetta - alla scadenza indicata in polizza, ai sensi dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni. L'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni, viene meno dalla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Articolo 1.5 – NUOVA PROPOSTA ASSICURATIVA

Prima della scadenza contrattuale l'Impresa può presentare una nuova proposta assicurativa per la successiva annualità, a condizioni di polizza differenti da quelle applicate sino a tale scadenza.

L'Impresa:

- emette comunicazione di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
- tramite l'intermediario, presenta la nuova proposta assicurativa. Il Set Informativo è consegnato dall'intermediario o via posta elettronica (email) se il Contraente ha prestato consenso alla gestione digitale della polizza.

Il Contraente:

- prende visione della nuova proposta assicurativa e del Set Informativo;
- paga il premio proposto dall'Impresa entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto e riceve la quietanza di pagamento e i nuovi documenti assicurativi.

Il pagamento del premio equivale alla manifestazione della volontà del Contraente di:

- 1) confermare di aver ricevuto e di accettare il Set Informativo, comprensivo di DIP, DIP aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione;
- 2) confermare le richieste ed esigenze di coperture precedentemente manifestate;
- 3) accettare la proposta assicurativa dell'Impresa.

La nuova copertura, della durata di un anno, decorre dalla data di scadenza della precedente annualità.

I contratti di durata inferiore all'anno (c.d. temporanei) non sono oggetto di nuova proposta assicurativa e scadono inderogabilmente al termine del periodo di assicurazione pattuito (vedi Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno").

Articolo 1.6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente, a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il contraente che intende esercitare tale diritto deve:

1. dare comunicazione all'Agenzia che ha emesso il contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio;
2. assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi (contratto, certificato di assicurazione ed il certificato internazionale di assicurazione).
In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;
3. confermare l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di premio con le seguenti modalità:

- › se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- › se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa - a documentazione ricevuta - provvede al rimborso del premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in contratto alle ore 24 del giorno certificato dall'Impresa mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 1.7 - CESSAZIONE DEL RISCHIO - prosecuzione o risoluzione del contratto

- a. Vendita, consegna in conto vendita o vendita con contestuale cessione del contratto.
- b. Furto, rapina.
- c. Demolizione, esportazione definitiva.
- d. Altri casi di cessazione del rischio in conseguenza di sinistro indennizzabile (perdita del veicolo).

a. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA O VENDITA CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

a.1 VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO E RIMBORSO DEL PREMIO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato - comprovati dall'atto di vendita o dalla procura a vendere (o documento a questa equipollente) - il contraente può chiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.

Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della copia dell'atto di vendita/procura a vendere (o documento a questa equipollente) e richiesta di interruzione con sottoscrizione dell'apposita appendice.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Nei casi di:

- vendita o consegna in conto vendita intervenute durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione;
- polizza di durata inferiore all'anno, la maggiorazione premio non è rimborsabile.

a.2 SOSTITUZIONE PER VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON ALTRO VEICOLO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato - comprovata dall'atto di vendita/procura a vendere (o documento a questa equipollente) - il contraente può chiedere di sostituire il contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia di nuova acquisizione ed intestato al medesimo proprietario. Se l'operazione prevede una variazione di premio, si procede al relativo conguaglio (al netto delle imposte e contributi già versati).

Dall'effetto della sostituzione, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

a.3 VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel solo caso di vendita del veicolo assicurato - comprovata dall'atto di vendita - è possibile cedere contestualmente il contratto di assicurazione.

Il contraente (cedente/venditore) deve dare all'Impresa immediato avviso dell'avvenuta cessione e l'Impresa rilascia al cessionario (ricevente/acquirente) nuovi documenti assicurativi.

Il cedente:

- dall'effetto della cessione, assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente (cedente) per le somme pagate ai terzi danneggiati;
- è comunque obbligato a pagare il premio fino al momento dell'avviso all'assicuratore.

Successivamente alla cessione del contratto sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto:

- › si estingue alla sua naturale scadenza senza generare una nuova attestazione dello stato del rischio che, pertanto, non viene rilasciata;
- › dopo la scadenza, mantiene la sua operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

b. FURTO, RAPINA

In caso di perdita totale del veicolo, conseguente a furto o rapina, senza che ne segua il ritrovamento, il contraente informa l'Impresa, consegna copia della denuncia relativa all'evento e può chiedere alternativamente:

- › la sostituzione del contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario; in tal caso si applicano le disposizioni dell'*articolo 4.2 - "Conservazione della classe di merito", punto 4 "Furto del veicolo", della sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*;
- › la risoluzione del contratto per cessazione del rischio e rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno successivo alla data di denuncia di furto.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:

- a. premio R.C. Auto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (*art.122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni*);
- b. premio altre garanzie - eventualmente presenti in contratto - diverse da R.C. Auto e furto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui sopra.

Nei casi di furto o rapina intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

L'Impresa non rimborsa il premio relativo alla garanzia furto interessata dal sinistro perdita totale, se indennizzabile.

La maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno non è rimborsabile.

c. DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA

- 1. DEMOLIZIONE: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).
- 2. ESPORTAZIONE DEFINITIVA: veicolo radiato dal P.R.A. per esportazione definitiva.

Nei predetti casi, il contraente:

- › informa l'Impresa e consegna copia del "Certificato di rottamazione" rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici (caso 1 - demolizione) oppure la certificazione dell'avvenuta restituzione di targhe (o targa) e libretto (caso 2 - esportazione definitiva);
- › può chiedere alternativamente:
 - la sostituzione del contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
 - la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della documentazione di cui sopra.
- › assume l'impegno, dall'effetto della risoluzione contrattuale, di non utilizzare e - se del caso - distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;

Nei casi di demolizione ed esportazione definitiva intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

La maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno non è rimborsabile.

d. ALTRI CASI DI CESSAZIONE DEL RISCHIO

coesistenza nel contratto di garanzia R.C. Auto e di garanzie Auto Rischi Diversi

Nel caso di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) conseguente ad eventi coperti dalle seguenti garanzie Auto Rischi Diversi:

- › incendio;
- › eventi naturali;
- › eventi sociopolitici;
- › atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- › kasko (nelle varie forme),

il contraente - fatti salvi gli specifici obblighi di denuncia ai fini contrattuali - informa l'Impresa e consegna copia della relativa denuncia.

Il contraente può chiedere alternativamente:

- › la sostituzione del contratto rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
- › la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.

Dalla risoluzione del contratto, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:

- › premio R.C. Auto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente;
- › premio altre garanzie - eventualmente presenti in contratto - diverse da R.C. Auto e dall'evento interessato dal sinistro perdita totale: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente.

Nei casi di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo articolo 1.8 "Sospensione"), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

L'Impresa non rimborsa:

- › il premio relativo alla garanzia interessata dal sinistro che ha determinato la perdita totale del veicolo assicurato, se operante sul contratto e se indennizzabile;
- › la maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 1.8 - SOSPENSIONE

Nel corso dell'annualità assicurativa il contratto può essere sospeso per un periodo che, complessivamente, non abbia durata superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico). Il rispetto della durata massima del periodo di sospensione può essere soddisfatto mediante:

- un'unica sospensione della durata pari a 10 mesi continuativi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico);
- più sospensioni richieste nel corso della medesima annualità assicurativa, le cui rispettive durate sommate assieme esauriscono i 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

La sospensione del contratto è subordinata alla presentazione all'Impresa della relativa "*Richiesta di sospensione*" nella quale sono riportate la data di inizio e di termine del periodo di sospensione; l'Impresa, a sua volta, rilascia al contraente la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*", a conferma dell'invio alla Motorizzazione del relativo movimento, ai fini della registrazione nella Banca dati di settore.

La sospensione ha effetto dalla data di inizio del periodo di sospensione indicata dal contraente nella "*Richiesta di sospensione*" ed è certificata dall'Impresa con la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*".

Il termine del periodo di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte, nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico), con comunicazione formale da presentarsi all'Impresa almeno 10 giorni (5 giorni per i veicoli di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del termine stesso.

Per tutto il periodo della sospensione:

- il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde ricevuti in originale o in formato digitale sono privi di validità e non possono essere utilizzati. In caso di utilizzo improprio della documentazione contrattuale, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati;
- il veicolo assicurato con la polizza per la quale è stata richiesta la sospensione non può in alcun caso circolare in quanto temporaneamente privo di copertura assicurativa obbligatoria; in caso di sinistro troverà applicazione la previsione di cui all'art 283 co. 1 lett. b) Codice delle Assicurazioni.

Non è possibile sospendere il contratto:

- in caso di contratti di durata inferiore all'anno;
- a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato.

Se vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva, distruzione, furto o rapina intervengono durante il periodo di sospensione, il Contraente informa l'Impresa, consegna la relativa documentazione prevista a comprova e può chiedere alternativamente:

- la riattivazione del contratto per un diverso veicolo della stessa tipologia e intestato al medesimo proprietario;
- la risoluzione del contratto per cessazione del rischio. In questo caso il contratto è risolto ed il rimborso del premio pagato e non goduto, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di inizio del periodo di sospensione indicato nella "Richiesta di sospensione".

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi:

- con data di decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione indicato dal contraente nella "Richiesta di sospensione" e certificata dall'Impresa con la "Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione";
- con scadenza annua prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, anche tenuto conto delle proroghe eventualmente richieste e comunque nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Il Contraente può richiedere l'anticipazione della data di riattivazione del contratto rispetto a quella inizialmente indicata nella "Richiesta di sospensione".

Al momento della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa applicata sulla polizza sospesa, se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
- della tariffa in vigore alla data della sospensione, se la riattivazione avviene a favore di diverso veicolo;
- di eventuali conguagli, ove previsti.

Articolo 1.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica di Montenegro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.

L'Impresa risarcisce, con le procedure previste dagli accordi internazionali, i danni secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione è valido per il periodo in esso indicato, tuttavia l'Impresa (in applicazione all'articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012) ne garantisce l'operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se il contratto di riferimento del Certificato Internazionale di Assicurazione cessa di avere validità o è sospeso, il contraente assume l'impegno di non utilizzare, distruggere o restituire il Certificato. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa sul contraente per le somme che eventualmente abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

AVVERTENZA

Il Certificato Internazionale di Assicurazione, al pari del contratto di assicurazione, non riporta indicazioni in merito all'estensione della validità del contratto per massimo 15 giorni successivi alla scadenza derivante direttamente dalla legge. Per questo motivo il Certificato Internazionale di Assicurazione - trascorso il periodo di validità indicato nel documento - potrebbe non essere riconosciuta come valida dalle Autorità del Paese (diverso da quelli indicati nel primo capoverso) sul territorio del quale si trovi il veicolo assicurato. E' possibile, pertanto, che - per poter circolare - all'assicurato venga chiesto di stipulare un ulteriore contratto (ad esempio nelle forme di contratto temporaneo o di frontiera).

TARGHE PROVA: l'assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano reciprocamente la validità.

Articolo 1.10 - DENUNCIA DI SINISTRO RCA in caso di incidente stradale

In caso di incidente stradale il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stradale (ai sensi dell'art.143 del Codice delle Assicurazioni) deve:

- > essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu");
- > contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
- > essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo blu", e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) direttamente all'Impresa per chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi), se:
 - nell'incidente sono coinvolti solo 2 veicoli, entrambi regolarmente assicurati al momento del sinistro ed immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
 - c'è stato urto;
 - le imprese coinvolte nel sinistro sono aderenti alla Convenzione Card;
 - l'assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte).

La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se, oltre ai 2 conducenti, nei veicoli erano presenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subito lesioni anche gravi (oltre i 9 punti di invalidità).

La procedura, invece, non si applica in caso di danni fisici subiti da passanti.

- b) all'impresa del veicolo responsabile dell'incidente nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto, ossia negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità e incidenti con veicoli immatricolati all'estero).

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano o, in alternativa, inviata in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art.149 del Codice della Assicurazioni Private) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 1.11- GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Articolo 1.12 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Se il contraente, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

Articolo 1.13 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se il contraente, successivamente alla stipula del contratto, non comunica ogni variazione del rischio che ne comporti un aggravamento tale per cui il premio pagato sarebbe stato diverso da quello convenuto, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

Articolo 1.14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Sezione 2 - L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Articolo 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

L'Impresa copre, in conformità alla legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere - entro i limiti stabiliti - le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

Articolo 2.2 - GARANZIE ADDIZIONALI ALL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

§ Ricorso terzi da incendio

Entro il limite del massimale di polizza, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, a copertura della responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio, esplosione e/o scoppio del veicolo descritto in polizza, compresi quelli prodotti dal "Battery Pack" (pacco batterie).

• Responsabilità civile dei trasportati

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni da questi involontariamente causati a terzi durante la circolazione.

§ Responsabilità civile per fatto di figli minori

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

§ Scuola guida

- Veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse

Se il veicolo è di proprietà di un'autoscuola (art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada), l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- › l'allievo conducente, anche se alla guida, eccettuato il periodo in cui sostiene l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida;
- › l'esaminatore e l'istruttore, soltanto durante l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida dell'allievo conducente, nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

- Veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida

Se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

L'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi soltanto durante l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

§ Aree aeroportuali: danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili

La garanzia opera:

- limitatamente all'area sterile ed entro il massimale di polizza, purché in presenza di autorizzazione all'accesso all'interno delle aree aeroportuali;
- entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) sempre in presenza di autorizzazione, in caso di accesso alle aree di movimento, manovra e sosta degli aeromobili.

- § Carico e scarico con operazioni manuali (valida per autovetture e veicoli trasporto cose)
L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, dell'assicurato o del conducente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.
La garanzia non opera in caso di danni a:
- > persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
 - > persone trasportate sul veicolo assicurato;
 - > cose trasportate;
 - > cose di terzi che l'assicurato ha in consegna o custodia.
- La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.
- § Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani)
L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.
- § Soccorso vittime della strada
L'Impresa risponde fino a concorrenza di € 260 per evento, dei danni alle parti interne del veicolo provocati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione fino al posto di soccorso medico.
- § Responsabilità civile ricarica elettrica (BEV e PHEV)
Entro il limite del massimale di polizza, sono coperti tutti i danni involontariamente causati a terzi (cose e persone) in conseguenza delle eventuali attività legate alla gestione della ricarica del "Battery Pack" (pacco batterie) del veicolo, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del cavo di ricarica e del caricabatteria in dotazione al veicolo assicurato.

Sezione 3 - NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Articolo 3.1 - NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Nei casi sottoelencati la garanzia non è valida e l'Impresa, in ottemperanza al Decreto legislativo 209/2005, esercita nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati in caso di sinistro. Le limitazioni delle garanzie R.C. Auto e, quindi, la conseguente azione di rivalsa sono tassative e non possono essere estese per analogia a fattispecie simili.

- > Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli *articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada*;
- > conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, anche in relazione alla massa complessiva a pieno carico del veicolo e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
- > danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'*articolo 9 bis del Codice della strada*, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'*articolo 141* del medesimo codice;
- > danni causati a terzi da autocarri, motocarri, tricicli, quadricicli, adibiti al trasporto cose o a uso speciale, circolanti singolarmente o come parte motrice di autotreno o auto/moto articolato, se il conducente del veicolo è stato sanzionato in via definitiva per violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada
§ *articolo 167 "Trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi"* quando il peso trasportato eccede di oltre il 10% il limite ammesso per la massa complessiva a pieno carico;
§ *articoli 61 e 164* rispettivamente *"Sagoma limite"* e *"Sistemazione del carico sui veicoli"* in caso di violazione delle regole sul trasporto di carichi.
- > veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
- > veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- > veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- > danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione quali sono, ad esempio, il mancato uso dei prescritti sistemi di ritenuta e/o dei dispositivi di protezione individuale;
- > danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- > danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente.

Articolo 3.2 - AZIONE DI RIVALSA DERIVANTE DA PATTI SPECIALI

- > GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori)

Se operante la condizione "Guida esperta" (vedi "Conducente alla guida" della sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto") ed accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa garanzia, l'Impresa ha diritto di promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di garanzia, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.

L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo, è autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione) e va quindi a sommarsi all'importo oggetto dell'azione di rivalsa.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiva l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'art. 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza.

ASSICURAZIONE SU TELAIO

Se operante la clausola "Assicurazione su telaio" (vedi sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto"):

- per tutti i veicoli ad eccezione di carrelli elevatori, trasportatori o trattori, la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico");
- per carrelli elevatori, trasportatori o trattori, la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante:
 - » se non autorizzati, in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico");
 - » se autorizzati, in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico") diversa e/o non compresa fra quelle che il veicolo è autorizzato a percorrere, e/o in caso di mancato rispetto della validità e delle prescrizioni previste dall'autorizzazione.

Conseguentemente, in presenza di sinistri verificatisi nei casi di cui sopra in cui la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante, l'Impresa ha facoltà di esercitare rivalsa verso l'assicurato e/o gli altri responsabili per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Sezione 4 – DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO

Articolo 4.1 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Come previsto dalla legge, l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto.

L'attestazione contiene:

- » la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- » il nome e il codice fiscale del contraente e del proprietario (o di altro avente diritto) se persona fisica o – se persona giuridica – la denominazione sociale e la partita iva;
- » il numero del contratto di assicurazione;
- » i dati della targa del veicolo assicurato o, se non prescritta, i dati del telaio;
- » la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- » la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- » le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi universali di provenienza ed assegnazione, se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato a seguito del verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le formule tariffarie miste con franchigia;
- » l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi, intendendosi per tali:
 - i sinistri pagati – anche a titolo parziale – con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale;
 - i sinistri con responsabilità paritaria, con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- » la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (danni sia a cose sia a persone);
- » gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- » l'Identificativo Univoco di Rischio (I.U.R.).

L'obbligo di rilascio sussiste inoltre:

- » qualunque sia la formula tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- » in caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, a condizione che sia stato maturato il periodo di osservazione;
- » nei casi di cessazione definitiva della circolazione del veicolo conseguente a furto, vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- » contratti di durata inferiore ad un anno (contratti temporanei);
- » contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale (ad esempio caso vendita o demolizione);
- » contratti a fronte dei quali non è stato maturato il periodo di osservazione per mancato pagamento del premio o di una rata di premio.

Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

Articolo 4.2 – CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L'assicurato conserva la classe di merito nei casi e con le modalità sotto illustrate.

1. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

- a. Mediante sostituzione, il contratto del veicolo originario è reso valido per altro veicolo di nuova acquisizione della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato.

La modifica del proprietario originario del veicolo è possibile se:

- il nuovo proprietario è un familiare convivente;
- in presenza di società di persone, il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa;
- in presenza di società di capitali, il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

- b. Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo di nuova acquisizione di proprietà dell'assicurato e della medesima tipologia del precedente.

Vengono acquisiti:

- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- la documentazione dell'evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.

2. VENDITA PARZIALE DEL VEICOLO

Mediante emissione di contratto nuovo, il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo alla conservazione della classe di merito maturata.

Gli altri cointestatari conservano la classe maturata sul veicolo venduto da utilizzare su altro veicolo di loro proprietà.

3. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO TRA CONIUGI E/O CONVIVENTI

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo fra coniugi o fra persone unite civilmente o conviventi di fatto (da comprovare con idonea documentazione):

- mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione, all'acquirente è attribuita la classe maturata sul veicolo compravenduto;
- esclusivamente mediante emissione di contratto nuovo, è possibile trasferire al cedente/venditore la classe del veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà.

4. FURTO DEL VEICOLO

L'assicurato mantiene la Classe Universale con le distinzioni che seguono, nel rispetto delle formalità cui attenersi e della tipologia di garanzie operanti:

- contratti con sola garanzia R.C. Auto: il mantenimento della classe è previsto per le stesse casistiche e utilizzando le medesime opzioni (sostituzione o contratto nuovo) illustrate al precedente punto *"Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo"* del presente articolo 4.2 *"Conservazione della classe di merito"*.
- contratti con garanzia R.C. Auto e garanzie Auto Rischi Diversi: l'assicurato, entro i cinque anni di validità dell'attestazione dello stato di rischio, può mantenere la classe di merito precedentemente maturata unicamente mediante emissione di contratto nuovo. Mediante risoluzione del contratto originario ed esclusivamente con contestuale emissione di contratto nuovo, può usufruire del mantenimento della classe di merito maturata anche:
 - il familiare convivente del proprietario originario;in caso di società:
 - società di persone, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore di uno dei soci;
 - società di capitali, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore della società o dell'amministratore unico (o amministratore delegato).

In nessun caso la decorrenza del contratto, sia per quelli di nuova emissione che per quelli in sostituzione, può essere antecedente alla data di denuncia del furto.

5. VEICOLO INVENDUTO O RITROVATO

Nei casi di veicolo consegnato in conto vendita ma non venduto o di veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, qualora la Classe Universale sia stata trasferita su altro veicolo di nuova proprietà dello stesso soggetto, al veicolo rimasto invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la Classe Universale precedente alla perdita di possesso.

6. VEICOLO ACQUISITO IN LEASING OPERATIVO O FINANZIARIO O IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale maturata sul veicolo è riconosciuta all'utilizzatore purché le generalità dello stesso siano state registrate sulla carta di circolazione da almeno 12 mesi.

→ CONTRATTO SOSPESO E NON RIATTIVATO e CONTRATTO NON RINNOVATO PER MANCATO UTILIZZO DEL VEICOLO

Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, viene assegnata la classe determinata in base ai dati presenti sull'attestazione.

In questo caso è necessario acquisire:

- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente/proprietario del contratto originario.

→ DECESSO DEL PROPRIETARIO

Mediante emissione di contratto nuovo e limitatamente ai soli assicurati Allianz, l'Impresa - a richiesta di tutti gli eredi che devono provare il loro titolo - ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede come segue:

- risolve il contratto stipulato con Allianz, di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza del nuovo contratto;
- contestualmente, emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del nuovo intestatario temporaneo del veicolo (quando consentito), con conservazione della classe di merito.

Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto - fermo il riconoscimento dei benefici maturati - deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Per gli assicurati provenienti da altra Impresa, la Classe Universale viene riconosciuta a coloro che, conviventi con il proprietario al momento del suo decesso, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

→ VEICOLO INTESTATO A SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP

Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale è riconosciuta - a fronte di veicoli di nuova acquisizione - ai conducenti abituali del veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, a condizione che siano stati registrati da almeno 12 mesi - in qualità di intestatari temporanei - sul libretto di circolazione.

→ CAMBIAMENTO "FORMALE" DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO IN AMBITO SOCIETARIO

Mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale a persona fisica (solo se già titolare) e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della Classe Universale.

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della Classe Universale in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà.

Articolo 4.3 – UTILIZZO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO PER ULTERIORE VEICOLO E TRASFERIMENTO CLASSE (articolo 134, comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

Nei casi che seguono, a richiesta del contraente, l'attestazione sullo stato del rischio di un veicolo già assicurato può essere utilizzata per trasferirne la classe conseguita sia su una polizza di nuova stipulazione relativa ad un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un familiare stabilmente convivente anche se emesse a copertura di altro veicolo, sia su una polizza in rinnovo-proroga annuale. In entrambi i predetti casi (polizza nuova e/o in rinnovo-proroga):

- il trasferimento/acquisizione della classe opera anche fra veicoli di diversa tipologia, ad esempio da motociclo su autovettura e viceversa;
- per l'attivazione di questo istituto anche al familiare stabilmente convivente con il proprietario del veicolo già assicurato, è necessario consegnare il certificato dello stato di famiglia;
- ditte, associazioni, enti, società e simili non hanno titolo per accedere a questo istituto.

a) Polizza di nuova stipulazione - acquisto di ulteriore veicolo

Il nuovo contratto da stipulare a seguito dell'acquisto di un ulteriore veicolo è assegnato alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso se soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo da assicurare è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario di entrambi i veicoli è persona fisica;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento della stipulazione della nuova polizza.

b) Polizza in rinnovo/proroga

La polizza in rinnovo/proroga annuale è assegnata alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato se:

- negli ultimi 5 anni, come risulta dalla propria attestazione, la polizza in rinnovo-proroga è indenne da sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento del trasferimento della classe;
- il proprietario dei veicoli è persona fisica.

Sezione 5 - CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto

CONDUCENTE ALLA GUIDA

a) GUIDA LIBERA – senza limite di età

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.

b) GUIDA ESPERTA – con limite di età

Condizione valida per autovetture, motocicli, ciclomotori

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è:

- › il proprietario – se persona fisica - anche se di età inferiore a 26 anni, purché abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- › qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se, al momento del sinistro, è appurato che alla guida del veicolo vi era persona con caratteristiche diverse da quelle di cui sopra, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000 (vedi *Articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa"*).

VANTAGGI LAVORO E AFFARI

E' un'iniziativa riservata alle imprese/aziende ed alle ditte individuali (identificati con partita IVA o - per ditte individuali - con codice fiscale) che assicurano con l'Impresa almeno due veicoli.

Prevede una riduzione di premio nella misura stabilita dalla tariffa in vigore (Sconto Quantità), a condizione che nell'ultimo periodo di osservazione non siano stati rilevati sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe di merito.

In caso contrario, la riduzione viene riconosciuta a partire dalla prima annualità successiva al termine del periodo di osservazione non gravato da sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe di merito.

PROTEZIONE RIVALSA

Disponibile per tutti i veicoli a eccezione delle seguenti categorie, immatricolate per trasporto cose o a uso speciale: autocarri motocarri, tricicli, quadricicli.

Se sottoscritta "Protezione rivalsa", a parziale deroga di quanto indicato nell'*articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa"*, l'Impresa:

a) RINUNCIA al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- › se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
- › per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- › se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 186 o 186 bis del Codice della Strada.

b) LIMITA il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000:

- › se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del Codice della strada.

URTO O COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI - valida per autovetture uso privato

Per i danni a cose, l'Impresa riconosce un risarcimento che:

- copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non assicurato/i;
- opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è risarcibile – in tutto o in parte - avuto riguardo ai soli casi previsti dall'art 283 lettera b) del Codice delle assicurazioni private (veicolo o natante che non risulti coperto da assicurazione) ed alle disposizioni normative che regolano l'attribuzione della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

L'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro all'Impresa, a fornire tutti gli elementi che provino il fatto e si trovino nella sua disponibilità (quali, ad esempio, il verbale redatto dalle Forze dell'Ordine, la denuncia sporta alle Autorità competenti, i nominativi degli eventuali testimoni) ed a comunicare all'Impresa stessa l'esistenza di ogni altro elemento utile alla gestione del sinistro del quale sia a conoscenza.

Accertata la risarcibilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare e liquidare il danno.

Rientrano nel complesso del risarcimento – purché provati anche nel loro ammontare – i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo ma conseguenti al verificarsi dell'evento dannoso (sinistro).

Il risarcimento viene corrisposto con il limite del valore commerciale del veicolo cui sommare gli ulteriori danni di cui sopra – se provati – con esclusione di quelli alla persona ed alle cose trasportate.

Resta inteso che l'ammontare del risarcimento verrà calcolato e versato al netto dell'eventuale quota di corresponsabilità attribuibile all'assicurato, avuto riguardo alla dinamica del sinistro. Nessun risarcimento verrà corrisposto in caso di totale responsabilità a carico del conducente del veicolo assicurato o di danno dallo stesso procurato con dolo.

Con la sottoscrizione della presente polizza l'assicurato si impegna, inoltre, a cedere all'impresa il proprio diritto al risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, limitatamente agli importi liquidati in forza della presente garanzia.

ACCORDO PER IL DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA GARANZIA RCA

In caso di sinistro RC Auto totalmente risarcibile e gestito con procedura di risarcimento diretto (art.149 D.LEGS. 209/2005 C.D. "Codice delle Assicurazioni").

VALIDO SOLO PER AUTOVETTURE

OPZIONE SOGGETTA A LIMITAZIONI

Il presente accordo regola le condizioni del servizio opzionale di risarcimento in forma specifica riservato all'assicurato che avrà scelto di avvalersene, sottoscrivendo la relativa clausola e beneficiando dello sconto di premio indicato in polizza.

L'assicurato si impegna, in caso di sinistro e alle condizioni specificamente disciplinate nel presente accordo, a far riparare, con costi a carico di Allianz, il proprio veicolo presso una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica".

Le parti convengono che tale servizio (reso anche ai sensi dell'art. 14 del DPR 254/2007) risponde a esigenze di miglior efficienza e qualità nella gestione della riparazione dei danni al veicolo, con risparmi di costi e controllo sulla correttezza degli interventi sul mezzo.

A fronte di tali obiettivi, il necessario rispetto, da parte dell'assicurato, dell'impegno di cui sopra giustifica l'applicazione di una penale, in caso di inadempimento, nella misura puntualmente indicata in polizza.

Il tutto alle condizioni di seguito specificate.

1. Oggetto dell'accordo

In caso di sinistro:

- in cui l'assicurato abbia riportato danni al veicolo, anche se unitamente ad altre tipologie di danno (a persone o altri beni);
- in cui l'assicurato non risulti essere neppure in parte corresponsabile, e pertanto la responsabilità sia addebitata esclusivamente alla controparte in forza di denuncia resa su modello C.A.I. sottoscritto dai conducenti coinvolti;
- che rientri nell'ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto (CARD) prevista dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, anche nel caso in cui l'assicurato abbia rivolto le proprie richieste risarcitorie all'Impresa del veicolo responsabile del sinistro anziché ad Allianz,

L'assicurato si impegna a riparare il veicolo presso una struttura appartenente alla rete dei tecnici fiduciari convenzionati con Allianz e inseriti all'interno del circuito denominato convenzionalmente "Carrozzeria Amica".

2. Accesso alla struttura convenzionata – servizio di "presa e resa veicolo"

Al fine di adempiere al proprio impegno, l'assicurato potrà rivolgersi a una qualsiasi delle strutture convenzionate indicate. Se, tuttavia, non risultino presenti strutture convenzionate nel comune di residenza dell'assicurato per il tempo occorrente alla riparazione, l'assicurato potrà procedere con:

- attivazione del servizio di "presa e resa veicolo" a domicilio effettuato dalla struttura convenzionata, o altro incaricato dall'impresa previo accordo con l'assicurato e senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultimo;
- tale servizio potrà essere attivato anche nel caso in cui il veicolo, a seguito del sinistro, non sia in grado di raggiungere autonomamente la struttura convenzionata;
- il servizio sarà erogato nei termini e con le modalità consultabili all'indirizzo <https://geolocator.allianz.it/ricerca/carrozzeria-amica>. Nel caso in cui il servizio di "presa e resa veicolo" non sia fornito nel territorio in cui lo si richiede, o risulti anche solo temporaneamente indisponibile, l'Assicurato avrà la facoltà di riparare il veicolo presso una struttura non convenzionata di sua libera scelta. In questa ipotesi non sarà prevista l'attribuzione di alcuna penale a carico dell'assicurato (per il dettaglio vedasi il punto successivo).

3. Obbligazioni derivanti dall'accordo e clausola penale

L'Impresa, a fronte dell'impegno assunto dall'assicurato, riconosce uno sconto sul premio RCA (al netto delle imposte e del contributo al SSN) la cui percentuale è indicata in contratto. Ove l'assicurato venga meno all'impegno assunto col presente accordo e non si avvalga, nelle ipotesi di cui all'art. 1), delle carrozzerie convenzionate facenti parte del circuito "Carrozzeria Amica", il suo inadempimento comporterà l'applicazione di una penale, nella misura indicata in polizza.

Rimane dunque inteso tra le parti che:

- l'Impresa ha il diritto di recuperare l'importo della penale, il cui valore è stato calcolato anche tenendo conto del pregiudizio subito per non aver fruito dei vantaggi, in termini di costi, correlati all'intervento delle carrozzerie convenzionate facenti parte della rete "Carrozzeria Amica";
 - la penale può essere recuperata anche tramite compensazione volontaria, come disciplinata dall'articolo 1252 del codice civile, con detrazione della somma dovuta dall'ammontare della liquidazione del danno. L'autorizzazione a procedere in tal senso viene fin d'ora concordata fra assicurato ed Impresa;
 - ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, l'assicurato non può cedere i crediti e i diritti risarcitori derivanti dal sinistro per il danno al veicolo senza il preventivo consenso dell'Impresa, che si intende già prestato nel caso di riparazione del veicolo presso la rete di carrozzerie convenzionate; in ogni caso Allianz si fa integrale carico dei costi di riparazione presso le carrozzerie convenzionate purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 1).
- L'assicurato si impegna inoltre a non cedere i crediti e i diritti derivanti dal sinistro per il danno al veicolo anche nell'ipotesi in cui egli agisca secondo il procedimento di risarcimento ordinario ex articolo 148 del Codice delle Assicurazioni.

4. Caso di Perdita totale

Resta inteso che, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di sinistro, l'Impresa - anche per il tramite della struttura convenzionata - ne darà avviso all'assicurato ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del bene danneggiato (non più ripristinabile).

Si ha perdita totale quando il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.

Il danno viene accertato sulla base della valutazione tecnica redatta da incaricato dell'Impresa, mentre il valore commerciale viene ricavato da quanto riportato dalla Pubblicazione "Quattroruote Professional".

TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

1. AUTOVETTURE CON TRAINO

L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio identificato con targa propria.

2. MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI CON TRAINO

L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione del motociclo, triciclo, quadriciclo indicato in polizza è estesa al traino di carrelli appendice e/o rimorchi, purché il traino sia effettuato nel rispetto della normativa in vigore.

CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Disciplina dei contratti temporanei (di durata complessiva inferiore all'anno):

- si estinguono alla loro naturale scadenza senza applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni proprie della formula tariffaria;
- è prevista/ammessa unicamente la variazione della provincia di residenza (sede legale) dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del locatario, con relativo eventuale conguaglio premio;
- il conguaglio della maggiorazione per temporaneità è previsto nel solo caso di variazione in aumento del premio (conguaglio non previsto in caso di diminuzione premio);
- a seguito di cessazione del rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

RIMORCHIO - RISCHIO STATICO

Esclusivamente nel caso in cui il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a terzi:

- › causati dal rimorchio in sosta;
- › derivanti da manovre a mano;
- › derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono considerati terzi coloro che:

- › occupano il rimorchio;
- › partecipano alle manovre a mano;
- › sono comunque addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI - GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, quando:

- › il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali;
- › la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

L'Impresa conserva il diritto di esercitare - fino a concorrenza di quanto pagato per danni, spese ed accessori - l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario della motrice.

CARICO E SCARICO CON OPERAZIONI MANUALI O MEDIANTE CASSONI RIBALTABILI

Condizione valida per veicoli trasporto cose

L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico eseguite manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, mediante l'uso di cassoni ribaltabili.

La garanzia non opera in caso di danni a:

- › persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- › persone trasportate sul veicolo assicurato;
- › cose trasportate;
- › cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI E DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE

L'Assicurato dichiara e - previa consegna dell'idonea documentazione - l'Impresa prende atto, che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità.

AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ASSICURAZIONE SU TELAIO

In presenza di veicoli non immatricolati, cioè privi di targa e identificati tramite il telaio o il numero di matricola, si applica quanto di seguito indicato.

a. TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE DI CARRELLI ELEVATORI, TRASPORTATORI O TRATTORI

La garanzia RCA è valida e operante solo per la circolazione su aree private; è esclusa dall'operatività la circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico").

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico"), la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

b. CARRELLI ELEVATORI, TRASPORTATORI O TRATTORI

- b.1) In assenza di autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico (Decreto Dirigenziale 14.01.2014 n. 752 - "Carrelli per brevi spostamenti" - emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la garanzia RCA è valida e operante solo per la circolazione su aree private.

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico"), la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

- b.2) In presenza di autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico (Decreto Dirigenziale 14.01.2014 n. 752 - "Carrelli per brevi spostamenti" - emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la garanzia RCA è valida e operante oltre che su aree private, anche su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico"), purché siano rispettati il percorso stradale, le prescrizioni di cui all'art. 2 del sopracitato Decreto Dirigenziale, nonché le misure di sicurezza previste ed indicate sull'autorizzazione a circolare, che deve risultare in corso di validità.

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico diversa e/o non compresa fra quelle che il veicolo è autorizzato a percorrere, e/o in caso di mancato rispetto della validità dell'autorizzazione e delle prescrizioni da questa previste, la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

GARANZIA INDENNITA' DANNO TOTALE - valida per autovetture uso privato

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la copertura "Indennità danno totale" l'Impresa si impegna a versare un indennizzo nel caso in cui, a seguito di sinistro CARD 2 - come di seguito descritto - il veicolo assicurato abbia riportato danni di importo maggiore al suo valore commerciale.

Per CARD 2 si intende un sinistro gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto corredato da modulo di "Constatazione amichevole di incidente" (CAI) sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel sinistro, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte.

In tal caso, l'assicuratore si impegna a corrispondere, in aggiunta e separatamente a quanto risarcito in forza della procedura CARD 2, il seguente indennizzo:

- § 15% del valore commerciale del veicolo con il massimo di € 2.000,00 ed il minimo di € 500,00;
oppure, senza alcun aggravio di premio
§ 15% del valore commerciale del veicolo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 500,00 se il veicolo-autovettura è stato modificato per consentire il trasporto o l'utilizzo da parte di disabili.

2) AVVERTENZE

Il valore commerciale sul quale viene applicata la percentuale di indennizzo è quello risultante da "Quattroruote Professional"; in mancanza della quotazione di "Quattroruote Professional", la stima del veicolo al momento del sinistro viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.

La liquidazione dell'indennizzo è sempre soggetta al limite del massimo, ferme restando le condizioni contrattuali e le esclusioni previste e precisate nell'articolo 3.1 "Non operatività dell'assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa" della sezione 3 "Non operatività dell'assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa".

3) ESCLUSIONI

Fermi restando i limiti di cui ai punti 1 e 2, la garanzia non opera in caso di interruzione della procedura CARD 2 ed in caso in cui la fattispecie che ha comportato la perdita totale del veicolo assicurato configuri un caso di non risarcibilità ai sensi di legge in tema di R.C. Auto.

4) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

Beneficiario è l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) del veicolo o, in mancanza di questi, i suoi eredi legittimi e/o testamentari.

5) DENUNCIA DEI SINISTRI E ADEMPIMENTI

La denuncia effettuata a seguito di sinistro che colpisca la garanzia R.C. Auto, si intende automaticamente e validamente resa anche ai fini della presente garanzia nel caso ne ricorrano le condizioni di indennizzo.

6) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

In presenza di sinistro indennizzabile, l'Assicuratore si impegna alla relativa liquidazione con pagamento separato, contestualmente alla liquidazione del sinistro CARD 2 come indicato al punto 1.

Resta inteso che nel calcolo dell'indennizzo si terrà conto dell'eventuale valore del relitto, che verrà detratto dall'indennizzo stesso, nonché dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico.

A richiesta dell'Impresa, la liquidazione dell'indennizzo potrà essere subordinata alla consegna di copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per rottamazione.

Sezione 6 - FORMULE TARIFFARIE

NUOVA 4R

La formula tariffaria prevede l'applicazione combinata di due distinte clausole contrattuali:

- clausola bonus/malus, che prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si articola in 18 classi di merito interne, di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio;
- clausola franchigia variabile, che abbina a ciascuna delle 18 classi di merito, un livello di franchigia da versare in caso di sinistro. L'importo della franchigia, offerta in tre diverse opzioni a scelta del contraente in forza dei requisiti indicati dalla Tariffa RCA in vigore, è sempre espresso in una percentuale da applicarsi al premio netto RCA con un ammontare massimo indicato sul contratto.

La sottostante Tabella 1 sintetizza il meccanismo contrattuale di cui trattasi.

Classe di merito interna	Coefficiente di merito	Franchigia opzione 1	Franchigia opzione 2	Franchigia opzione 3
1Q	1,030	25% *	50%	75%
2Q	1,106	40%	60%	90%
3Q	1,140	60%	80%	110%

4Q	1,175	60%	80%	110%
5Q	1,211	60%	80%	110%
6Q	1,248	80%	80%	110%
7Q	1,287	80%	100%	135%
8Q	1,327	80%	100%	135%
9Q	1,368	80%	100%	135%
10Q	1,410	100%	125%	150%
11Q	1,454	100%	125%	150%
12Q	1,499	100%	125%	150%
13Q	1,545	100%	125%	150%
14Q	1,720	100%	125%	150%
15Q	2,000	100%	125%	150%
16Q	3,100	100%	125%	150%
17Q	3,500	100%	125%	150%
18Q	4,000	100%	125%	150%

* Nel caso di contratto evoluto in classe di merito 1Q, con provenienza 1Q e Attestazione dello stato del rischio completo e indenne nelle ultime 5 annualità complete più l'anno in corso, l'opzione 1 prevede l'azzeramento della franchigia (0%)

Tabella 1: "Classi di merito interne, coefficienti di premio ed entità della franchigia nelle tre opzioni"

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)", alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito").

Di seguito la tabella di "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe di merito interna	1Q	2Q	3Q	4Q	5Q	6Q	7Q	8Q	9Q
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe di merito interna	10Q	11Q	12Q	13Q	14Q	15Q	16Q	17Q	18Q

Tabella 2: "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
 - veicolo aggiuntivo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
 - polizza in rinnovo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 14Q se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto, oppure
- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18Q se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

▶ APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
 - a) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
 - b) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla Nuova 4R autovetture:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
 - c) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
 - d) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;

→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

- e) Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

A. Con dichiarazione di non circolazione

Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. “Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo”.

B. Senza dichiarazione di non circolazione

- classe universale (CU) 18;
- classe interna 18Q

POLIZZA IN RINNOVO – utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:

- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza “NA”, “ND” o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

- a) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture antecedente all'edizione 02/2024
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- b) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
- c) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
- d) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

► VEICOLO GIÀ ASSICURATO senza applicazione della “RCA familiare”

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio

L'Attestazione dello stato del rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
- › oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa

- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
- determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
- oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato:

- › sospeso e mai riattivato e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione – carta di circolazione o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz

- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla Nuova 4R autovetture
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;

→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato:
- › sospeso e mai riattivato e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione – carta di circolazione o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

C. Senza Attestazione dello stato del rischio

- classe universale (CU) 18;
- classe interna 18Q.

► ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea “autentica” (stipulata con durata inferiore all'anno):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
2. Già assicurato con polizza temporanea “di fatto” (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
 - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14Q.
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14Q.
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18Q.
4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
 - riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.
 - riferibile a un prodotto Nuova 4R antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla Nuova 4R autovetture:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.
5. Veicolo già assicurato all'estero
 - senza dichiarazione del precedente assicuratore
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14Q.
 - con dichiarazione del precedente assicuratore
 - attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9)
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 “Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna”.

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01Q	01Q	03Q	06Q	09Q	12Q
02Q	01Q	04Q	07Q	10Q	13Q
03Q	02Q	05Q	08Q	11Q	14Q
04Q	03Q	06Q	09Q	12Q	15Q
05Q	04Q	07Q	10Q	13Q	16Q

06Q	05Q	08Q	11Q	14Q	17Q
07Q	06Q	09Q	12Q	15Q	18Q
08Q	07Q	10Q	13Q	16Q	18Q
09Q	08Q	11Q	14Q	17Q	18Q
10Q	09Q	12Q	15Q	18Q	18Q
11Q	10Q	13Q	16Q	18Q	18Q
12Q	11Q	14Q	17Q	18Q	18Q
13Q	12Q	15Q	18Q	18Q	18Q
14Q	13Q	16Q	18Q	18Q	18Q
15Q	14Q	17Q	18Q	18Q	18Q
16Q	15Q	18Q	18Q	18Q	18Q
17Q	16Q	18Q	18Q	18Q	18Q
18Q	17Q	18Q	18Q	18Q	18Q

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

- a) per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- b) per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A.. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.

Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato – contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art.1341 e 1342 del codice civile.

INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)

INCENDIO

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Nei limiti dei capitali e massimali indicati in polizza e con detrazione degli scoperti previsti dal contratto, la garanzia "*Incendio*" è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dall'incendio totale o parziale del veicolo.

Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.

Sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da:

- esplosione o scoppio originati dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido;
- incendio conseguente ad azione diretta del fulmine;
- incendio, esplosione o scoppio del Battery Pack (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale).

Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA INCENDIO

- Ricorso terzi da incendio - veicolo non in circolazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Incendio*" e fermo il resto, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato conseguente ad incendio, esplosione, o scoppio del carburante del veicolo descritto in polizza, in aggiunta e ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia RCA - se attivabile - e/o in sostituzione di quest'ultima se l'evento non deriva dalla circolazione del veicolo, l'assicurazione risarcisce i danni materiali e diretti provocati ai terzi, ai loro beni mobili e/o immobili e ai loro animali.

Sono compresi anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "*Battery Pack*" (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso.

La garanzia opera entro il limite massimo di € 200.000 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati.

- Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse
La garanzia incendio di cui all'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Incendio*" è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.
- Irraggiamento di calore - solo autovetture

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Incendio", la garanzia incendio opera a copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato – compreso il "Battery Pack" (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio (anche derivante da scoppio od esplosione) se lo stesso non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

Articolo 3 - ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE INCENDIO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- § dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- § semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni subiti durante le operazioni di installazione e rimozione del "Battery Pack" (pacco batterie) o quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo.

FURTO

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO

Nei limiti dei capitali e massimali indicati in polizza e con detrazione degli scoperti previsti dal contratto, la garanzia "Furto" è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dal furto totale o parziale del veicolo.

Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.

Forme di garanzia "Furto" sottoscrivibili:

- a) **FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO**
In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- b) **FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI**
Vale quanto previsto al precedente punto a) "Furto totale e parziale con scoperto", con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- c) **FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**
Vale quanto previsto al precedente punto a) "Furto totale e parziale con scoperto" senza applicazione di alcuno scoperto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- d) **FURTO TOTALE CON SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**
In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo.
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da:
 - furto parziale;
 - causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
 - conseguenti al tentativo di furto.
- e) **FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**
Vale quanto previsto al punto precedente d) "Furto totale con scoperto" senza applicazione di scoperto.
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da:
 - furto parziale;
 - causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
 - conseguenti al tentativo di furto.

Per tutte le forme di garanzia furto sopradescritte - salvo esclusione espressa in relazione alla singola forma - sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA FURTO - DANNI CORRELATI AL FURTO - SOLO PER AUTOVETTURE

Avvertenza importante: le estensioni di cui al presente articolo non operano in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula "Furto totale" con o senza scoperto.

1. Furto di cose non assicurate: a parziale deroga dell'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Furto" l'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.
2. Danni conseguenti ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici): a parziale deroga dell'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Furto" nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici commessi successivamente all'evento furto o rapina; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

Articolo 3 - RIMBORSO SPESE "PROCURA NOTARILE A VENDERE" (in caso di furto totale)

Nel solo caso di furto totale, l'Impresa corrisponde - con il limite massimo di euro 100 - un'indennità a copertura delle spese sostenute e documentate dall'assicurato per il rilascio della "Procura notarile a vendere" richiesta in originale dall'Impresa ai fini dell'istruzione del sinistro e della gestione dell'eventuale procedura di ritrovamento e/o recupero del veicolo.

L'indennità è riconosciuta all'assicurato anche in caso di ritrovamento del veicolo avvenuto prima della liquidazione del danno, a condizione che le spese siano state sostenute o che l'assicurato si sia impegnato irrevocabilmente a sostenerle a seguito di espressa richiesta dell'Impresa avanzata prima del ritrovamento del veicolo stesso.

Ai fini dell'indennizzo, l'assicurato è tenuto a consegnare all'Impresa l'originale della procura notarile a vendere e del relativo giustificativo di pagamento valido ai fini fiscali.

Articolo 4 – SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti indicati in contratto e previsti dalla singola forma di copertura.
2. Casi particolari
 - a. Furto totale di veicolo dotato di antifurto satellitare
Opera solo se all'assicurato viene riconosciuta una riduzione di premio a fronte dell'installazione di un antifurto satellitare o di altro antifurto con tecnologie assimilabili a quella satellitare (quale, a titolo d'esempio, antifurto a radiofrequenze).
La garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno nei casi di:
 - § installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
 - § mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
 - § furto concomitante con il periodo di guasto o di mancato funzionamento dell'antifurto. L'Impresa va informata anche tramite mail o fax, del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo impiegato per la riparazione è equiparato al guasto.Lo scoperto opera in sostituzione di quello eventualmente previsto in polizza e si applica anche qualora il contratto non preveda alcuno scoperto.
 - b. Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito - autovetture in uso privato
In caso di furto totale o di rapina, lo scoperto indicato in polizza è ridotto del 50% se, alla stipula del contratto, l'assicurato abbia dichiarato che il veicolo è regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e venga dimostrato che, al momento del furto/rapina, il veicolo si trovava nei predetti ambienti chiusi.
 - c. Riparazione presso carrozzerie convenzionate - dimezzamento di minimo e scoperto (solo per autovetture)
Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 5 – ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE FURTO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; rientra tra le ipotesi di colpa grave l'aver agevolato la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali lasciate incustodite sul veicolo stesso;
 - appropriazione indebita;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 2 – VALORE ASSICURATO ED ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Il valore assicurato deve essere corrispondente al valore di listino (veicolo di nuova immatricolazione assicurato per la prima volta) oppure al valore commerciale del veicolo (veicolo usato oppure già immatricolato all'estero e successivamente nazionalizzato).

Se compresi nel valore del veicolo, rientrano in copertura:

- gli optional e gli accessori, intesi come dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se le dotazioni di cui sopra determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, in caso contrario non verrà corrisposto alcun indennizzo a tale titolo;
- gli apparecchi audio-fono-visivi:
 1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
 2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

Articolo 3 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli uso promiscuo

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo *articolo 6 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 4 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 5 – DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE "INCENDIO E FURTO" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

L'assicurato deve:

- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

IN CASO DI FURTO TOTALE

Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all'Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; all'Impresa deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all'estero.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a cura e spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

Nel caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, l'assicurato – a proprie spese – è tenuto a consegnare all'Impresa:

- originale della procura notarile a vendere;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo (nel caso di rapina, salvo quelle sottratte con violenza).

Inoltre, i seguenti documenti andranno consegnati all'Impresa che, terminati gli accertamenti, li restituirà trattenendone copia:

- originale del certificato cronologico del P.R.A. con annotazione della perdita di possesso;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, in formato cartaceo o digitale (codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale sul sito www.aci.it), oppure
- originale del documento unico di circolazione.

IN CASO DI PERDITA TOTALE DEL VEICOLO A SEGUITO DI FURTO O INCENDIO se ritenuto necessario, l'Impresa può richiedere in originale, a cura e spesa dell'assicurato:

- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

L'impresa è autorizzata:

- ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice;
- ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;
- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

a) **PERDITA TOTALE:** si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo:

- autovetture: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- motoveicoli e ciclomotori: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Due Ruote" Edizione Edidomus, riferita al mese di accadimento dell'evento. Se "Due Ruote" Edizione Edidomus non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Due Ruote.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

b) **DANNO PARZIALE:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
- Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, per procedere all'indennizzo viene richiesta la consegna all'Impresa della documentazione fiscale dettagliata (con indicati gli identificativi delle singole parti) a comprova dell'acquisto e del costo delle componenti montate in sostituzione di quelle irreversibilmente danneggiate o sottratte. L'Impresa si riserva la facoltà di verificare, anche presso lo stesso emittente, la congruità della predetta documentazione e/o di richiedere l'esibizione/consegna in copia delle bolle di accompagnamento relative alla fornitura delle componenti in parola.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato:

- perdita totale: se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto - ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- danno parziale: non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

CASO PARTICOLARE "FURTO" - RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- a) prima della corresponsione dell'indennizzo: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione furto";
- b) dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
1. trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'Impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi articolo "Denuncia di sinistro garanzie Incendio e furto e adempimenti");
 2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione furto" della sezione "Furto").

Le opzioni di cui al precedente punto b) potranno essere esercitate dall'Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.

In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b)1 del presente articolo.

AVVERTENZA

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, e/o di incendio risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 7 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

ESTENSIONE AI DANNI DA INCENDIO CONSEGUENTE AD ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (c.d. atti vandalici)

Valida solo se richiamata in polizza e pagato il relativo premio quando richiesto.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto", la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza del compimento di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Fermo il resto.

CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" (Incendio, Furto, Kasko collisione, Garanzie speciali)

Estensione di garanzia a pagamento.

Valida solo per autovetture quale estensione dell'operatività delle coperture Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione, Garanzie speciali, quando espressamente richiamate in contratto.

a. Perdita totale del veicolo

Nel solo caso di perdita totale del veicolo assicurato, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione denominato "Determinazione dell'ammontare del danno" relativo alle coperture:

- Incendio;
- Furto;
- Kasko limitata a collisione;
- Garanzie speciali,

sempre che richiamate in contratto, l'ammontare del danno è dato dal valore assicurato attribuito al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional".

Tale valore - aggiornato automaticamente dall'Impresa - risulta dai documenti contrattuali rilasciati all'inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro.

Per inizio del periodo di assicurazione si intende:

- a. contratto di nuova stipula: dalla data di decorrenza del contratto alla relativa data di scadenza;
- b. prosecuzione di contratto: dalla data di decorrenza del contratto prorogato alla relativa data di scadenza;
- c. sostituzione in corso di contratto: dalla data di decorrenza della polizza sostituita alla data di scadenza indicata.

Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi è aggiornato con gli stessi criteri ed applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Agli effetti del presente accordo, comporta perdita totale il sinistro indennizzabile in cui il veicolo:

1. subisca un danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore assicurato così come sopra definito;
2. sia oggetto di furto totale senza che ne segua il ritrovamento.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore assicurato al netto del valore del relitto, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a dal contratto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

b. Danno parziale

In caso di danno parziale che non comporti la perdita totale del veicolo non si considera il degrado d'uso, per tutte le parti dello stesso.

Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento.

Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

c. Limiti di applicabilità dell'accordo

L'accordo è applicabile ai veicoli di età non superiore a 9 anni (calcolata dalla data di prima immatricolazione del veicolo avvenuta in Italia od all'estero); in caso il compimento del 10° anno ricada nel periodo di validità dell'accordo, quest'ultimo manterrà la sua efficacia fino allo scadere del periodo assicurativo di competenza per poi decadere automaticamente. Successivamente al contratto si riterranno applicate le regole previste dall'articolo "Determinazione dell'ammontare del danno".

CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" (Kasko completa, Imprevisti da circolazione)

Estensione di garanzia a pagamento.

Valida solo per autovetture quale estensione dell'operatività delle coperture Kasko completa e Imprevisti da circolazione (limitatamente al caso di "Urto o collisione con animali" e solo se selezionato il massimale "valore commerciale - opzione b"), quando espressamente richiamate in contratto.

a. Perdita totale del veicolo

Nel solo caso di perdita totale del veicolo assicurato, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione denominato "Determinazione dell'ammontare del danno" relativo alle coperture:

- Kasko completa;
- Imprevisti da circolazione, limitatamente al caso di "Urto o collisione con animali" se selezionato il massimale opzione "b" pari al valore commerciale,

sempre che richiamate in contratto, l'ammontare del danno è dato dal valore assicurato attribuito al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional".

Tale valore – aggiornato automaticamente dall'Impresa - risulta dai documenti contrattuali rilasciati all'inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro.

Per inizio del periodo di assicurazione si intende:

- a. contratto di nuova stipula: dalla data di decorrenza del contratto alla relativa data di scadenza;
- b. prosecuzione di contratto: dalla data di decorrenza del contratto prorogato alla relativa data di scadenza;
- c. sostituzione in corso di contratto: dalla data di decorrenza della polizza sostituita alla data di scadenza indicata.

Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi è aggiornato con gli stessi criteri ed applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Agli effetti del presente accordo, comporta perdita totale il sinistro indennizzabile in cui il veicolo:

1. subisca un danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore assicurato così come sopra definito;
2. sia oggetto di furto totale senza che ne segua il ritrovamento.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore assicurato al netto del valore del relitto, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a dal contratto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

b. Danno parziale

In caso di danno parziale che non comporti la perdita totale del veicolo non si considera il degrado d'uso, per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento.

Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

c. Limiti di applicabilità dell'accordo

L'accordo è applicabile ai veicoli di età non superiore a 9 anni (calcolata dalla data di prima immatricolazione del veicolo avvenuta in Italia od all'estero); in caso il compimento del 10° anno ricada nel periodo di validità dell'accordo, quest'ultimo manterrà la sua efficacia fino allo scadere del periodo assicurativo di competenza per poi decadere automaticamente. Successivamente al contratto si riterranno applicate le regole previste dall'articolo "Determinazione dell'ammontare del danno".

PROTEZIONE VALORE

Estensione di garanzia a pagamento, concedibile solo ad autovetture uso privato con data di immatricolazione inferiore a 4 mesi.

Articolo 1 - OGGETTO

A parziale deroga di quanto previsto dalla regolamentazione in materia di determinazione dell'ammontare del danno prevista per le singole garanzie colpite da sinistro, la clausola "PROTEZIONE VALORE" opera indennizzando il danno come da seguente *articolo 2 "Determinazione dell'ammontare del danno e liquidazione Protezione valore"*.

A condizione che le stesse siano richiamate in contratto, la clausola opera in caso di evento - che abbia causato danni al veicolo assicurato - previsto e coperto da una delle seguenti garanzie:

- Incendio;
- Furto;
- Garanzie speciali;
- Kasko completa e Kasko limitata a collisione;
- Imprevisti da circolazione, limitatamente al caso di "Urto o collisione con animali" e solo se selezionato il massimale "valore commerciale - opzione b".

Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E LIQUIDAZIONE "PROTEZIONE VALORE"

DANNO TOTALE

"Protezione Valore" quantifica il danno in forza dell'anzianità del veicolo calcolata per differenza dalla data di prima immatricolazione al momento del sinistro; pertanto, in caso di veicolo di anzianità:

- INFERIORE o pari a 2 anni (24 mesi) - l'indennizzo corrisponde al suo valore a nuovo, vale a dire il prezzo del veicolo nuovo - compresi gli accessori/dotazioni previsti di serie dalla casa costruttrice che equipaggiano il veicolo assicurato - come definito in glossario e indicato in polizza.
- SUPERIORE a 2 anni (compimento del 24° mese) - l'indennizzo è pari al valore assicurato attribuito al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional", aggiornato automaticamente di anno in anno dall'Impresa e riportato sui documenti contrattuali rilasciati all'inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro.

A maggior chiarimento, se nel corso della stessa annualità assicurativa al momento del sinistro il veicolo è di anzianità:

- inferiore o pari a 24 mesi, il danno è indennizzato con valore a nuovo;
- superiore a 24 mesi, il danno è indennizzato con valore assicurato.

Al compimento dei 10 anni (120 mesi) di anzianità del veicolo

Al compimento del 10° anno di anzianità del veicolo la clausola cessa definitivamente di avere efficacia.

Qualora il raggiungimento del 10° anno (ovvero del 120° mese) di anzianità del veicolo ricada nel corso dell'annualità assicurativa, "Protezione valore" mantiene la sua efficacia fino allo scadere del periodo assicurativo di competenza, per poi decadere automaticamente.

Almeno un mese prima del termine di validità del contratto, l'Impresa comunica al contraente la cessazione dell'operatività della clausola "Protezione Valore" e lo informa sulle modalità di prosecuzione del contratto; successivamente, al contratto si riterrà applicata la regolamentazione in materia di determinazione dell'ammontare del danno così come prevista da ciascuna singola garanzia colpita da sinistro.

DANNO PARZIALE

In caso di DANNO PARZIALE subito dal veicolo di anzianità inferiore a 10 anni (120 mesi) che non comporti la perdita totale del veicolo, non si considera il degrado d'uso per tutte le parti dello stesso.

Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero).

Articolo 3 - PRECISAZIONI

→ DANNO TOTALE

Agli effetti della presente clausola, comporta danno totale il sinistro indennizzabile in cui il veicolo:

3. subisca un danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore assicurato così come sopra definito;
4. sia oggetto di furto totale senza che ne segua il ritrovamento.

→ PERIODO DI ASSICURAZIONE

Per inizio del periodo di assicurazione si intende:

- contratto di nuova stipula: dalla data di decorrenza del contratto alla relativa data di scadenza;
- prosecuzione di contratto: dalla data di decorrenza del contratto prorogato alla relativa data di scadenza;
- sostituzione in corso di contratto: dalla data di decorrenza della polizza sostituita alla data di scadenza indicata.

→ OPTIONAL, ACCESSORI E APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Il valore è aggiornato con gli stessi criteri ed applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

→ MASSIMO INDENNIZZABILE

Il danno determinato come sopra non può superare il valore quantificato (così come definito all'art. 2 "Determinazione dell'ammontare del danno e liquidazione "Protezione valore") al netto del valore del relitto, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a/i dal contratto.

→ SPESE E COSTI NON INDENNIZZABILI

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

→ NORMATIVA CONTRATTUALE

Fatte salve le deroghe espressamente indicate, per quanto non previsto dalla presente clausola avranno vigore le norme contenute nella regolamentazione della specifica garanzia colpita da sinistro, nello specifico "Incendio", "Furto", "Garanzie speciali", "Kasko completa", "Kasko limitata a collisione", "Imprevisti da circolazione" (limitatamente al caso di "Urto o collisione con animali" e solo se selezionato il massimale "valore commerciale - opzione b"), quando espressamente richiamate in contratto.

ZERO FRANCHIGIE E SCOPERTI

Disponibile per autovetture uso privato; nell'ambito dell'offerta Lithium, selezionabile in alternativa alla clausola "Protezione franchigia e scoperti".

Se sottoscritta, opera quale estensione delle coperture "Garanzie speciali autovetture", "Kasko" (tutte le forme) e "Imprevisti da circolazione", qualora espressamente richiamate in contratto.

A parziale modifica di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione relativamente alle garanzie:

- "Garanzie speciali autovetture" (atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici);
- "Kasko completa", "Kasko limitata a collisione", "Kasko PRA";
- "Imprevisti da circolazione",

le franchigie, gli scoperti e relativi minimi eventualmente previsti in polizza non verranno applicati, a condizione che l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino del danno parziale al veicolo.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

KASKO COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO AUTOVETTURE

Articolo 1 - STRUTTURA DELLA GARANZIA

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio. Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri Kasko verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Regole evolutive della classe Kasko in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2020 al 31/12/2021) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2020 al 31/12/2020) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2021).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 - ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA).

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
- gli apparecchi audio-fono-visivi:
 1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
 2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

I danni a veicolo, accessori ed audio-fono-visivi vengono indennizzati fino a concorrenza del limite massimo garantito, da cui va sottratta la franchigia contrattuale.

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di franchigia sono entrambi indicati sullo stampato di polizza.

L'indennizzo rientra sempre nel limite massimo indicato in polizza e non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

REGOLE DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE

Se il sinistro causa un danno:

1. di ammontare inferiore al limite massimo di indennizzo (massimale) ed inferiore al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, la franchigia verrà interamente detratta dall'importo costituente il danno accertato;

2. di ammontare superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) ma INFERIORE al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, la franchigia verrà detratta dall'importo costituente il danno accertato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza;
3. di ammontare superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) e SUPERIORE al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto la franchigia, verrà detratta dall'importo costituente il valore commerciale del veicolo come sopra individuato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza.

L'Impresa precisa che, nei casi 2. e 3. ed in forza del particolare meccanismo previsto per il calcolo del danno, la franchigia potrà essere progressivamente assorbita fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

Qualora l'assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Kasko Collisione Primo Rischio Assoluto opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.

All'interno del caso previsto sopra ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C., l'Impresa rinuncia, in tutto od in parte, ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'assicurato stesso con i seguenti limiti:

- il danno subito dall'assicurato deve riguardare il veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo assicurato con l'esclusione delle spese accessorie;
- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento RCA, sarà assoggettata alla franchigia contrattualmente prevista - fermo restando quanto sopra previsto in tema di assorbimento della franchigia in caso di danno superiore al massimale previsto - e non potrà superare il limite massimo di indennizzo.

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni al veicolo, la franchigia sarà applicata nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- § ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- § danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- § atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- § subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici;
- § subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- § causati da eventuale aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 5 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 6 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall'*articolo 9 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 7 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 8 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "KASKO PRIMO RISCHIO ASSOLUTO"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- In caso di PERDITA TOTALE (danno superiore all'85% del valore del veicolo) l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- In caso di DANNO PARZIALE l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro. Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso. Se il veicolo ne sia dotato, è escluso l'impianto di scarico, per il quale l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 10 - FRANCHIGIE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto, salvo quanto previsto dall'*articolo 3 "Oggetto della garanzia"* in tema di assorbimento della franchigia.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

KASKO LIMITATA A COLLISIONE AUTOVETTURE

Articolo 1 - STRUTTURA DELLA GARANZIA

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740

+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri Kasko verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Regole evolutive della classe Kasko in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2020 al 31/12/2021) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2020 al 31/12/2020) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2021).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 - ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA).

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
- gli apparecchi audio-fono-visivi:
 1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
 2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, ferma restando l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.

Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

Agevolazione a seguito di invalidità permanente

Se, a seguito di uno degli eventi coperti dalla garanzia, l'intestatario al PRA del veicolo assicurato abbia riportato un'invalidità permanente superiore al 40%, l'Impresa - in aggiunta all'indennizzo previsto per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - corrisponde un ulteriore importo (con il limite massimo di € 2.500 per evento per annualità assicurativa) pari alla spesa sostenuta:

- per le modifiche necessarie a consentire il trasporto o l'utilizzo da parte di disabili, oppure
- in caso di perdita totale, per l'acquisto di un veicolo adattato al trasporto o utilizzo da parte di disabili.

La liquidazione dell'ulteriore indennizzo è subordinata alla consegna di copia della:

- fattura a comprova delle spese sostenute per le modifiche effettuate per consentire il trasporto/l'utilizzo da parte di disabili o per l'acquisto del veicolo adattato;
- documentazione medica attestante l'invalidità.

Articolo 4 - FRANCHIGIA CONTRATTUALE

La garanzia opera con la franchigia riportata sullo stampato di polizza.

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino del danno parziale al veicolo, la franchigia sarà applicata nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- § ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- § circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- § traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- § danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- § atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- § subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici;

- § subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- § causati da eventuale aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 6 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 7 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO (autovetture uso privato – veicoli uso promiscuo)

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall'*articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 8 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 9 – DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "KASKO LIMITATA A COLLISIONE"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- In caso di PERDITA TOTALE (danno superiore all'85% del valore del veicolo) l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere – tenendo interamente a suo carico il costo – alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente – che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione – e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- In caso di DANNO PARZIALE l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.
Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro.
Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso.

Se il veicolo ne sia dotato, è escluso l'impianto di scarico, per il quale l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

KASKO COMPLETA AUTOVETTURE

Articolo 1 – Struttura della garanzia

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri Kasko verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Regole evolutive della classe Kasko in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
 - periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.
- Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2020 al 31/12/2021) valgono le seguenti disposizioni:
- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2020 al 31/12/2020) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
 - le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2021).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 - ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:

- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;

- gli apparecchi audio-fono-visivi:

1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, ferma restando l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.

Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

Agevolazione a seguito di invalidità permanente

Se, a seguito di uno degli eventi coperti dalla garanzia, l'intestatario al PRA del veicolo assicurato abbia riportato un'invalidità permanente superiore al 40%, l'Impresa - in aggiunta all'indennizzo previsto per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - corrisponde un ulteriore importo (con il limite massimo di € 2.500 per evento per annualità assicurativa) pari alla spesa sostenuta:

- per le modifiche necessarie a consentire il trasporto o l'utilizzo da parte di disabili, oppure
- in caso di perdita totale, per l'acquisto di un veicolo adattato al trasporto o utilizzo da parte di disabili.

La liquidazione dell'ulteriore indennizzo è subordinata alla consegna di copia della:

- fattura a comprova delle spese sostenute per le modifiche effettuate per consentire il trasporto/l'utilizzo da parte di disabili o per l'acquisto del veicolo adattato;
- documentazione medica attestante l'invalidità.

Articolo 4 - FRANCHIGIA CONTRATTUALE (minimo scoperto)

Sul contratto operano - in caso di sinistro - la franchigia, lo scoperto o il minimo di scoperto riportati sullo stampato di polizza.

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DI FRANCHIGIA E SCOPERTO CONTRATTUALIZZATI

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino del danno parziale al veicolo, la franchigia e lo scoperto saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;

- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive, alle relative verifiche tecniche e prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- § ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- § utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano, nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- § danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- § atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- § subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici;
- § subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- § causati da eventuale aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 6 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 7 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO (autovetture uso privato - veicoli uso promiscuo)

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall'*articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno"*. Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 8 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 9 – DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "KASKO COMPLETA"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- In caso di PERDITA TOTALE (danno superiore all'85% del valore del veicolo) l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- In caso di DANNO PARZIALE l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro.

Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;

- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso.

Se il veicolo ne sia dotato, è escluso l'impianto di scarico, per il quale l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

DANNI CAUSATI DA RODITORI E ALTRI ANIMALI

Estensione della garanzia "Kasko completa autovetture", operante con il massimale dedicato indicato in polizza e senza applicazione di scoperti/franchigie.

Articolo 1 - OGGETTO

Entro il massimale indicato in polizza, l'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:

- all'impianto elettrico e/o idraulico;
- alla tappezzeria,
- alle apparecchiature di ricarica - se di proprietà dell'assicurato - al servizio dei veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica o ibrida plug-in quando causati da roditori o da altri animali.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni:

- alla/e batteria/e ed alle apparecchiature ad alimentazione elettrica di qualunque tipo;
- conseguenti a cortocircuito, incendio, esplosione e scoppio provocati dall'azione degli animali di cui sopra;
- causati da urto o collisione con animali (indennizzabili secondo quanto previsto dalla garanzia principale "Kasko completa");
- causati da animali trasportati a titolo professionale o non professionale dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio;
- causati da animali di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo oppure di proprietà, affidati a o detenuti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- conseguenti a dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

Articolo 3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E TERMINE DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa che, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo dovuto e lo trasmette all'Assicurato, oppure lo informa delle eventuali circostanze che ne impediscono il pagamento.

GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE

PACCHETTO 1

Articolo 1 - ROTTURA CRISTALLI

a) Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono sempre esclusi i danni causati in occasione di furto tentato o consumato o conseguenti ad atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

Non sono indennizzabili i costi relativi:

1. alla sostituzione dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito;
2. alle operazioni di calibratura/ricalibratura di apparecchiature e/o sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito.

b) Massimale

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 450,00 per evento innalzabile ad € 600,00, € 1.000,00 o € 2.000 per evento con versamento del relativo sovrappremio. Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.

c) Scoperto

E' previsto uno scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

d) Rispristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa - normativa, massimale e scoperti dedicati

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa:

- a parziale deroga di quanto previsto al punto a.1 ("Oggetto dell'assicurazione") sono indennizzabili i costi relativi alla sostituzione - se necessaria - dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo del quale, a giudizio dei tecnici incaricati, si sia a sua volta resa necessaria la sostituzione;
- a parziale deroga di quanto previsto al punto a.2 ("Oggetto dell'assicurazione") sono indennizzabili i costi relativi alle operazioni di calibratura/ricalibratura dei soli sensori sostituiti (vedi punto l. di cui sopra);
- il massimale prescelto dall'assicurato ed indicato in polizza (vedi lettera b. "Massimale" della presente garanzia) viene maggiorato dell'importo fisso di € 150,00 fermo il resto;
- l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:
 - a. riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
 - b. sostituzione del/dei cristallo/i:
 - 1) nessuno scoperto, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
 - 2) applicazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei centri specializzati nella riparazione di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, presso altra agenzia Allianz S.p.A., come previsto dal successivo *articolo 16 "Denuncia del sinistro"* della presente Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie aggiuntive autovetture.

Articolo 2 - TRASPORTO FERITI CON AMBULANZA

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del veicolo assicurato, qualora gli occupanti del veicolo vengano trasportati con l'ambulanza a seguito di incidente stradale.

Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.

Articolo 3 - IMBRATTAMENTO PER TRASPORTO FERITI

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300,00 per ogni sinistro, i danni riportati all'interno del veicolo in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.

Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

Articolo 4 - GARANZIA BAGAGLIO

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300,00 per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi telefonici (smartphone e simili), i tablet e personal computer, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

Articolo 5 - AUTORIMESSAGGIO E CUSTODIA

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

Articolo 6 - INDENNIZZO IMPOSTA DI PROPRIETÀ'

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 7 - SOSTITUZIONE SERRATURA ABITAZIONE

Nel caso di furto totale del veicolo contenente le chiavi dell'abitazione, l'Impresa rimborsa - su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti - le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza sino ad un massimo di € 75,00 per evento e anno assicurativo.

Articolo 8 – RIMBORSO SPESE PER PERDITA DELLE CHIAVI

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 300,00 per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

PACCHETTO 2

Composto dal "Pacchetto 1" cui si aggiungono le seguenti garanzie:

Articolo 9 – PROTEZIONE PATENTE

Le prestazioni assicurative che seguono, sono riservate a persone fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili:

- indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo;
- indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo;
- furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio alla revisione.

In caso sia assicurata una persona fisica si considera beneficiario della garanzia il proprietario del mezzo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione.

In caso sia assicurata una ditta, una associazione, una società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni lavorative e/o di istituto.

Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la garanzia opera anche se l'infrazione che comporti la perdita di punti sia stata commessa alla guida di:

- un veicolo diverso da quello assicurato purché della stessa tipologia;
- un motociclo.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente si considerano assicurate le persone sopra indicate.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà l'assicurazione vale solo per il veicolo identificato in polizza.

Nel dettaglio le prestazioni prevedono:

- indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo.
Se il punteggio della patente di guida – esclusa la carta di qualificazione del conducente e/o il certificato di abilitazione professionale – diventa inferiore a 10 punti, l'assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati. Per ottenere il rimborso vanno presentati:
 - copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti patente;
 - copia attestato di frequenza al relativo corso;
 - copia fattura delle spese sostenute.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia "b");
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

- indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo.

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla guida, a causa dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente.

Per ottenere il rimborso vanno presentati:

- copia del provvedimento di sospensione della patente per azzeramento punti disponibili;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano intervenuti durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

- furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l'impresa corrisponde all'assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.

In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.

In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

In aggiunta a quanto previsto dalle esclusioni di cui all'articolo 15 "Esclusioni" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie Aggiuntive Autoveicoli", la garanzia "Protezione patente" non opera anche nel caso di:

- documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- patente revocata;
- fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato;
- assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

Articolo 10 - RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE E VOLTURA

In caso di furto totale o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa un importo pari alle spese, purché documentate, di immatricolazione o voltura per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale.

Le spese di immatricolazione indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per rilascio della carta di circolazione, costo delle targhe.

Le spese di voltura (passaggio di proprietà) indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per aggiornamento della carta di circolazione.

Sono altresì indennizzabili i costi dei versamenti postali e gli eventuali costi del servizio reso da Agenzie di pratiche automobilistiche limitatamente agli adempimenti relativi alle operazioni di immatricolazione o voltura.

Sono, inoltre indennizzate - con il limite di € 400 - le spese sostenute dall'assicurato per la nuova immatricolazione del veicolo assicurato in caso di smarrimento, deterioramento, distruzione o furto delle targhe.

Articolo 11 - DANNI DA INCENDIO A LOCALI ADIBITI A BOX O RIMESSA

L'Impresa corrisponde - con il limite massimo di € 5.000 per sinistro - un indennizzo a copertura dei danni subiti dai locali adibiti a box o rimessa, di proprietà del Contraente o dell'Intestatario del veicolo indicato in polizza, a seguito di incendio del veicolo assicurato e/o di sua esplosione e/o scoppio, purché dovuti a causa accidentale.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate a detti locali in occasione del ripristino, le spese per collaudi e/o permessi e/o autorizzazioni di qualunque natura, i danni da mancato godimento o uso, i danni al contenuto dei locali anche se costituenti dotazioni del veicolo occasionalmente non montate sul veicolo stesso ed altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico. L'Assicurato, unitamente alla denuncia di sinistro, dovrà produrre copia del verbale di intervento dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità di Polizia Giudiziaria.

Articolo 12 - RIPRISTINO AIRBAG/CINTURE DI SICUREZZA

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 500,00 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

Articolo 13 - RIPRISTINO ANTIFURTO O NAVIGATORE SATELLITARE DA SINISTRO DA CIRCOLAZIONE

L'Impresa corrisponde - con il limite massimo di € 700 per sinistro - un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il ripristino - o se necessario per la sostituzione - dell'impianto antifurto e/o del sistema di navigazione satellitare resisi necessari a seguito di incidente derivante dalla circolazione del veicolo. Fermo il resto, la copertura opera anche in caso il ripristino consista nella riprogrammazione degli impianti assicurati.

L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

Articolo 14 - RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

L'impresa corrisponde - con il limite massimo di € 100 per sinistro - un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e la disinfezione di interni ed esterni in caso di rapina o furto totale del veicolo assicurato e del suo successivo ritrovamento.

L'Assicurato unitamente alla denuncia di sinistro, deve produrre copia del verbale di ritrovamento e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta.

Articolo 15 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza:

- di dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § della partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- § di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- § di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Articolo 16 - DENUNCIA DI SINISTRO "GARANZIE AGGIUNTIVE"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 17 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali

circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche se – in caso di garanzia "Rottura cristalli" – il ripristino avvenga tramite riparatori non convenzionati con l'Impresa.

GARANZIE SPECIALI – VALIDE PER LE SOLE AUTOVETTURE

Articolo 1 – ATTI VANDALICI – EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato provocati da:

- § atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- § eventi naturali:
 - grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani;
 - alluvioni, inondazioni, allagamenti purché determinati da precipitazioni atmosferiche, esondazioni, straripamenti di corsi d'acqua, mareggiate;
 - frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
- § eventi sociopolitici: tumulti popolari, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, scioperi, sommosse popolari, rivolte, rivoluzioni;
- § atti di terrorismo e sabotaggio.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
- gli apparecchi audio-fono-visivi:
 1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
 2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare:

- il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- il limite del capitale assicurato indicato in polizza;

ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.

Se, alla stipula del contratto, l'assicurato dichiara che il veicolo è abitualmente custodito in un luogo chiuso adibito a rimessa veicoli, anche ad uso non esclusivo (quale, a titolo di esempio non esaustivo, un box o un garage), lo scoperto riportato in polizza tiene conto della riduzione prevista.

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE – DIMEZZAMENTO DI MINIMO E SCOPERTO

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

A agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle – BEV)

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- § allagamenti non determinati da precipitazioni atmosferiche, esondazioni, straripamenti di corsi d'acqua;
- § danneggiamenti dovuti ad eventuale aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;
- § danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- § caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- § azioni di hackeraggio e/o attacchi informatici in generale.

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

Articolo 3 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 4 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 5 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 5 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Atti vandalici/Eventi naturali e sociopolitici sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall'*articolo 7 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 5 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 6 - DENUNCIA DI SINISTRO "GARANZIE SPECIALI" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del Codice Civile);
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per i casi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, vendere o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata dell'Impresa.

In particolare, per i sinistri da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) o conseguenti a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo, sabotaggio la corresponsione dell'indennizzo è subordinata:

- alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il fatto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria italiana consegnandone copia all'Impresa;
- alla consegna delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo se il danneggiamento volontario è causa di perdita totale del veicolo.

La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L'autorizzazione data alla Società viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- a. **PERDITA TOTALE:** si considera perdita totale, un danno superiore al 85% del valore del veicolo. L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional/accessori e apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Per autovetture, veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada, il valore commerciale del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi, se assicurati.

Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e quella che avevano gli eventuali optional, accessori ed apparecchi audiofonovisivi al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- b. **DANNO PARZIALE:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile. Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato ed i veicoli ad uso promiscuo:

- perdita totale: se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto - ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- danno parziale: non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso.

Se il veicolo ne sia dotato, è escluso l'impianto di scarico, per il quale l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 8 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE (autovetture)

Urto o collisione con animali

Articolo 1 - COSA ASSICURA

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

La garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE E SCOPERTI

E' possibile scegliere tra due opzioni di massimale:

- Opzione "A" massimale predefinito;
- Opzione "B" massimale pari al valore commerciale del veicolo.

Opzione "A" - massimale predefinito

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di scoperto sono entrambi indicati sullo stampato di polizza; il limite massimo di indennizzo si intende riferito all'anno assicurativo.

L'indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato - lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto per l'opzione "A"

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre sono indicate a mero titolo di esempio).

DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
200	3.000	350	0
1.000	3.000	350	650
3.100	3.000	350	2.750
4.000	3.000	350	3.000

OPZIONE "B" - massimale pari al valore commerciale del veicolo

Il massimale assicurato è dato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come indicato dalla rivista "Quattroruote Professional" o, in mancanza, come stimato da un incaricato dell'impresa.

L'indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Resta inteso che in caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti in contratto.

Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)

Limitatamente all'opzione "B" del massimale pari al valore commerciale del veicolo se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'interessato al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DI MINIMO E SCOPERTO (solo per autovetture)

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 3 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo. In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 4 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

- urto o collisione con animali:
 - di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo;
 - di proprietà, affidati a o detenuti da uno dei soggetti di cui all'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni (ad esempio: coniuge, convivente, ascendenti);
- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia ommesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

- le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- le testimonianze e/o le denunce non acquisite a seguito di attività investigativa svolta dall'Autorità.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

In caso l'assicurato ricorra ad un riparatore convenzionato Allianz (elenco su www.allianz.it) - sempre che il sinistro sia indennizzabile - il solo importo di scoperto verrà ridotto del 50%.

Articolo 7 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni

Articolo 1 - COSA ASSICURA

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni; la garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato nella causazione del sinistro.

Sono esclusi dall'indennizzo i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE E SCOPERTI

Il massimale di indennizzo - riferito all'anno assicurativo - e l'ammontare dello scoperto sono indicati sullo stampato di polizza.

Entro il limite del massimale, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Gli scoperti previsti in contratto sono a carico dell'assicurato; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al massimale - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato - lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del massimale stesso. In altri termini:

- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al massimale, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al massimale, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre sono indicate a mero titolo di esempio).

DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO 10% del danno	MINIMO SCOPERTO	INDENNIZZO
200	3.000	20	150	50
1.000	3.000	100	150	850
3.100	3.000	310	150	2.790
4.000	3.000	400	150	3.000

RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DI MINIMO E SCOPERTO (solo per autovetture)

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

§ danni al veicolo assicurato derivanti da urto o collisione con mezzi:

- di proprietà dell'assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo;
- di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

§ fuoriuscita dalla sede stradale e/o ribaltamento non direttamente conseguenti all'urto con monopattino, velocipede o pedone;

§ danni al veicolo assicurato derivanti da urto con pedoni quando questi ultimi appartengano alle categorie sopra elencate;

§ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;

§ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;

§ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;

§ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

§ sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;

§ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

§ conducente sanzionato per violazione dell'articolo 189 del Codice della strada (con particolare riferimento ai commi 5, 6 o 7 in via cumulativa o alternativa), ossia soggetto che in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento omette di fermarsi e/o di attivare misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso alle persone che hanno subito lesioni conseguenti all'incidente.

Articolo 4 - OBBLIGHI DELL' ASSICURATO E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

- le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- le testimonianze e/o le denunce non acquisite a seguito di attività investigativa svolta dall'Autorità.

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo dovuto e lo trasmette all'Assicurato, oppure lo informa delle eventuali circostanze che ne impediscono il pagamento.

Danni causati da roditori e altri animali

Articolo 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Entro il massimale indicato in polizza, l'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:

- all'impianto elettrico e/o idraulico;
- alla tappezzeria,
- alle apparecchiature di ricarica - se di proprietà dell'assicurato - al servizio dei veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica o ibrida plug-in

quando causati da roditori o da altri animali.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni:

- alla/e batteria/e ed alle apparecchiature ad alimentazione elettrica di qualunque tipo;
- conseguenti a cortocircuito, incendio, esplosione e scoppio provocati dall'azione degli animali di cui sopra;
- causati da animali trasportati a titolo professionale o non professionale dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio;
- causati da animali di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo oppure di proprietà, affidati a o detenuti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- conseguenti a dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

Articolo 3 - OBBLIGHI DELL' ASSICURATO E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa che, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo dovuto e lo trasmette all'Assicurato, oppure lo informa delle eventuali circostanze che ne impediscono il pagamento

Urto o collisione con veicoli non identificati: art. 283 lettera "a" Codice delle Assicurazioni Private

Articolo 1 - COSA ASSICURA

Per i danni a cose, l'Impresa riconoscerà un indennizzo che:

- copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;
- opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE

L'indennizzo viene corrisposto come segue:

1. liquidazione di un importo fino a € 500,00 per i danni a cose se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona; il limite massimo di indennizzo è quindi rappresentato dalla somma fissata dalla legge in vigore al momento della stipula del contratto, entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose (articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private);
2. liquidazione entro il massimale indicato in polizza se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni non gravi alla persona (l'articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private prevede, in questo caso, il risarcimento dei danni a persona ma non di quelli a cose); in questo caso, fermo il limite massimo indicato in polizza, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

- sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

Articolo 4 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "URTO O COLLISIONE VEICOLO NON IDENTIFICATO" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa e a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso di incidente causato da veicolo non identificato interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS). La richiesta di risarcimento va presentata all'Impresa Designata da IVASS alla gestione del FGVS - elenco presente sul sito Consap - la quale si occuperà dell'istruttoria, della gestione e della liquidazione del sinistro.

L'assicurato, inoltre, è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa Designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dichiarazione di quest'ultima di non potersi procedere alla liquidazione dei danni a cose, pur in presenza di sinistro risarcibile.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

E' tuttavia facoltà dell'assicurato, fermo il resto, richiedere che l'Impresa, a puro titolo conservativo e cautelativo e senza che ciò costituisca - neppure implicitamente - riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro, disponga una perizia tecnica sul veicolo danneggiato in attesa che la procedura di risarcimento, gestita dall'Impresa Designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia conclusa.

Articolo 5 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

NORMA COMUNE - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- a) **PERDITA TOTALE:** si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto. Per autovetture e autocarri il valore commerciale è determinato nel seguente modo:

- autovetture: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- Autocarri: Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori, optional ed allestimenti.

Concorre a determinare il valore commerciale del veicolo anche il valore degli allestimenti speciali.

Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo, eventuali optional ed allestimenti speciali avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).

Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere – tenendo interamente a suo carico il costo – alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente – che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione – e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- b) **DANNO PARZIALE:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice civile.

Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato:

- **perdita totale:** se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno – del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice civile;
- **danno parziale:** non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici e – in caso il veicolo ne sia dotato – l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

ASSISTENZA AUTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con l'Impresa per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

- k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n) suicidio o tentativo di suicidio;
- o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori. come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
- b) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- c) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- d) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- e) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- f) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- g) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- h) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- i) Il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile per:

- j) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- k) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- l) il furto o il danneggiamento di accessori, bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel veicolo durante il trasporto dello stesso.

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

INTERVENTO SU STRADA

Qualora, a seguito di:

- § guasto meccanico o elettrico;
- § batteria scarica;
- § rottura o foratura pneumatici;
- § esaurimento di carburante;
- § rottura del cristallo del parabrezza,

il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare l'intervento sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvede ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se l'intervento non fosse effettuabile sul posto, la Centrale Operativa organizza il traino del veicolo come previsto dalla successiva garanzia "SOCCORSO STRADALE".

La Società tiene a proprio carico il solo costo dell'intervento dell'officina mobile; restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, al carburante.

La Società rimborsa il costo di piccole spese tecniche, fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento, per articoli come lampadine, fusibili, minuteria e kit di riparazione delle forature, utilizzati per riparare il veicolo sul posto, se il veicolo non ne sia già provvisto.

SOCCORSO STRADALE

La presente garanzia opera quando:

1. non fosse possibile effettuare l'intervento sul posto come da precedente garanzia "INTERVENTO SU STRADA" a seguito di:
 - § guasto meccanico o elettrico;
 - § batteria scarica;
 - § rottura o foratura pneumatici;
 - § esaurimento di carburante,
 - § rottura del cristallo del parabrezza,
2. il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
 - incidente stradale;
 - incendio, esplosione o scoppio;
 - atti vandalici;
 - eventi atmosferici (se non rientranti nell'articolo "Esclusioni");
 - errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante;
 - chiavi bloccate nel veicolo, danneggiate, smarrite o rubate;
 - tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto totale.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata o fino alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa da quella proposta, la Centrale Operativa organizza l'erogazione della prestazione, compatibilmente con i tempi e la tipologia dell'intervento richiesto, sostenendo i relativi costi con una percorrenza massima di 100 Km, andata e ritorno, dal luogo del fermo. Ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Assicurato e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il soccorritore al momento dell'erogazione della prestazione.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Nell'impossibilità per la Centrale Operativa di provvedere all'intervento del mezzo di soccorso stradale entro un tempo massimo di due ore, l'Assicurato ha diritto al rimborso della spesa documentata e sostenuta in proprio per il soccorso stradale.

RECUPERO ECCEZIONALE – RIMESSA IN CARREGGIATA

Qualora, in caso di incidente oppure in seguito a ritrovamento dopo furto, il veicolo si trovi fuori dalla sede stradale e si renda necessario l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali (quali gru, pattini, carrelli, ecc.) per riportare il veicolo in carreggiata e procedere con il traino, la Centrale Operativa organizza e tiene a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 1.500,00 per evento. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero eccezionale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

TAXI

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora:

- l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure l'officina non sia aperta al momento della consegna del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi presso l'albergo messo a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina.

La garanzia opera anche a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi o, qualora disponibili, di altri servizi di mobilità alternativi, oppure al rimborso autorizzato dalla Centrale Operativa del costo sostenuto per il proprio spostamento, fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.

SPESE DI SOGGIORNO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo non sia riparabile in giornata.

La Centrale Operativa, in caso di necessità organizza il soggiorno del conducente del veicolo assicurato e degli eventuali trasportati a titolo gratuito in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 4 notti, con il limite massimo di € 80,00 a notte per persona e per evento, inclusa la prima colazione.

VEICOLO SOSTITUTIVO

A seguito di traino secondo quanto normato nel paragrafo "SOCCORSO STRADALE", la garanzia opera qualora il veicolo non sia riparabile in giornata.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata e in base alla sua disponibilità:

- per autovetture e camper: un'autovettura sostitutiva di categoria equivalente, comunque non superiore alla "Categoria Compact";
- per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li: un veicolo con la medesima capacità di carico, entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

Il veicolo sostitutivo viene assegnato fino al termine delle riparazioni e fino ad un massimo di sette giorni consecutivi; qualora il veicolo sia stato trainato ad un'officina convenzionata con l'Impresa, tale massimale si intende elevato a dieci giorni consecutivi.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di noleggio presenti sul luogo. Il deposito cauzionale, le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le franchigie e le spese vive quali carburante, pedaggi autostradali e accessi ad aree a pagamento sono a carico dell'Assicurato.

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il massimale di € 70,00 al giorno.

In alternativa, in accordo con l'Assicurato, può essere fornito un voucher di importo pari a € 300,00 spendibili in 30 giorni per usufruire autonomamente di servizi di mobilità alternativa convenzionati con la Società, qualora disponibili.

Per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione, l'Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
 - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
- La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.

RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente del veicolo assicurato e gli eventuali trasportati a titolo gratuito.

La Centrale Operativa organizza il rientro del conducente e degli eventuali trasportati a titolo gratuito alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di € 550,00 per evento.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con il mezzo più appropriato; se in aereo, in classe economica; se in treno, in prima classe; se con auto a noleggio, così come previsto dalla precedente garanzia "VEICOLO SOSTITUTIVO", ma per un periodo massimo di due giorni consecutivi.

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo sia stato riparato e abbia richiesto riparazioni con un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica di sola andata per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

Inoltre, per recarsi a ritirare il veicolo, l'Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa organizza tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato.

In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore, fino ad un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa, ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Assicurato e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il trasportatore al momento dell'erogazione della prestazione.

ABBANDONO LEGALE, SPESE DI CUSTODIA e DEMOLIZIONE

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera e non sia stato possibile erogare la prestazione "TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO" in quanto il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro è risultato essere inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto/rimpatrio.

La Centrale Operativa organizza in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale del veicolo sul posto, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione, compresi i costi di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e la demolizione.

INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessita di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

SEZIONE B - ASSISTENZA PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che venga inoltrata via mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalla Centrale Operativa) copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

Il veicolo sostitutivo messo a disposizione sarà il seguente:

- per autovetture e camper: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore alla "Categoria Compact";
- per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il massimale di € 70,00 al giorno.

In alternativa, tramite servizi di mobilità alternativa convenzionati con la Centrale Operativa e in accordo con l'Assicurato, può essere fornito un voucher di importo pari a € 1.000,00 spendibili in 30 giorni per usufruire autonomamente di servizi di mobilità alternativi, qualora disponibili.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore il veicolo a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ".

L'Assicurato, nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo sostitutivo a sua disposizione, ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per il proprio spostamento fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa in caso di necessità organizza il soggiorno del conducente e degli eventuali trasportati a titolo gratuito in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 4 notti, con il limite massimo di € 80,00 a notte per persona e per evento, inclusa la prima colazione.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo rubato e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale.

I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà), se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

SEZIONE C - ASSISTENZA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE: le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente del veicolo assicurato e degli eventuali trasportati a titolo gratuito che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA

La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza.

Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- documenti di assicurazione;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Qualora, le condizioni del conducente e/o dei trasportati a titolo gratuito accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa - tenendo a carico della Società i relativi costi - ne organizza il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.

L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO

Qualora, in caso di ricovero ospedaliero del conducente e/o dei trasportati a titolo gratuito superiore a 48 ore o di decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe per il viaggio di un accompagnatore designato dai familiari.

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 notti, col limite massimo di € 80,00 a notte, inclusa la prima colazione.

In caso di decesso, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

Y Linea Verde

800 68 68 68

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa saranno rimborsate entro 20 giorni dalla ricezione dei documenti giustificativi in originale, del codice IBAN e del Codice Fiscale.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

RAPID REPAIR

Estensione opzionale delle garanzie assistenza "Assistenza Auto" e "Assistenza Lithium".
Non disponibile per i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica.

La garanzia è prestata dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni previste dalla presente garanzia è subordinata al preventivo contatto con la Centrale Operativa

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa come previsto dalla garanzia assistenza, sezione "Assistenza alla mobilità - Soccorso stradale", a fronte di un guasto non risolvibile sul posto e compreso nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair" riportato in calce (guasti tipicamente di lieve entità).

La Centrale Operativa, in fase di erogazione del traino, individua la più vicina officina convenzionata per il servizio Rapid Repair presso cui effettuare il trasporto del veicolo.

Se il guasto rientra tra quelli previsti dall'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair", l'officina convenzionata procede ad effettuare la riparazione, garantendo:

- priorità di lavorazione;
- nessuna spesa a carico dell'Assicurato, fermo quanto previsto dal successivo articolo "Limitazioni ed esclusioni".

Se il guasto non rientra tra quelli inclusi nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair" e l'Assicurato decide comunque di procedere a proprie spese alla riparazione presso l'officina convenzionata che ha effettuato la verifica tecnica, sono garantite priorità di lavorazione e tariffe convenzionate sul costo complessivo della riparazione.

Se invece l'Assicurato decide di non procedere alla riparazione presso l'officina convenzionata ma di rivolgersi ad altra di sua scelta, i costi dell'eventuale traino dal riparatore convenzionato ad altro riparatore rimangono a suo carico. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può fornire supporto nell'organizzazione del traino.

Se il guasto rientra solo in parte nell'elenco dei "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair", l'officina propone all'Assicurato un preventivo di spesa relativo alla parte di guasto non coperta.

- Se l'Assicurato accetta il preventivo:
 - per la parte di guasto non coperta dalla garanzia, la spesa rimane a suo carico e il pagamento va effettuato direttamente all'officina che ha eseguito la riparazione. Sono comunque garantite priorità di lavorazione e tariffe convenzionate;
 - per la parte di guasto coperta dalla garanzia, non sostiene alcuna spesa, fermo quanto previsto dal successivo articolo "Limitazioni ed esclusioni".
- Se l'Assicurato non accetta il preventivo può scegliere una tra le seguenti opzioni:
 - richiedere lo spostamento del veicolo dall'officina convenzionata ad altra officina di sua scelta, beneficiando in tal caso, in alternativa alla riparazione della parte di guasto coperta dalla garanzia, di un ulteriore traino gratuito con le modalità previste dalla garanzia assistenza, sezione "Assistenza alla mobilità - Soccorso stradale";
 - procedere alla riparazione per la sola parte di guasto in copertura, purché tecnicamente possibile. In tal caso, i costi dell'eventuale ulteriore traino dal riparatore convenzionato verso altro riparatore rimangono a suo carico. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può fornire supporto nell'organizzazione del traino.

Se la riparazione parziale non è tecnicamente possibile, l'Assicurato può beneficiare di un ulteriore traino gratuito verso altra officina di sua scelta, con le modalità previste dalla garanzia assistenza, sezione "Assistenza alla mobilità - Soccorso stradale".

La Centrale Operativa può preventivamente ed eccezionalmente accordare la verifica tecnica del guasto presso una officina non compresa tra quelle convenzionate nei seguenti casi:

- indisponibilità di una officina convenzionata in zona;
- quando, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile contattare la Centrale Operativa per concordare preventivamente il traino (a mero titolo di esempio, in caso di chiamata di altro soccorritore ad opera delle Autorità o di terzi intervenuti). In tal caso, l'Assicurato deve mettersi in contatto con la Centrale Operativa nel più breve tempo possibile dalla chiamata di altro soccorritore.

Nei casi sopra elencati, se il guasto rientra tra quelli inclusi nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair", i costi della riparazione preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa sono sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati, con un massimo di 250€ per evento.

Al fine di ottenere il rimborso l'Assicurato deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione, da riportare nella richiesta di rimborso;
- inoltrare la richiesta di rimborso ad AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, Casella Postale 302, Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI), allegando i documenti giustificativi in originale delle spese sostenute (se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa), il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Le spese sostenute e preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa saranno rimborsate entro 20 giorni dalla ricezione dei documenti giustificativi in originale, del codice IBAN e del Codice Fiscale.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La garanzia può essere attivata per un massimo di due volte per annualità assicurativa.

Nel solo caso in cui il guasto riguardi la sostituzione di uno o più pneumatici, la garanzia opera fino ad un massimo di 200€ per un solo pneumatico e fino ad un massimo di 250€ per due o più pneumatici, restando a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza.

Sono escluse le riparazioni:

- relative a guasti non compresi nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair";
- in relazione alle quali la Centrale Operativa non abbia erogato il traino del veicolo o non abbia altrimenti preventivamente autorizzato la riparazione.

VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E RINNOVO DELLA GARANZIA "RAPID REPAIR"

In occasione di ciascuna scadenza annua, l'Impresa si riserva di proporre nuovamente la garanzia "Rapid Repair" in sede di proroga/ rinnovo della polizza.

ELENCO "GUASTI COPERTI DA GARANZIA RAPID REPAIR"

DESCRIZIONE	TIPO DI INTERVENTO
BATTERIA DI AVVIAMENTO	
In tutti i casi in cui non sia possibile far ripartire il veicolo con una ricarica sul posto, il veicolo sarà trainato presso una officina convenzionata e, se necessario, si procederà alla sostituzione della batteria di avviamento.	Sostituzione
DANNI A PNEUMATICI (anche RunFlat)	
Riparazione con vulcanizzazione a freddo o a caldo con rimozione di pneumatico (installazione di toppa a fungo, patch) Si escludono le riparazioni di pneumatici mediante alesatore per stringhe	Riparazione
Estrazione dadi antifurto	Riparazione
Nel caso in cui non sia possibile riparare lo pneumatico, si provvederà alla sostituzione	Sostituzione
SONDA – SENSORI	
Sensore PMH o albero motore	Sostituzione
Sensore di pressione dell'olio	Sostituzione
Sensore di detonazione	Sostituzione
Sensore di ventilazione del motore (sonda / sensore di temperatura di raffreddamento)	Sostituzione
Sensore di temperatura dell'acqua	Sostituzione
Sensore di temperatura dell'olio	Sostituzione
Sensore di pressione dell'olio	Sostituzione
Sensore albero a camme	Sostituzione
Sensore di pressione di aspirazione	Sostituzione
Sensore di temperatura aria (se ordinabile singolarmente dal debimetro/flussometro)	Sostituzione
Sensore di ossigeno / lambda	Sostituzione
Sensore di posizione dell'acceleratore (se ordinabile singolarmente dal pedale)	Sostituzione
Sensore di assetto	Sostituzione
Sensore ABS	Sostituzione
SISTEMA DI AVVIAMENTO	
Elettrovalvola di controllo del ricircolo dei gas di scarico (EGR)	Sostituzione
Candele	Sostituzione
Bobina di accensione (sono escluse la rampa a 4 poli e l'accensione giustomatica)	Sostituzione
Pulsante di avvio elettrico, se nessun altro elemento viene rimosso dal cruscotto	Sostituzione
Relè di preriscaldamento	Sostituzione
CARBURAZIONE E INIEZIONE	
Pompetta di adescamento (bulbo di adescamento)	Sostituzione
Cavo acceleratore	Sostituzione
Modulo di accensione elettrica	Sostituzione
Filtro diesel o benzina o blocco filtri	Sostituzione
Tubi di alimentazione e ritorno carburante	Sostituzione
Scarico del serbatoio	Sostituzione
Riscaldamento del veicolo in caso di congelamento del gasolio	Sostituzione
Motorino di apertura sportello del carburante	Sostituzione
CINGHIE (Se sono la causa del guasto)	
Cinghia alternatore	Sostituzione

Cinghia del servosterzo	Sostituzione
Cinghia pompa acqua (se esterna alla distribuzione)	Sostituzione
Cinghia compressore aria condizionata	Sostituzione
PULEGGIA E RULLI	
Puleggia albero motore	Sostituzione
Rullo tenditore fisso	Sostituzione
Rullo tenditore regolabile (o galoppino)	Sostituzione
IMPIANTO FRENANTE	
Tubi AV o AR	Sostituzione
Cilindro maestro del freno (se ordinabile singolarmente dall'unità ABS)	Sostituzione
Cavo del freno a mano (se sostituibile singolarmente)	Sostituzione
FRIZIONE	
Cavo frizione	Sostituzione
Kit riparazione cilindro trasmettitore frizione (se il pezzo di ricambio viene fornito singolarmente dal produttore)	Sostituzione
Ricevitore kit frizione (se situato all'esterno della scatola del cambio)	Sostituzione
Interruttore posizione pedale frizione	Sostituzione
IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	
Tubo refrigerante (LR) – tubo singolo e multiplo (se il tempo MO per la loro sostituzione è inferiore a 1h50)	Sostituzione
Sonda di ventilazione	Sostituzione
Termostato o Calorstat (escluso termostato elettrico)	Sostituzione
Pompa acqua: se esterna alla distribuzione	Sostituzione
Pompa acqua aggiuntiva / elettrica	Sostituzione
Serbatoio / vaso di espansione	Sostituzione
SERBATOIO ACQUA	
Serbatoio acqua	Sostituzione
SEGNALAZIONE / VISIBILITÀ	
Interruttore della luce stop	Sostituzione
Relè per il controllo dell'illuminazione	Sostituzione
Interruttore della luce di retromarcia	Sostituzione
Ancoraggio cintura di sicurezza (se il pezzo di ricambio viene fornito singolarmente dal pretensionatore della cintura)	Sostituzione

ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE - VEICOLI ASSICURABILI

Le prestazioni assicurative sono erogate:

- in seguito ad incidente del veicolo;
- a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico.

Articolo 3 - GARANZIE ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE

TRAINO

Qualora, in conseguenza di incidente, il veicolo non possa proseguire la marcia o, comunque, siano venute meno le condizioni di sicurezza necessarie per la prosecuzione del viaggio, la Società invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del veicolo dal luogo sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi.

La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia autorizzato l'accesso.

Limitatamente al territorio italiano, in caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisca il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

INVIO TAXI

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;

- qualora l'assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.

VEICOLO SOSTITUTIVO

La garanzia opera in caso di incidente quando il veicolo resti immobilizzato in officina e ciò comporti una riparazione di durata pari o superiore alle 8 ore di manodopera certificata, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc..

Viene assegnato un giorno di veicolo sostitutivo ogni 8 ore di manodopera, fino ad un massimo di 3 (tre) giorni.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

ESPERTO INCIDENTI

A seguito di incidente stradale la centrale Operativa è a disposizione dell'assicurato per supportarlo nelle necessità conseguenti all'evento, quali ad esempio la compilazione del CAI (Constatazione amichevole di incidente), la denuncia del sinistro alla Compagnia Assicuratrice, l'organizzazione di eventuali prestazioni di assistenza rese necessarie a seguito del sinistro.

Articolo 4 - ESCLUSIONI COMUNI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 5 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
- La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- Nei casi in cui l'assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze

rispetto al massimale restano a carico dell'assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

Y Linea Verde	800 68 68 68
Y Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133

indicando con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

AVVERTENZA

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

ASSISTENZA FURTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- l) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- m) suicidio o tentativo di suicidio;

Articolo 3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

- c) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richiama l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- d) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- e) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- f) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- g) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 3 giorni di noleggio consecutivi:

- per autovetture: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 c.c.;
- per camper e motocicli: un'autovettura sostitutiva di cilindrata non superiore a 2.000 c.c.;
- per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

La garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti;
- il conducente sia abilitato alla guida.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi o al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 52,00 per evento.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusura inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato - codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- Y Linea Verde 800 68 68 68
- Y Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 133

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

INFORTUNI

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalideria permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso. Limitatamente ai ciclomotori la garanzia è prestata per il solo caso di invalidità permanente del conducente.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della ispirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine;
- dovuti all'effetto di scariche elettriche (folgorazione) generate dall'impianto elettrico o dalle batterie, di qualunque tipo (avviamento o trazione), in dotazione al veicolo assicurato.

Articolo 2 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida a condizione che:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Articolo 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 - INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 - INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 ricoveri in regime di Day Hospital per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

Articolo 7 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "INFORTUNI" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro l'avente diritto deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, l'avente diritto può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

L'avente diritto deve altresì:

- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'infortunio denunciato;
- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'impresa;
- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'impresa;
- fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'assicurato, il contraente - se diverso dall'assicurato - i suoi eredi legittimi o i beneficiari designati devono dare immediato avviso all'impresa e fornire il certificato di morte dell'assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero. Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 8 - PRESTAZIONE PER IL CASO MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 9 - PRESTAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sotto riportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

§ Per la guida di autovetture ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

§ Per la guida di ciclomotori, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55						
% da liquidare	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65						
% da invalidità permanente	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	>=66															
% da liquidare	68	71	74	77	80	85	88	91	94	97	100															

§ Per la guida di tutti gli altri autoveicoli:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

§ Per la guida di motoveicoli, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 10 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con pronosupinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA

Articolo 1 - SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA

La garanzia è operante per il conducente del veicolo assicurato e vale per le Macrolesioni, come definite nel Glossario, che il conducente subisca in occasione della guida del veicolo assicurato durante la sua circolazione, comprese le fasi di salita e discesa dal veicolo, nonché, in caso di fermata, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia e/o la messa in sicurezza del veicolo stesso.

La presenza di Macrolesioni deve essere certificata da documentazione sanitaria con le modalità indicate al successivo articolo "Obblighi in caso di sinistro".

L'Impresa riconosce, in caso di Sinistro indennizzabile, le seguenti prestazioni:

§ spese mediche sostenute durante i ricoveri, resi necessari dal medesimo evento, e relative a:

- esami, Accertamenti diagnostici, cure e Medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- rette di degenza;
- onorari dei medici e delle equipe chirurgiche;
- diritti di sala operatoria e materiale d'intervento (ivi compresi i dispositivi protesici terapeutici e/o estetici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento);

§ spese mediche sostenute, anche al di fuori del Ricovero, per:

- onorari medici per visite specialistiche, esami, Accertamenti diagnostici e Medicinali;
- dispositivi protesici;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi praticati da professionisti in possesso di regolare abilitazione e pertinenti all'evento che ha reso necessario il primo Ricovero.

Tutte le spese vengono riconosciute all'Assicurato complessivamente entro la somma assicurata di € 400.000,00 per Sinistro ed entro il periodo massimo per evento di 2 anni a decorrere dall'attivazione del Piano assistenziale definito dalla Centrale Allianz Health con le modalità indicate al successivo articolo "Definizione del piano assistenziale".

Nel corso di ogni annualità assicurativa, la garanzia “*Spese mediche per Macrolesioni alla guida*” può essere attivata una sola volta anche a fronte di più Sinistri avvenuti nella stessa annualità.

Le prestazioni sono erogate presso Strutture sanitarie convenzionate, contattando la Centrale Allianz Health per attivare il Piano assistenziale e il servizio di pagamento diretto da parte dell'Impresa alla Struttura sanitaria convenzionata, con le modalità indicate al successivo articolo “Obblighi in caso di sinistro”.

In caso di Ricovero dell'Assicurato in una regione diversa da quella della sua residenza, l'Impresa rimborsa le spese sostenute nella Struttura sanitaria per vitto e pernottamento di un accompagnatore, con applicazione di un Limite di indennizzo di € 10.000,00 per Sinistro sulla somma assicurata.

Solo nel caso del primo Ricovero, conseguente al passaggio in Pronto Soccorso, è prevista la possibilità per l'Assicurato di usufruire di Strutture sanitarie non convenzionate. In tal caso l'Impresa rimborsa all'Assicurato esclusivamente le spese mediche sostenute durante il primo Ricovero con applicazione di un Limite di indennizzo di € 50.000,00 per Sinistro sulla somma assicurata.

Articolo 2 – ESCLUSIONI

La garanzia “*Spese mediche per Macrolesioni alla guida*” non è operante per eventi causati da:

- § guida di veicoli a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore. In caso di patente scaduta l'esclusione non opera se al momento del Sinistro l'Assicurato ha i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;
- § uso di veicoli a motore sia su circuiti o piste, sia in tutte le tipologie di gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di Gare di regolarità pura;
- § guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata in via definitiva ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di Protezione rivalsa;
- § partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, fatta eccezione per conseguenza di imprudenze o negligenze anche gravi dell'Assicurato;
- § insurrezione o guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche. La copertura assicurativa opera tuttavia per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio della guerra o dell'insurrezione a condizione che l'Assicurato:
 - si trovi al di fuori della propria nazione di residenza;
 - risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in una nazione sino ad allora in condizioni di pace;
 - non vi abbia partecipato in modo volontario.

È sempre escluso il caso di incidente stradale derivante dai suddetti eventi che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

- § trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- § partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest'ultimo o per il richiamo al servizio militare per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale.

Sono inoltre escluse le spese mediche dovute a prestazioni sanitarie non riconosciute dalla Medicina ufficiale nonché quelle effettuate da medici o paramedici non abilitati all'esercizio della professione.

Articolo 3 – VALIDITA' TERRITORIALE

La copertura è valida in tutto il mondo, mentre le prestazioni previste dalla garanzia “*Spese mediche per Macrolesioni alla guida*” sono erogate esclusivamente in Italia presso le Strutture sanitarie convenzionate facenti parte del Circuito Allianz Health.

In caso di incidente stradale avvenuto all'estero, resta inteso che successivamente al primo Ricovero avvenuto in emergenza, per il quale saranno riconosciute le spese mediche sostenute con il limite di € 50.000,00 per Sinistro come indicato nell'articolo “*Spese mediche per Macrolesioni alla guida*”, le prestazioni saranno erogate in Italia presso le Strutture sanitarie convenzionate, non appena le condizioni cliniche dell'Assicurato ne permettano il rientro in Italia.

Articolo 4 – DIRITTO DI REGRESSO

Nei casi in cui l'incidente stradale sia stato causato da terzi e se ne sia accertata la responsabilità, l'Impresa ha diritto di regresso in base all'ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei responsabili, per tutte le spese sanitarie sostenute.

Articolo 5 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro dal quale si presuma la presenza di Macrolesioni a carico del conducente del veicolo assicurato ed entro 30 giorni dalla data di ingresso in Pronto Soccorso, il Contraente, l'Assicurato stesso o altro soggetto per conto dei medesimi, deve contattare la Centrale Allianz Health al Numero Verde 800 686 868 (per chiamate dall'estero: +39 02 26609167), attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, per accedere alle prestazioni, attivare il Piano assistenziale e il servizio di pagamento diretto da parte dell'Impresa alla Struttura sanitaria convenzionata.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Per l'accesso alle prestazioni è necessario presentare la seguente documentazione:

- § copia della documentazione sanitaria completa attestante la tipologia del trauma, eventualmente corredata dalla documentazione relativa al passaggio in Pronto Soccorso, dalla quale possa essere accertata la presenza di Macrolesioni;
- § copia di tutta la documentazione relativa all'incidente stradale laddove vi siano stati rilievi effettuati dalla pubblica autorità.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia usufruito di una Struttura sanitaria non convenzionata, come previsto all'articolo “*Spese mediche per Macrolesioni alla guida*”, limitatamente al primo Ricovero conseguente al passaggio in Pronto Soccorso, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare anche la seguente documentazione:

- § copia conforme e integrale della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e della scheda nosologica;
- § copia della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte, ricevute, altro) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della documentazione presentata, se richiesto espressamente dall'Impresa, l'Assicurato deve:

- § consentire eventuali controlli medici disposti dall'Impresa;
- § fornire a quest'ultima ogni informazione sanitaria relativa al Sinistro denunciato, anche mediante rilascio di specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici che l'hanno visitato e curato;
- § produrre specifica ed adeguata prova documentale dell'avvenuto pagamento delle prestazioni di cui chiede il rimborso.

Resta inteso che l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato, in qualsiasi momento, gli originali della documentazione medica prodotta, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all'Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.

L'Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

Resta inteso che le spese relative alla produzione della documentazione medica sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui, prima della corresponsione dell'Indennizzo, sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente – se diverso dall'Assicurato – o i suoi eredi legittimi devono:

- § darne immediato avviso all'Impresa;
- § fornire il certificato di morte dell'Assicurato;
- § assolvere agli adempimenti sopra indicati;
- § fornire l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

Articolo 6 – DEFINIZIONE DEL PIANO ASSISTENZIALE

Ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa tramite la Centrale Allianz Health provvede ad accertare la presenza di Macrolesioni e determina il Piano assistenziale necessario all'Assicurato.

La Centrale Allianz Health, tramite i propri medici e con il supporto del medico curante dell'Assicurato, entro 10 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica necessaria, elabora il Piano assistenziale personalizzato in base allo stato di salute dell'Assicurato, necessario alla prosecuzione del percorso riabilitativo e terapeutico per la ripresa delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso ed articolato su una durata massima di 2 anni dalla sua attivazione.

La Centrale Allianz Health provvede a contattare la famiglia dell'Assicurato per proporre il Piano assistenziale elaborato, con indicazione della tipologia e articolazione delle prestazioni, organizzando anche un incontro tra l'Assicurato, i suoi famigliari e il medico della Centrale Allianz Health, volto a illustrare i benefici e le caratteristiche del Piano assistenziale e favorire una rapida attivazione delle prestazioni.

Tutte le prestazioni previste dal Piano assistenziale sono erogate all'interno delle Strutture sanitarie convenzionate, facenti parte del Circuito Allianz Health, e messe a disposizione dall'Impresa.

Entro 48h dall'accettazione del Piano assistenziale da parte dell'Assicurato, o di altra persona avente titolo, la Centrale Allianz Health attiva le prestazioni indicate nel Piano stesso.

Il Piano assistenziale personalizzato sarà gestito dall'Impresa, tramite la Centrale Allianz Health, che ne seguirà il decorso effettuando la pianificazione delle prenotazioni, mantenendo sempre in costante allineamento il medico curante e i famigliari dell'Assicurato sull'evoluzione del suo stato di salute e monitorando il percorso riabilitativo e terapeutico dell'Assicurato.

La Centrale Allianz Health non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per le prestazioni erogate dalle Strutture sanitarie in esecuzione del Piano assistenziale. Le Strutture sanitarie sono responsabili dell'operato del proprio personale sanitario e delle eventuali conseguenze dannose subite dall'Assicurato a seguito dell'esecuzione o della mancata esecuzione di quanto previsto dal Piano assistenziale.

La Centrale Allianz Health è sempre a disposizione dell'Assicurato e dei suoi famigliari per chiarimenti ed informazioni sulle prestazioni in corso di erogazione e sui costi delle stesse.

Nel caso in cui le condizioni di salute dell'Assicurato richiedessero cure e prestazioni il cui costo ecceda il limite della somma assicurata per Sinistro indicato all'articolo "Spese mediche per Macrolesioni alla guida", la Centrale Allianz Health procederà, previo consenso scritto dell'Assicurato o di altra persona avente titolo, ad organizzare ed erogare le ulteriori prestazioni necessarie, i cui costi resteranno a carico dell'Assicurato.

Se le condizioni cliniche dell'Assicurato non consentono alla Centrale Allianz Health di attivare il Piano assistenziale, trascorsi due anni dall'accettazione del Piano stesso senza che la Centrale Allianz Health abbia potuto procedere alla sua attivazione, tutte le prestazioni previste dal Piano assistenziale si intendono annullate con riferimento al Sinistro a seguito del quale il Piano era stato definito.

Articolo 7 – TERMINI PER L'INDENNIZZO

L'Impresa, tramite la Centrale Allianz Health, verificata l'operatività della garanzia, dopo aver ricevuto la necessaria documentazione e aver effettuato gli accertamenti del caso, entro 10 giorni determina il Piano assistenziale personalizzato, ne dà comunicazione agli interessati ed entro 48h dalla loro accettazione provvede all'erogazione delle prestazioni previste nel Piano assistenziale, secondo le modalità descritte e disciplinate all'articolo "Definizione del piano assistenziale" ed entro i limiti di cui all'articolo "Spese mediche per Macrolesioni alla guida".

Entro lo stesso termine di 10 giorni l'Impresa provvede:

- § al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di Ricovero presso una Struttura sanitaria non convenzionata;
 - § a comunicare eventuali circostanze ostative all'attivazione delle prestazioni o alla corresponsione dell'Indennizzo.
- Qualora l'Assicurato abbia presentato ad altre Compagnie Assicuratrici richiesta di rimborso per il medesimo Sinistro, e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all'Assicurato viene liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, a termini della presente garanzia. Per le spese sostenute all'estero, l'Indennizzo viene corrisposto in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

Articolo 8 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa – o da un consulente medico da questa incaricato – con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura medico legale sull'ammontare offerto a titolo di Indennizzo o sull'indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l'Indennizzo a norma e nei limiti delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Collegio dei Medici risiede nel Comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

TUTELA GIUDIZIARIA

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati. Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 - PERSONE E RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli.

L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'Impresa assicura le spese di cui all'*articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"*, comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persona, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento - ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestitaria di ammettere il danno a risarcimento.

L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 - VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"* l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a € 150,00;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"*.

Articolo 6 – VERIFICARSI DEL SINISTRO

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto. Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "Decorrenza della garanzia") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 – GESTIONE DEL SINISTRO

A. TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" e dall'articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3 - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di € 1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa. L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

Articolo 9 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.